

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 dicembre 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1997, n. 50.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1997, n. 51.

Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale Pag. 3

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1997, n. 4.

Modifica alla legge regionale 25 giugno 1995, n. 4, concernente «Modifica della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10, "Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea" e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale» Pag. 14

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1997, n. 5.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1997 (primo provvedimento) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1997, n. 6.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1995 Pag. 15

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 59.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 1996 ... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 60.

IRPET - Rendiconto esercizio finanziario 1996 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 61.

Proroga delle attività celebrative della Repubblica e della Costituzione previste dalla legge regionale 15 marzo 1996, n. 21. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 62.

Sostegno alle imprese radiotelevisive e all'editoria locale. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1997, n. 63.

Bilancio di previsione per l'anno 1997 - Assestamento e 2^a variazione Pag. 17

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1997, n. 33.

Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane) Pag. 17

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 59.

Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Tronto Pag. 21

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 60.

Interventi per la promozione turistica e sportiva ... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 61.

Modifica alla legge regionale 1° aprile 1997, n. 23, avente ad oggetto: «Contributo regionale all'Associazione Basket di Roseto Lido delle Rose» Pag. 24

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 62.

Contributo annuale alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare per gli anni 1997/1998/1999 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 63.

Intervento per la promozione degli scambi culturali nella scuola secondaria di 2° grado Pag. 25

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 64.

Rifinanziamento della legge regionale n. 44 del 18 giugno 1992 avente per oggetto: «Norme in materia di Musei di Enti locali o di interesse locale» Pag. 26

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 65.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 30 (Contributo regionale a favore dell'istituto musicale «G. Braga» di Teramo) Pag. 26

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1997, n. 66.

Tutela del diritto al gioco dei bambini e promozione e sviluppo delle ludoteche Pag. 27

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1997, n. 67.

Disposizioni a tutela della maternità delle donne non occupate Pag. 28

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 68.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 142, relativa a «Promozione e riconoscimento dell'associazionismo Pag. 29

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 69.

Rifinanziamento della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54: Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo Pag. 29

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 70.

Modifica legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 (Risorse idriche) Pag. 30

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 71.

Modifica all'art. 2, comma 1, lettera A) della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 5 relativa a: Norme di garanzia della continuità dei servizi di pubblico interesse già resi dalle cooperative di cui alla legge regionale 6 settembre 1990, n. 64 ... Pag. 30

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 72.

Contributo per la commercializzazione all'estero dei prodotti alimentari, agroalimentari e vitivinicoli abruzzesi Pag. 31

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 73.

Contributo in favore di imprese artigiane per oneri sostenuti ai fini dell'adeguamento alle previsioni normative del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 31

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 14 agosto 1997, n. 28.**

Disciplina delle attività agrituristiche Pag. 33

REGIONE SICILIA**LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 33.**

Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale Pag. 38

FRIULI VENEZIA-GIULIA**LEGGE REGIONALE 5 settembre 1997, n. 30.**

Autorizzazione alla stipula di una convenzione con Autovie Venete S.p.A. per la liberalizzazione del traffico leggero nella tratta Trieste Lisert-Villesse Pag. 53

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1997, n. 31.

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali Pag. 53

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1997, n. 50.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 29 agosto 1997)

(Omissis).

97R0861

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1997, n. 51.

Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 3 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I**PRINCIPI GENERALI****Art. 1.****Finalità**

1. La presente legge disciplina l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, secondo i principi di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza, di economicità ed al fine di garantire la più ampia tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini anche in attuazione dei principi di decentramento e di delega delle funzioni stabiliti dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e nella legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

2. La presente legge si propone, in armonia con i principi fissati dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) di:

a) accrescere l'efficienza del sistema organizzativo regionale per il miglior soddisfacimento dei bisogni del cittadino;

b) accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo regionale anche al fine di favorire l'integrazione con altre regioni europee;

c) assicurare l'economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

d) razionalizzare il costo del lavoro del personale contenendone la spesa complessiva, diretta e indiretta, entro i vincoli della finanza pubblica;

e) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

Art. 2.**Fonti**

1. Gli uffici della Regione sono ordinati secondo disposizioni di legge e di regolamento ovvero, sulla base delle medesime, mediante atti di organizzazione.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è disciplinato secondo le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche.

Art. 3.**Distinzione tra ruolo di direzione politico-amministrativa e di gestione amministrativa**

1. Gli organi di direzione politico-amministrativa definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei risultati.

Art. 4.**Potere di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro**

1. La Regione opera, nelle materie soggette alla disciplina di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche, secondo i poteri riconosciuti al datore di lavoro dal codice civile adottando, secondo le norme della presente legge, tutte le misure inerenti alla organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro, in conformità con le direttive dell'Unione europea.

Art. 5.**Criteri di organizzazione**

1. L'organizzazione degli uffici è attuata in base ai seguenti criteri:

a) articolazione delle strutture per funzioni omogenee distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;

b) articolazione sul territorio regionale delle strutture organizzative;

c) collegamento delle attività delle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella legge regionale 31 agosto 1993, n. 45 (Norme sull'attività statistica e disciplina del Servizio regionale di statistica) e nel rispetto dei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali);

d) trasparenza anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un'unica struttura della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della legge regionale n. 27/1994;

e) armonizzazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della Unione europea, nonché con

quelli del lavoro privato, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

f) flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno della Regione, nonché tra la stessa Regione ed enti diversi, nel rispetto delle disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

g) soppressione e riorganizzazione di uffici nonché trasferimento delle risorse finanziarie e di personale a seguito dell'attuazione di deleghe di funzioni verso gli enti locali, così come previsto nelle specifiche leggi di delega;

h) pari opportunità fra uomo e donna in ordine agli accessi all'impiego, ai percorsi formativi, alle posizioni organizzative, all'affidamento degli incarichi di responsabilità, assicurando le condizioni che rendono effettiva tale parità.

Art. 6.

Gestione delle risorse umane

1. Nella gestione delle risorse umane la Regione si attiene ai principi fissati dall'art. 7 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche.

2. Per comprovate esigenze cui non possa farsi fronte con personale in servizio e nel rispetto della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale) e successive modifiche ed integrazioni, la Regione può affidare studi e ricerche ad università, istituti, enti ed a esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 7.

Sistema delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali è strutturato in conformità alle disposizioni di Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e alla normativa vigente e per quanto riguarda le materie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, anche in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e successive modificazioni.

Art. 8.

Pubblicità degli atti

1. Il Consiglio regionale, sulla base delle prescrizioni di cui all'art. 65 dello statuto e nel rispetto delle norme e dei principi della legge regionale n. 27/1994, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per la disciplina della pubblicità degli atti della Regione, siano essi adottati dagli organi di direzione politica che dai dirigenti regionali.

2. Al riguardo la Regione realizza un sistema di pubblicità dei propri atti che ne permetta l'effettiva ed agevole conoscenza da parte dei cittadini, anche mediante la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Capo II

LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE REGIONALI

Art. 9.

Assetto complessivo

1. Le strutture organizzative sono individuate nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5 tenendo anche conto della rilevanza e complessità dei procedimenti amministrativi.

2. Le strutture organizzative stabili sono costituite dalle Direzioni regionali che di norma si articolano, anche territorialmente, in settori e unità operative organiche. Le strutture temporanee sono costituite dai progetti.

3. In attuazione dell'art. 81 dello statuto e per assicurare la piena autonomia funzionale dell'Assemblea legislativa, sono istituiti ruoli organici e strutture distinti rispettivamente per la Giunta e per il Consiglio.

Art. 10.

Le Direzioni regionali

1. Le Direzioni regionali sono strutture organizzative stabili costituite per lo svolgimento di attività amministrative riferite ad un complesso omogeneo di funzioni regionali.

2. All'istituzione, modifica e soppressione delle Direzioni regionali si provvede con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, nel rispetto dei seguenti criteri:

- omogeneità e rilevanza delle materie e funzioni attribuite;
- specificità dei compiti assegnati;
- organicità e complessità dell'azione amministrativa affidata e della struttura organizzativa;
- rispondenza alle esigenze funzionali ed operative poste dall'interesse pubblico perseguito.

3. Il numero delle Direzioni regionali non può essere superiore a 32.

4. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, le Direzioni regionali sono istituite con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, formulata in conformità alla proposta di un Comitato formato dal Presidente del Consiglio regionale, o da un componente l'Ufficio di Presidenza da lui delegato, che lo presiede, dal Presidente della Giunta regionale, o da un Assessore da lui delegato, da un Consigliere per ogni Gruppo consiliare. La proposta è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.

Art. 11.

I Settori

1. I Settori sono, di norma, articolazioni delle Direzioni regionali preposte allo svolgimento di parti omogenee delle attività di competenza delle direzioni medesime.

2. Alla istituzione, modifica e soppressione dei Settori si provvede con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, formulata previo parere del direttore regionale.

3. Il numero dei Settori sommato a quello delle Direzioni regionali non può essere superiore a 245.

4. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, i Settori sono istituiti con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, formulata in conformità alla proposta del Comitato di cui all'art. 10, comma 4.

Art. 12.

I Progetti

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, su proposta dei direttori regionali di cui agli articoli 23 e 24 o della Conferenza dei coordinatori di cui all'art. 25, o eccezionalmente in modo autonomo, possono istituire strutture temporanee flessibili per la realizzazione di specifici progetti.

2. Con il provvedimento istitutivo, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza:

- definiscono le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
- stabiliscono la durata della struttura;

c) individuano, previo parere della Conferenza dei coordinatori generali di cui all'art. 25, nel caso di progetti che interessano più direzioni, la direzione in cui viene incardinata la struttura temporanea.

3. Nel caso in cui il progetto riguardi attività di competenza di strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa intesa.

Art. 13.

Le Unità operative organiche e le Strutture flessibili

1. Le Unità operative organiche sono strutture organizzative stabili istituite per lo svolgimento di attività di carattere omogeneo aventi continuità operativa ed autonomia funzionale.

2. Per la realizzazione di progetti di livello non dirigenziale possono essere istituite strutture flessibili di durata temporanea equiparate a tutti gli effetti alle Unità operative organiche.

3. All'istituzione, modifica e soppressione delle strutture di cui ai commi 1 e 2 si provvede con deliberazione della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, su proposta del direttore regionale interessato, formulata previo parere del responsabile della struttura qualora l'Unità operativa organica o la Struttura flessibile sia in essa incardinata. Nella proposta di istituzione sono indicate le finalità e le risorse organizzative.

Art. 14.

Le Strutture organizzative speciali

1. Sono istituite le seguenti Strutture speciali:

- a) Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale;
- b) Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale;
- c) Avvocatura;
- d) Controllo di gestione;
- e) Museo regionale di scienze naturali;
- f) Ufficio per il difensore civico;
- g) n. 15 uffici di comunicazione corrispondenti alle preesistenti segreterie particolari di cui all'art. 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 (Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte) come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 - Servizio di Gabinetto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: Segreterie particolari). La dotazione organica degli uffici è incrementata di una unità di personale di qualifica funzionale non superiore all'ottava rispetto a quella definita con legge regionale n. 7/1993;

h) Segreterie dei Gruppi consiliari, di cui alle leggi regionali 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), 14 gennaio 1992, n. 2 (Integrazione e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 sul personale dei Gruppi consiliari) e 17 agosto 1995, n. 69 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sullo status dei Consiglieri e sui Gruppi consiliari - legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, legge regionale 18 giugno 1981, n. 20, legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni).

2. L'articolazione e le attribuzioni delle strutture speciali di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) sono definite con le modalità di cui all'art. 10, comma 4.

3. La direzione delle strutture di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) è affidata, con incarico a tempo determinato, a dirigenti regionali o comandati da altre pubbliche amministrazioni o esperti provenienti da settori privati nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 26, comma 8. Gli incarichi di cui al comma 1, lettere a) e b) si risolvono di diritto quando cessano dall'ufficio i titolari degli organi corrispondenti e sono revocabili in qualsiasi momento su richiesta dei titolari degli organi stessi. Al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale ed al Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale compete il trattamento economico previsto per i direttori regionali con funzioni di coordinamento ed ai titolari delle strutture di cui alle lettere c), d) ed e) quello previsto per i direttori regionali.

4. All'istituzione, modifica e soppressione delle strutture di cui al comma 1, si provvede con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza.

5. All'istituzione, modifica e soppressione degli uffici di cui al comma 1, lettera g), si provvede con deliberazione della Giunta regionale ad eccezione di quelli riferiti al Presidente e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio per i quali si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 44.

6. All'istituzione, modifica e soppressione delle segreterie dei Gruppi consiliari di cui al comma 1, lettera h), si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 44.

Art. 15.

Strutture della Presidenza della Giunta regionale

1. Le Direzioni regionali della Presidenza della Giunta sono aggregate in un'unica area di coordinamento. Il direttore regionale cui è affidato il coordinamento di tale area assume la denominazione di Segretario generale della Giunta regionale e provvede, tra l'altro, alle funzioni di cui all'art. 81, secondo comma dello statuto per gli aspetti giuridico-amministrativi, nonché, avvalendosi di apposita struttura ed ai fini della correttezza dell'azione amministrativa, provvede al controllo preventivo di legittimità delle proposte di deliberazione di competenza della Giunta regionale e dei decreti del Presidente della Giunta regionale.

2. L'incarico di direttore di cui al comma 1 si risolve di diritto quando cessa dall'ufficio il Presidente della Giunta regionale ed è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente stesso.

3. Sono ricondotte, altresì, alla Presidenza della Giunta le strutture speciali di cui alle lettere a), c) e d) dell'art. 14, comma 1.

4. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale provvede, tra l'altro, al raccordo politico-amministrativo tra il Presidente e le strutture della Giunta regionale nonché con gli organi consiliari e le relative strutture, con gli organi dello Stato e con gli altri enti a carattere nazionale ed internazionale.

5. I responsabili dei Settori istituiti nell'ambito della struttura speciale «Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale» possono essere assunti con contratti di diritto privato a tempo determinato in analogia a quanto previsto dall'art. 26 e dall'art. 29, comma 2.

6. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il coordinamento delle stesse con quelle di altri organismi regionali, del supporto di professionalità esterne in numero non superiore a tre, scelte sulla base di rapporti fiduciari. Le modalità di utilizzo ed i rapporti con le strutture sono regolati da apposito disciplinare.

Art. 16.

Lo sportello del cittadino

1. Lo sportello del cittadino, struttura a carattere poli-funzionale:

a) fornisce informazioni in ordine alle competenze degli uffici regionali, allo stato delle pratiche alle quali l'utente sia interessato e ogni altra utile notizia in ordine al funzionamento complessivo degli uffici regionali;

b) riceve le richieste degli operatori sia pubblici sia privati diretti alle strutture centrali dell'amministrazione regionale e le inoltra agli uffici competenti;

c) provvede alle altre attività affidate dalla Giunta regionale e dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza.

2. La Regione favorisce, attraverso opportune intese, l'istituzione di sportelli integrati con le altre istituzioni locali, denominati «Lo sportello del cittadino».

Capo III

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 17.

Competenze degli organi di direzione politica

1. Nel rispetto delle scelte operate con gli atti di programmazione e di bilancio, agli organi di direzione politica, secondo le rispettive attribuzioni, competono:

a) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'indicazione delle priorità, l'emanazione periodica e comunque entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio delle direttive generali per l'azione amministrativa;

b) la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità;

c) l'assegnazione a ciascuna direzione regionale di una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata agli obiettivi ed ai programmi da realizzare;

d) la verifica di rispondenza dei risultati gestionali alle direttive generali impartite, sulla base delle valutazioni espresse dalla struttura di cui all'art. 14, comma 1, lettera d);

e) la definizione dei criteri per l'assegnazione di risorse a soggetti esterni, per il rilascio di autorizzazioni, licenze e altri analoghi provvedimenti nonché la definizione dei criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi;

f) la determinazione di tariffe, canoni e rette;

g) l'affidamento di incarichi di consulenza per le esigenze proprie degli organi regionali, secondo la disciplina vigente in materia;

h) l'emanazione degli atti straordinari e d'urgenza previsti dalle vigenti disposizioni e non espressamente demandati ai dirigenti dalla legge regionale;

i) l'emanazione di atti concernenti inchieste o indagini;

l) l'emanazione degli atti di nomina dei rappresentanti regionali in seno ad enti ed organismi esterni, nonché degli atti di nomina o di autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni all'amministrazione regionale;

m) la rappresentanza generale della Regione e la rappresentanza in giudizio dell'ente;

n) l'emanazione degli atti di controllo sugli enti dipendenti e su altri enti e organismi esterni alla Regione, se non espressamente demandati ai dirigenti dalla legge regionale;

o) l'emanazione di tutti gli altri provvedimenti che, ai sensi del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 (Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, sono assoggettati al controllo.

Art. 18.

Competenze della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in materia di organizzazione

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza specificano le attribuzioni ed i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative ed alle altre funzioni di livello dirigenziale.

2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza inoltre:

a) definiscono, sulla base delle esigenze, i profili professionali del personale;

b) individuano le funzioni per accedere alle quali è richiesto il possesso di specifici titoli di studio ed eventualmente della abilitazione professionale o della iscrizione ad albo professionale, in relazione alla normativa vigente;

c) adottano i provvedimenti necessari per garantire ad ogni direzione, le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi prefissati;

d) definiscono, nel rispetto dell'art. 36 della legge n. 142/1990, i criteri generali per la disciplina degli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici in conformità al disposto dell'art. 5, lettera e), informando le rappresentanze sindacali secondo le procedure previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

e) verificano la funzionalità e l'efficienza delle strutture organizzative mediante l'utilizzo della struttura di cui all'art. 14, comma 1, lettera d);

f) individuano, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 17, comma 1, lettera e), il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento amministrativo.

Capo IV

LA DIRIGENZA

Art. 19.

Qualifica e funzioni dirigenziali

1. La qualifica di dirigente, istituita dalla legge regionale 3 luglio 1996, n. 34 (Istituzione della qualifica dirigenziale unica, in applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993), è articolata in livelli diversificati di funzione.

2. La graduazione delle funzioni, nel rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

3. Il direttore regionale è, limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinato agli altri dirigenti assegnati alla direzione. Il dirigente di settore è sovraordinato ai dirigenti assegnati al settore.

Art. 20.

Accesso alla qualifica di dirigente

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalità tecniche avviene esclusivamente tramite concorso pubblico per esami.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche del comparto ove sono ricomprese le Regioni, inquadrati nell'ottava qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea e che abbiano maturato cinque anni di servizio nelle qualifiche settima e ottava, cumulativamente considerate. Possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche e private purché siano muniti del prescritto titolo di studio.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggioritario rispetto ai posti disponibili di una percentuale da stabilirsi tra il 25 e il 50 per cento, candidati in possesso di diploma di laurea e di età non superiore a 35 anni, per i dipendenti di ruolo il limite di età è elevato a 45 anni.

4. Il corso ha durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di esame-concorso, da un semestre di applicazione presso aziende pubbliche o private ovvero presso la Regione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero maggioritario, rispetto ai posti messi a concorso, di una percentuale pari alla metà di quella stabilita ai sensi del comma 3. Al termine, i candidati sono sottoposti, ai fini della nomina, ad un esame-concorso limitato ai soli posti messi a concorso.

5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Regione.

6. Con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sono definite, per entrambe le modalità di accesso ed in armonia con la disciplina stabilita per i dirigenti

delle amministrazioni statali dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439 (Regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente):

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso. Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi, per il concorso, ovvero nel triennio successivo, per il corso-concorso. In tali casi le relative nomine sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora la procedura concorsuale venga espletata prima;

b) la percentuale dei posti da riservare al personale di ruolo della Regione nel concorso per titoli ed esami;

c) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

7. In assenza di apposita scuola regionale di formazione dei dipendenti e dirigenti, per l'espletamento delle procedure del corso-concorso possono essere stipulate convenzioni con Università od Istituti specializzati.

Art. 21.

Posizioni tecnico-professionali e di staff

1. All'interno delle Direzioni regionali, delle Strutture speciali di cui all'art. 14 lettere a), b), c), d) ed e) e dei Settori possono essere previste singole posizioni dirigenziali tecnico-professionali per l'assolvimento di prestazioni di natura professionale quali disciplinate dai rispettivi ordinamenti professionali di riferimento.

2. Oltre alle posizioni di cui al comma 1 possono essere previste singole posizioni di staff per lo svolgimento di funzioni tecniche, ispettive, di vigilanza, di consulenza, di studi e di ricerca.

3. Le posizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere complessivamente il 40 per cento del numero indicato all'art. 11, comma 3.

4. All'istituzione, modifica e soppressione delle posizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con deliberazione della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, su proposta del direttore regionale interessato.

Art. 22.

Attribuzioni del dirigente

1. Il dirigente di settore, il dirigente di progetto, il dirigente in posizione tecnico-professionale, il dirigente di staff, secondo le specifiche attribuzioni:

a) dirigono la struttura organizzativa assegnata, verificano i risultati e controllano i tempi, i costi e i rendimenti dell'attività amministrativa;

b) provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

c) svolgono funzioni tecnico professionali, ispettive, di vigilanza, consulenza, studio e ricerca;

d) verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività del personale e della struttura diretta;

e) provvedono, al pari del direttore regionale, alle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ad ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, con riferimento alle proprie competenze;

f) effettuano la contestazione degli addebiti, curano l'istruttoria del procedimento disciplinare e applicano le sanzioni fino al richiamo scritto (censura), nei confronti del personale operante a supporto per lo svolgimento dell'attività di competenza;

g) adottano gli atti di gestione del personale e attribuiscono i trattamenti economici accessori definiti dai contratti collettivi di lavoro nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 49, comma 3 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e secondo gli indirizzi forniti dal direttore regionale;

h) sono responsabili dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi e adottano i provvedimenti di cui all'art. 23, comma 5, della legge regionale n. 27/1994;

i) promuovono le liti attive e passive e possono conciliare e transigere se a ciò espressamente delegati dal direttore regionale;

l) presiedono, al pari del direttore regionale, le commissioni di gara, di concorso e stipulano i contratti;

m) rappresentano, agli organi di direzione politica, gli elementi di conoscenza e di valutazione utili per l'assunzione delle decisioni e collaborano con il direttore regionale per la predisposizione della proposta dei programmi attuativi degli obiettivi stabiliti e per quanto altro previsto dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42;

n) formulano proposte al direttore regionale in ordine all'organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

o) coadiuvano il direttore regionale per la risoluzione dei problemi di razionalizzazione e semplificazione delle procedure;

p) impartiscono direttive e indirizzi ai collaboratori;

q) applicano le disposizioni relative alle relazioni sindacali previste dal decreto legislativo n. 29/1993, dai contratti collettivi di lavoro e dalla presente legge.

Art. 23.

Competenze del direttore regionale

1. Il direttore regionale:

a) provvede alla direzione della struttura organizzativa a cui è preposto e all'organizzazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo assegnate, ripartendole tra le strutture della direzione medesima, sulla base di parametri oggettivi quali i carichi di lavoro, le attività ed i procedimenti amministrativi. Provvede, altresì, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 41, alla mobilità del personale all'interno della direzione, sentito il dirigente interessato;

b) propone agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie e ne cura l'attuazione;

c) propone alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza l'istituzione di strutture temporanee, per la realizzazione di specifici progetti che interessano più settori, con l'indicazione delle relative previsioni di bilancio;

d) è responsabile dei procedimenti che interessano una pluralità di settori all'interno della direzione regionale con facoltà di delega ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 27/1994;

e) adotta i provvedimenti di cui all'art. 23, comma 5, della legge regionale n. 27/1994 per i procedimenti di sua competenza;

f) determina, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d), gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, nel rispetto delle procedure previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

g) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e quelli di acquisizione delle entrate;

h) definisce i limiti di valore delle spese che possono essere impegnate dai dirigenti;

i) esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti assegnati alla Direzione;

l) fornisce le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

m) nomina e revoca, su proposta dei dirigenti interessati, i responsabili delle Unità operative organiche ed i titolari delle posizioni di staff non dirigenziali; i provvedimenti di nomina e revoca sono motivati;

n) affida, sentito il dirigente interessato, gli incarichi di consulenza per le questioni complesse attinenti l'esercizio delle funzioni affidate, nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate e nel rispetto dell'art. 6, comma 2;

o) svolge le altre funzioni previste dalla presente legge e quelle non attribuite agli organi di direzione politica.

2. Al fine di ricondurre ad unitarietà l'azione amministrativa per un più efficace perseguimento degli obiettivi fissati dagli organi di direzione politica, ad un numero di direttori non superiore ad otto incrementato di una unità per il Consiglio, può essere attribuita con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, la funzione di coordinamento generale delle Direzioni regionali.

3. Le materie riferite ai singoli coordinamenti generali, ferma restando la distinzione tra funzioni finali e strumentali, sono definite con apposito atto deliberativo della Giunta regionale.

Art. 24.

Competenze dei direttori regionali con funzioni di coordinamento generale

1. Ai direttori regionali ai quali viene affidata la funzione di coordinamento generale di cui all'art. 23, comma, 2, compete, oltre la direzione delle strutture cui sono preposti:

- a) il coordinamento delle Direzioni regionali ed il raccordo delle medesime con l'organo di direzione politica di riferimento;
- b) l'emanazione di disposizioni generali per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi stabiliti dagli organi di direzione politica;
- c) la presentazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza del programma annuale attuativo delle funzioni attribuite e della relazione sui risultati raggiunti nell'anno precedente evidenziando le cause che ne abbiano reso impossibile la realizzazione e proponendo i correttivi necessari;
- d) la convocazione mensile della riunione dei direttori regionali per la verifica del programma di coordinamento e per assicurare il miglior flusso informativo fra le Direzioni regionali;
- e) la proposta alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per ambiti di loro rispettiva competenza dell'istituzione di strutture temporanee per la realizzazione di specifici progetti che interessano più direzioni, con l'indicazione delle relative previsioni di bilancio;
- f) la predisposizione di idonei strumenti per attuare il controllo di gestione all'interno delle direzioni coordinate e la produzione di dati e di elementi alla struttura di cui all'art. 14, comma 1, lettera d);
- g) l'esercizio, previa diffida, del potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti coordinati;
- h) l'annullamento d'ufficio o su denuncia degli atti posti in essere dai dirigenti coordinati viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

Art. 25.

Conferenza dei direttori regionali con funzioni di coordinamento

1. Al fine di realizzare l'unitarietà complessiva dell'azione gestionale ed accrescere l'integrazione tra le strutture organizzative è istituita la Conferenza dei direttori regionali con funzioni di coordinamento integrata dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale. Quando è interessata l'attività del Consiglio regionale, tale conferenza è integrata dal direttore regionale con funzioni di coordinamento del Consiglio regionale e dal Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale.

2. La Conferenza è presieduta dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale ed ha il compito di esprimere pareri e formulare proposte agli organi di direzione politica in merito all'organizzazione complessiva degli uffici ed alla istituzione delle strutture temporanee per la realizzazione di specifici progetti ai sensi dell'art. 12. Il Presidente convoca periodicamente la Conferenza e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.

Art. 26.

Affidamento e revoca della funzione di direttore regionale

1. La Giunta, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, determina, in via preventiva, i criteri per l'affidamento e la revoca della funzione di direttore regionale.

2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, la funzione di direttore regionale è conferita dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, a dirigenti regionali che ne abbiano fatto domanda in possesso del diploma di laurea, di cinque anni di responsabilità dirigenziale e, se richiesta, dell'iscrizione ad albi professionali.

3. I dirigenti di cui al comma 2, devono essere dotati di professionalità adeguata al posto da ricoprire ed agli obiettivi da conseguire nonché di attitudine all'alta direzione. Il relativo curriculum in base al quale è effettuata la nomina contenente tutte le indicazioni necessarie a dimostrare la competenza e l'esperienza del prescelto ed i risultati da lui avanzati nel corso della carriera, è preventivamente pubblicato, nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

4. Entro il limite del 30 per cento dei relativi posti di organico, la funzione di direttore regionale può essere, altresì, conferita, con contratti di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabili una sola volta, a persone estranee all'amministrazione regionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, dell'art. 21 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche, di cinque anni di esperienza in incarichi dirigenziali, nonché dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) età minima di trentacinque anni e massima di sessanta anni;
 - b) diploma di laurea ed iscrizione ad albi professionali se richiesta e documentata qualificazione, nel campo di attività al quale si riferisce la nomina o l'incarico, desunta dal corso di studi e dalle concrete esperienze di lavoro, nonché da eventuali pubblicazioni scientifiche che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).
5. Non possono essere nominati direttori regionali:
- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva, non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;
 - b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
 - c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
 - d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

6. Non possono essere nominati direttori regionali dipendenti regionali licenziati e dipendenti regionali cessati per dimissioni, decadenza o collocamento in quiescenza se non sono trascorsi almeno cinque anni dalle dimissioni, dalla decadenza o dal collocamento a riposo.

7. Ai direttori regionali si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità, previste per i dirigenti regionali.

8. La funzione di direttore regionale è conferita con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile e revocabile in qualunque momento.

9. Il conferimento dell'incarico di direttore regionale a dirigenti regionali determina la risoluzione del diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del contratto previsto al comma 8. Il direttore competente, tra l'altro, in materia di personale, salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa, dispone la riassunzione del dirigente qualora quest'ultimo ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il dirigente riassunto tiene conto dell'anzianità complessivamente maturata dal medesimo nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

10. Dalla data di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al comma 9 è reso indisponibile, per la durata dell'incarico di direttore regionale e per i successivi trenta giorni, un numero di posti nella dotazione organica dirigenziale corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati.

11. Per i dirigenti regionali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la funzione di direttore regionale è conferita anche in deroga al possesso del diploma di laurea e dei cinque anni di responsabilità dirigenziale.

Art. 27.

Affidamento, rotazione e revoca delle altre funzioni dirigenziali

1. La Giunta, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, determina in via preventiva i criteri per l'affidamento, la rotazione e la revoca delle funzioni dirigenziali nel rispetto dei principi stabiliti agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo n. 29/1993 e secondo le modalità stabilite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale.

2. Le funzioni sono conferite, previo parere del direttore regionale interessato, con provvedimento della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza.

3. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, previo parere del direttore regionale, designano i vicari della direzione e del settore che sostituiscono i titolari in caso di assenza o impedimento.

Art. 28.

Durata delle funzioni dirigenziali

1. Le funzioni dirigenziali hanno durata quadriennale e sono rinnovabili. Il rinnovo è disposto prima della scadenza con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, al grado di realizzazione dei programmi e degli obiettivi assegnati nonché al livello di efficienza raggiunto dalla struttura affidata.

2. Le funzioni dirigenziali possono essere revocate con provvedimento della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, adottato nel rispetto dei criteri di cui all'art. 27, comma 1.

Art. 29.

Trattamento economico della dirigenza

1. Il trattamento economico dei dirigenti è determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale.

2. Il trattamento economico dei direttori regionali e dei direttori regionali con funzioni di coordinamento, concordato fra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza ed i singoli interessati nell'ambito del contratto di cui all'art. 26, comma 8, è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. In ogni caso tale trattamento non può essere superiore a quello massimo del responsabile di settore incrementato del 65 per cento.

3. Gli oneri relativi al trattamento economico di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio regionale ed iscritti in un apposito capitolo di spesa.

Art. 30.

Responsabilità dirigenziali

1. I direttori regionali e i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui sono preposti, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate, della osservanza delle direttive generali emanate dagli organi di direzione politica.

2. All'inizio di ogni anno e comunque non oltre il 31 gennaio i dirigenti presentano al direttore regionale, e questi alla Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, determina, in via preventiva, i criteri di valutazione dei risultati della dirigenza, nel rispetto della disciplina stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale.

4. Per la verifica dei risultati di cui al comma 1, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, si avvalgono del nucleo di valutazione di cui all'art. 31.

5. Qualora l'inosservanza delle direttive o il risultato negativo della gestione siano accertati nei confronti di un dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato, la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, dispongono la risoluzione del contratto.

6. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 31.

Il nucleo di valutazione

1. La Giunta regionale istituisce, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per l'espletamento delle attività previste dall'art. 20 del decreto legislativo n. 29/1993, e dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente, un nucleo di valutazione.

2. Il nucleo, anche su indicazione degli organi di direzione politica, determina i criteri e, almeno annualmente, i parametri di riferimento per svolgere le attività di cui al comma 1. Il nucleo supporta, altresì, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza nella determinazione della graduazione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 39, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente.

3. Il nucleo di valutazione è composto dal responsabile della struttura di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), da due direttori regionali del ruolo della Giunta regionale, da uno del ruolo del Consiglio designati, rispettivamente, dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo e da tre esperti esterni all'amministrazione provvisti di comprovata esperienza e qualificazione nelle discipline del controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale. Tali esperti sono nominati dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile. Uno degli esperti è designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4. I componenti del nucleo di valutazione di cui al comma 3 hanno accesso ai documenti amministrativi e possono chiedere oralmente o per iscritto informazioni o copie di atti o documenti ai responsabili delle strutture.

5. Il nucleo di valutazione trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione su tutto il lavoro svolto.

Art. 32.

Conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza fra i settori della Direzione regionale sono risolti con decisione del direttore regionale, sentiti i dirigenti interessati.

2. Analoghe controversie che dovessero insorgere tra le Direzioni regionali vengono definite con provvedimento della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, sentiti i direttori regionali e il coordinatore generale interessati.

Art. 33.

I Gruppi di lavoro

1. Al fine di garantire la massima flessibilità organizzativa, i dirigenti, nell'ambito della rispettiva struttura cui sono preposti, possono istituire Gruppi di lavoro per far fronte a particolari situazioni.

2. Analogamente provvede la Giunta regionale previo parere della Conferenza di cui all'art. 25 per far fronte a situazioni di lavoro che interessano più aree di coordinamento.

Capo V

I RESPONSABILI DELLE UNITÀ OPERATIVE ORGANICHE,
DI STRUTTURE FLESSIBILI, DI POSIZIONI TECNICO PROFESSIONALI

Art. 34.

I responsabili delle Unità operative organiche, di Strutture flessibili, di posizioni tecnico professionali

1. In attesa che venga definita la categoria dei quadri di cui all'art. 36, comma 4, la qualifica di quadro viene provvisoriamente riconosciuta, escluso ogni effetto sul trattamento economico e giuridico, a personale di ottava qualifica funzionale a cui è affidato uno dei seguenti incarichi:

- a) responsabilità di Unità operativa organica;
- b) responsabilità di Struttura flessibile (Progetto);

c) svolgimento di attività di carattere professionale di cui all'art. 30 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34 (Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo sindacale di comparto, per il triennio 1985/1987).

2. I titolari degli incarichi di cui al comma 1, lettere a) e b), organizzano e sono responsabili dell'attività di competenza dell'Unità operativa organica o del Progetto. A tal fine impartiscono direttive e formulano indirizzi specifici ai collaboratori e coadiuvano il dirigente per la risoluzione dei problemi di razionalizzazione e semplificazione delle procedure con proposte e suggerimenti.

Capo VI

DOTAZIONI ORGANICHE E ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 35.

Ridefinizione delle strutture e delle dotazioni organiche

1. Previa informazione alle rappresentanze sindacali firmatarie dei Contratti collettivi di lavoro del personale dipendente, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, ridetermina periodicamente e comunque a scadenza triennale le dotazioni organiche dell'ente.

2. Il Consiglio regionale, con le modalità di cui al comma 1, provvede alla rideterminazione delle dotazioni organiche, ogniqualvolta si renda necessario adeguare le strutture e le piante organiche a disposizioni statali che prevedano trasferimenti o deleghe di funzioni amministrative alle Regioni nonché dalle medesime agli Enti locali.

3. Qualora la rideterminazione delle dotazioni organiche comporti maggiori oneri finanziari si provvede con legge di copertura.

4. Negli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, si osservano le finalità generali della presente legge e i criteri di cui all'art. 5.

Art. 36.

Disciplina del rapporto di lavoro

1. I rapporti individuali di lavoro e di impiego del personale sono regolati contrattualmente.

2. La Regione osserva gli obblighi assunti con i contratti collettivi stipulati ai sensi del Titolo III del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche.

3. Al personale regionale distaccato presso gli Uffici della Unione europea o presso uffici di collegamento regionali, sono riconosciute le speciali indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri).

4. La Regione riconosce la categoria dei quadri prevista dall'art. n. 2095 del codice civile. Il numero delle posizioni direttive cui attribuire la qualifica di quadro, il trattamento giuridico ed economico sono determinati secondo le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 37.

Assunzioni e requisiti di accesso

1. L'assunzione agli impieghi nella Regione avviene nel rispetto dei principi fissati dall'art. 36 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche. La graduatoria concorsuale, approvata dall'organo competente, rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

2. Gli assunti all'impiego sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a quattro anni, con la esclusione in tale periodo della possibilità di trasferimenti, comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica posseduta. Non può essere inoltre attivato alcun trasferimento, comando o distacco ove la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza lo consenta espressamente.

3. Per le incompatibilità, il cumulo di impieghi e il conferimento di incarichi si applicano la normativa regionale in materia e le altre disposizioni contenute nell'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta formulata d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, disciplina con regolamento i requisiti di accesso all'impiego regionale e le modalità concorsuali in armonia con la normativa prevista per le amministrazioni statali ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 29/1993 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).

Art. 38.

Mansioni

1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

2. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal dirigente della struttura organizzativa cui è assegnato, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.

3. La utilizzazione del personale in mansioni superiori, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 57 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche nonché dei criteri generali elaborati dalla Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, è disposta dal direttore regionale per le funzioni dirigenziali e dai competenti dirigenti di Settore per le funzioni relative alle altre qualifiche funzionali.

Art. 39.

Responsabilità

1. Per i dipendenti regionali, fatto salvo per la sola dirigenza quanto disposto dall'art. 30, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 40.

Procedimento disciplinare e collegio arbitrale

1. Per le procedure, le modalità ed i termini concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari si osservano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e le disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche.

2. Il direttore regionale competente, tra l'altro, in materia di personale, provvede alla contestazione degli addebiti e all'irrogazione delle sanzioni superiori al rimprovero scritto (censura). Per i dipendenti assegnati agli uffici di comunicazione di cui all'art. 14, comma 1, lettera g), al Gabinetto della Presidenza del Consiglio Regionale di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), al Gabinetto del Presidente della

Giunta Regionale di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), ai Gruppi Consiliari di cui all'art. 14, comma 1, lettera h) e all'Ufficio per il difensore civico di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), provvede in ogni caso il direttore regionale competente, tra l'altro, in materia di personale.

3. Il Collegio arbitrale di disciplina si compone di cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui un rappresentante della Giunta regionale e un rappresentante dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno scelto, di comune accordo, tra avvocati con almeno cinque anni di iscrizione agli albi professionali. Se l'accordo non interviene entro trenta giorni dalla data della prima riunione dei rappresentanti delle due parti, l'amministrazione richiede la designazione del Presidente all'Ordine degli avvocati e procuratori di Torino.

4. All'esecuzione della decisione del Collegio arbitrale provvede il direttore regionale competente, tra l'altro, in materia di personale.

5. Con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e sentite le rappresentanze sindacali così come individuate dai Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente, sono stabilite le modalità e i criteri per la designazione dei rappresentanti dell'amministrazione e dei rappresentanti dei dipendenti e per garantire che il collegio operi con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialità.

6. L'entità dei compensi spettanti ai componenti del Collegio arbitrale, nonché le condizioni e le modalità di erogazione sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 41.

Mobilità del personale

1. Nei limiti della dotazione organica la Regione promuove, in relazione ai fabbisogni ed alle esigenze di operare un riequilibrio fra eccedenze e vacanze delle proprie strutture, l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità, di riconversione professionale e di reclutamento del personale quale strumenti di miglioramento organizzativo, di arricchimento professionale nonché al fine di perseguire le pari opportunità.

2. I criteri per l'attuazione della mobilità del personale sono disciplinati dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni, delle norme contenute nel decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e nei Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente.

3. Il personale che non ottemperi ad eventuali trasferimenti d'ufficio disposti nel rispetto della disciplina di cui al comma 1 è collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 72 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

4. La mobilità fra le direzioni regionali, fra la Regione e le altre amministrazioni pubbliche è disposta con provvedimento del direttore regionale competente, tra l'altro, in materia di personale, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1.

Art. 42.

Partecipazione del comitato per le pari opportunità

1. La Regione consulta il comitato per le pari opportunità sulle misure generali che incidono sulla qualità dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, nonché sugli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici con particolare riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunità.

2. Al fine di favorire la consultazione di cui al comma 1 e promuovere le misure previste dalla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, nonché dalle direttive dell'Unione europea, la Regione organizza periodiche sessioni di incontri, anche su richiesta del comitato.

Capo VII

NORME RELATIVE AL PERSONALE DEL RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 43.

Strutture del Consiglio regionale

1. Le Direzioni regionali del Consiglio regionale sono aggregate in un'unica area di coordinamento.

2. Il direttore regionale cui è affidato il coordinamento delle Direzioni del Consiglio, assume la denominazione di «Segretario generale del Consiglio regionale» e provvede, tra l'altro, alle funzioni di cui all'art. 81, comma 2, dello Statuto relativamente al Consiglio e in particolare:

a) coordina le funzioni connesse agli aspetti giuridico-normativi dell'attività degli organi del Consiglio;

b) svolge, avvalendosi delle strutture consiliari, il controllo della qualità tecnica della produzione normativa.

Art. 44.

Competenze dell'ufficio di Presidenza

1. Sono di competenza dell'Ufficio di Presidenza e del Presidente del Consiglio regionale le attribuzioni e gli adempimenti relativi all'organizzazione degli uffici e alla gestione del personale in servizio presso il Consiglio che la legislazione regionale vigente assegna rispettivamente alla Giunta regionale e al Presidente della Giunta.

2. Spetta inoltre all'Ufficio di Presidenza, relativamente alle strutture del Consiglio regionale:

a) l'approvazione del piano annuale delle assunzioni da recepirsi, quale componente autonoma, nel piano occupazionale della Regione deliberato dalla Giunta;

b) l'indizione delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti come individuati nel piano delle assunzioni salvo che non si proceda con concorsi unici per i ruoli della Giunta e del Consiglio;

c) la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi, banditi distintamente per il ruolo del Consiglio regionale attenendosi alle disposizioni della legge regionale 25 luglio 1994, n. 26 (Norme sulle Commissioni Giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali regionali). In tal caso, uno dei membri è nominato su designazione della Giunta.

Art. 45.

Competenze in materia di gestione del personale

1. Al direttore regionale del ruolo del Consiglio, competente fra l'altro in materia di personale, sono attribuiti tutti i provvedimenti che la presente legge assegna al direttore regionale competente in materia di personale del ruolo della Giunta ivi compresi quelli di cui all'art. 40, comma 2.

2. Il medesimo direttore integra la delegazione trattante di parte pubblica prevista dai Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente ogniquale volta la trattativa interessi anche il personale del ruolo del Consiglio.

Art. 46.

Mobilità del personale tra i ruoli del Consiglio e della Giunta regionale

1. Il personale in servizio presso la Giunta o presso il Consiglio regionale può a domanda essere trasferito da uno all'altro ruolo organico secondo i criteri e con le modalità previste dall'art. 41.

2. Tra le strutture del Consiglio e della Giunta regionale la mobilità è attuata d'intesa fra i direttori regionali competenti, tra l'altro, in materia di personale dei rispettivi ruoli.

Art. 47.

Servizi comuni

I. Previa intesa tra l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale può essere disposta attraverso uno specifico regolamento, la gestione comune di alcuni istituti attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale. In tal caso i relativi provvedimenti sono assunti dall'Organo o dal dirigente competenti per il personale assegnato al ruolo della Giunta.

Capo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48.

Prima attuazione della struttura

1. La dotazione organica del personale del ruolo della Giunta regionale e del ruolo del Consiglio determinata complessivamente, sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro, in rispettive n. 3.054 e n. 296 unità, è la seguente:

a) ruolo della Giunta regionale:

qualifica seconda	=
qualifica terza	64
qualifica quarta	371
qualifica quinta	70
qualifica sesta	635
qualifica settima	713
qualifica ottava	912
qualifica «dirigente»	289

b) ruolo del Consiglio regionale:

qualifica seconda	=
qualifica terza	27
qualifica quarta	34
qualifica quinta	12
qualifica sesta	79
qualifica settima	71
qualifica ottava	49
qualifica «dirigente»	24

2. La dotazione organica di cui al comma 1 non comprende le dotazioni organiche dei gruppi consiliari che, non essendo predefiniti, sono da considerarsi aggiuntive nella loro effettiva consistenza.

3. Alla dotazione organica complessiva a regime della qualifica dirigenziale stabilita in n. 313 unità, con una riduzione pari al 35 per cento rispetto a quella risultante dalla ricognizione di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sono aggiunte, in fase transitoria e sino ad esaurimento, tante posizioni dirigenziali di staff quante sono necessarie per ricomprendere in organico tutti i dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. La graduale eliminazione delle posizioni ad esaurimento dei ruoli della Giunta e del Consiglio avviene a mano a mano che si verificano cessazioni dal servizio di dirigenti. Si attua la mobilità dei dirigenti tra i due ruoli fino al raggiungimento della dotazione organica complessiva prevista a regime. Inoltre:

a) si prevede il blocco dell'accesso dall'esterno al turn-over dirigenziale ad eccezione dei posti resisi disponibili relativi alle funzioni di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), che non possono essere coperti con il personale dirigenziale in servizio;

b) si dispone la mobilità verso enti strumentali o dipendenti dalla Regione o altri Enti locali previa definizione degli accordi previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale;

c) si prevedono con legge le misure flessibili nella gestione delle risorse umane come consentito dall'art. 1, comma 12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive competenze, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, e nei termini sottoindicati provvedono:

a) entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento deliberativo di istituzione delle Direzioni regionali alla nomina dei rispettivi direttori e dei titolari delle strutture di cui all'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e);

b) entro i successivi venti giorni con le modalità di cui all'art. 27, comma 1, alla nomina dei dirigenti di settore e alla assegnazione e nomina dei dirigenti in posizione tecnico-professionali e di staff.

5. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive competenze, assegnano il personale alle Direzioni e alle Strutture speciali di cui all'art. 14 ed i direttori, sentiti i dirigenti assegnati alle Strutture, procedono, entro dieci giorni, al riparto del personale all'interno della Struttura e alla nomina dei responsabili di Unità operativa organica con le modalità di cui all'art. 23, comma 1, lettera m).

6. Durante i periodi di tempo previsti ai commi 4 e 5, continuano ad operare le previgenti strutture e restano validi gli incarichi affidati.

Art. 49.

Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione

1. Per gli enti strumentali e dipendenti dalla Regione, comprese le agenzie territoriali per la casa di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata - Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65), i provvedimenti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio regionale e della Giunta sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Gli enti di cui al comma 1, qualora non vi abbiano già provveduto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta regionale la proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica, evidenziando i relativi oneri, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e della legge n. 537/1993. La Direzione regionale competente presenta, indicando i relativi mezzi di copertura, il relativo provvedimento alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ente dipendente. Decorsi complessivamente novanta giorni dalla predetta data senza che la Giunta abbia adottato un provvedimento la proposta si intende approvata. Fino all'approvazione della proposta l'ente non può attivare nuove procedure di assunzione di personale.

3. Qualora, a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 2, risultino disponibilità di posti di livello dirigenziale, gli enti di cui al comma 1, prima di procedere al reclutamento del relativo personale, esperiscono procedure di mobilità con la Regione.

4. Gli enti di cui al comma 1, provvedono periodicamente e comunque a scadenza triennale a presentare alla Giunta regionale, per l'approvazione, una proposta di rideterminazione della dotazione organica, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 31, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche e della legge 537/1993.

5. Negli enti di rilevanti dimensioni e complessità organizzativa, la cui dotazione organica preveda una pluralità di posizioni dirigenziali, il Consiglio regionale può autorizzare, con deliberazione adottata su proposta della Giunta, l'istituzione di una struttura dirigenziale di livello corrispondente a quello della direzione regionale di cui alla presente legge.

6. Per la prima copertura dei posti vacanti della dotazione organica ridefinita ai sensi del comma 2, gli Enti hanno facoltà di prevedere modalità concorsuali e requisiti di ammissione in analogia a quanto previsto all'art. 50.

Art. 50.

Norma transitoria

1. L'Amministrazione regionale con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei confronti del personale di ruolo in servizio alla stessa data, dà attuazione all'art. 34 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 36, ascrivendo le figure professionali elencate nella tabella 1 allegata alla legge medesima alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa provvedendo, alla conseguente operazione di riduzione ed aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, n. 81 posti di ottava qualifica funzionale del ruolo della Giunta sono riservati allo scopo di consentire l'istituzione, con delibera della Giunta regionale, di un profilo professionale per le attività in materia di sviluppo e divulgazione agricola. La prima copertura dei posti avviene mediante concorso unico per titoli ed esami, riservato ai dipendenti regionali in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di laurea attinente e di un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella settima qualifica funzionale.

3. Alla copertura del 70 per cento dei rimanenti posti di organico dell'ottava qualifica funzionale dei ruoli della Giunta regionale e del Consiglio regionale unitariamente considerati, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede in via eccezionale per una sola volta, mediante concorsi unici per titoli ed esami e per profili professionali riservati ai dipendenti di ruolo rivestenti la qualifica immediatamente inferiore in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di laurea ovvero del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso e di un'anzianità di servizio nella qualifica immediatamente inferiore di almeno tre anni.

4. Alla copertura del 60 per cento dei posti di organico della settima qualifica funzionale dei ruoli della Giunta regionale e del Consiglio regionale unitariamente considerati, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge ed incrementati da quelli resisi disponibili a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai commi 2 e 3, si provvede in via eccezionale per una sola volta, mediante concorsi unici per titoli ed esami e per profili professionali riservati ai dipendenti di ruolo rivestenti la qualifica immediatamente inferiore in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di laurea ovvero del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno per il posto messo a concorso e di un'anzianità di servizio nella qualifica immediatamente inferiore di almeno tre anni.

5. Alla copertura del 60 per cento dei posti di organico della sesta qualifica funzionale dei ruoli della Giunta regionale e del Consiglio regionale unitariamente considerati, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge ed incrementati da quelli resisi disponibili a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 4, si provvede in via eccezionale per una sola volta, mediante concorsi unici per titoli ed esami e per profili professionali riservati ai dipendenti di ruolo rivestenti la qualifica immediatamente inferiore in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di maturità ovvero del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno per il posto messo a concorso e di un'anzianità di servizio nella qualifica immediatamente inferiore di almeno tre anni. Per il personale di cui al comma 1, l'anzianità di servizio richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi interni, si computa cumulando quella posseduta nella qualifica di appartenenza con quella maturata nella qualifica immediatamente inferiore. Trova applicazione l'art. 20 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell'accordo relativo al Contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni per il periodo 1982/1984. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali numeri 22/1974, 74/1979, 5/1981).

6. Alla copertura dei posti di quinta qualifica funzionale vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge ed incrementati da quelli resisi disponibili a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 5, si provvede in via eccezionale per una sola volta, mediante concorsi unici per titoli ed esami e per profili professionali riservati ai dipendenti di ruolo rivestenti la qualifica imme-

diatamente inferiore in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero del diploma di licenza della scuola media inferiore e di un'anzianità di servizio nella qualifica immediatamente inferiore di almeno tre anni.

7. Alla copertura del 40 per cento dei posti di organico della quarta qualifica funzionale dei ruoli della Giunta regionale e del Consiglio regionale unitariamente considerati, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge ed incrementati da quelli resisi disponibili a seguito delle procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6, si provvede in via eccezionale per una sola volta, mediante concorsi unici per titoli ed esami e per profili professionali riservati ai dipendenti di ruolo rivestenti la qualifica immediatamente inferiore in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di licenza della scuola media inferiore ovvero della licenza elementare e di un'anzianità di servizio nella qualifica immediatamente inferiore di almeno tre anni.

8. Nella prima applicazione della presente legge e, comunque non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla copertura dei posti dei ruoli della Giunta regionale e del Consiglio regionale resisi disponibili nella qualifica di dirigente si provvede mediante concorsi unici per titoli ed esami. Ai concorsi sono ammessi a partecipare i dipendenti regionali inquadrati nell'ottava qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea e dell'anzianità di servizio di almeno cinque anni nell'ottava e settima qualifica cumulativamente considerate, ovvero, esclusi i posti relativi alle funzioni di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), i dipendenti regionali inquadrati a seguito di assunzione tramite concorsi per esami nella ottava qualifica funzionale in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso e che abbiano maturato una anzianità di almeno nove anni di effettivo servizio nella settima e ottava qualifica funzionale cumulativamente considerate.

9. Ai concorsi di cui al comma 8 non sono ammessi i dipendenti che abbiano conseguito l'inquadramento nell'ottava qualifica a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo.

Art. 51.

*Norma transitoria**per l'applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro*

1. Al fine di consentire l'applicazione di quanto previsto dall'art. 38 del Contratto collettivo nazionale di lavoro area dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 10 aprile 1996, dall'art. 4 del successivo Contratto collettivo nazionale di lavoro biennio 1996/1997 sottoscritto in data 27 febbraio 1997, nonché dall'art. 32 del Contratto collettivo nazionale del personale dipendente così come integrato dall'art. 3 del successivo Contratto collettivo nazionale di lavoro biennio economico 1996/1997 sottoscritto in data 16 luglio 1996, le strutture organizzative sono provvisoriamente rideterminate, fino alla data di istituzione delle strutture di cui agli articoli 10, 11 e 14 e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, come risulta dall'allegato A) alla presente legge.

2. Fino alla data di cui al comma 1, le funzioni dirigenziali di cui all'art. 23 sono provvisoriamente attribuite ai dirigenti responsabili di settore, le funzioni dirigenziali di cui all'art. 22 sono attribuite, rispettivamente, ai dirigenti responsabili di servizio, ai dirigenti in posizione di staff professionali e ai dirigenti in posizione di staff secondo la previgente struttura della legge regionale n. 42/1986, le funzioni di cui all'art. 14 sono provvisoriamente attribuite ai responsabili delle strutture previste dalla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, cui sono affidate le corrispondenti attività.

3. Il nucleo di valutazione di cui all'art. 31 è provvisoriamente costituito, fino alla data di cui al comma 1, dai responsabili dei settori Controllo di gestione, Organizzazione, Personale e Segreteria del Consiglio regionale. Il nucleo è attivato con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 52.

Abrogazioni di norme

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare le seguenti norme:

- a) articoli 8, 39, 47 della legge regionale 12 agosto 1974, numero 22;
- b) art. 1 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37;
- c) art. 5, capo II e III, articoli 21, 22, 23, 25, 32, 33, titolo II e gli allegati 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6;
- d) legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73, e relativi allegati;
- e) art. 15, comma 1, della legge regionale 27 gennaio 1981, numero 5;
- f) legge regionale 18 febbraio 1981, n. 6;
- g) legge regionale 2 giugno 1981, n. 17;
- h) legge regionale 3 settembre 1981, n. 38;
- i) legge regionale 23 gennaio 1986, n. 2
- l) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, commi 1, 2, 3, 4 e 6, 21, 23, capo II articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42;
- m) art. 40 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34;
- n) art. 8 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 29;
- o) legge regionale 24 luglio 1989, n. 44;
- p) art. 5 della legge regionale 5 marzo 1992, n. 12;
- q) art. 2, comma 2, della legge regionale 25 luglio 1994, numero 26;
- r) art. 5, comma 1, della legge regionale 25 luglio 1994, numero 27.

2. Vengono abrogate le parole «profili amministrativi» del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

Art. 53.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio in corso e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali negli anni successivi nell'osservanza dei limiti stabiliti in materia da disposizioni statali.

Art. 54.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 8 agosto 1997

GHIGO

(Omissis).

97R0811

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1997, n. 4.

Modifica alla legge regionale 25 giugno 1995, n. 4, concernente «Modifica della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10, «Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea» e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 6 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge

1. Dopo la lettera *c-ter*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 25 giugno 1995, n. 4 è aggiunta la seguente:

«*c-quater*) può conferire finanziamenti ai comuni e alle forme collaborative intercomunali di cui alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 in cui hanno sede le minoranze linguistiche su progetti dagli stessi presentati alla Giunta regionale, finalizzati alla realizzazione di iniziative ai sensi della lettera *c-bis*).».

2. Alla lettera *e-ter*) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 25 giugno 1995, n. 4, le parole «funzionali all'attuazione di iniziative volte alla valorizzazione delle minoranze etniche», sono sostituite dalle parole «, ivi compresi gli acquisti di beni, funzionali all'attuazione di iniziative promosse da enti, istituti ed associazioni, al fine di valorizzare le minoranze etniche e di diffondere, anche attraverso la documentazione storica, l'amicizia, l'integrazione e la pace tra i popoli.».

Art. 2.

Svolgimento di particolari attività

1. Alla fine della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 25 giugno 1995, n. 4, è aggiunta la seguente proposizione «. La Regione può altresì partecipare o concedere patrocinio finanziario ad enti ed associazioni per la realizzazione delle suddette attività, previa emanazione di appositi criteri da approvare con deliberazione della Giunta regionale».

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla lettera *e-ter*) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 25 giugno 1995, n. 4, viene quantificato un onere annuo pari a lire 2.400 milioni.

2. Alla copertura dell'onere di lire 2.400 milioni gravante sull'esercizio 1997 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 2300 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 7 e nei limiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1994, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

Art. 4.

Testo unificato

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unificato le norme contenute nella presente legge con le norme contenute nel testo unificato, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 luglio 1995, n. 12/L.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 26 aprile 1997

GRANDI

Visto: il *Commissario del Governo per la provincia di Trento*: RICCI

97R0950

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1997, n. 5.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1997 (primo provvedimento).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 straord. del 25 agosto 1997)

(Omissis).

97R0951

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1997, n. 6.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 2 settembre 1997)

(Omissis).

97R0952

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 59.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 1996.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 27 agosto 1997)

97R0995

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 60.

IRPET - Rendiconto esercizio finanziario 1996.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 14 agosto 1997)

(Omissis).

97R0825

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 61.

Proroga delle attività celebrative della Repubblica e della Costituzione previste dalla legge regionale 15 marzo 1996, n. 21.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 14 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo Unico

Proroga del termine di cui alla legge regionale 15 marzo 1996 n. 21

1. Il termine del 31 luglio 1997, fissato dall'art. 1, comma 1, legge regionale 15 marzo 1996, n. 21 per il completamento delle attività celebrative del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea Costituente e della promulgazione della Costituzione nonché del 40° anniversario della scomparsa di Piero Calamandrei, è prorogato fino al 30 giugno 1998.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 16 luglio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 31 luglio 1997.

Firenze, 4 agosto 1997

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15/6/1995 n. 221)

97R0826

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 62.

Sostegno alle imprese radiotelevisive e all'editoria locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 14 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed oggetto della legge

1. La Regione, allo scopo di agevolare la più completa espressione delle esigenze e delle istanze presenti nella società toscana, favorisce il più ampio pluralismo del sistema informativo ed editoriale sostenendo la qualificazione e valorizzazione delle imprese di informazione locale, scritta, radiotelevisiva o con altre tecnologie, operanti nella Regione.

2. Al medesimo scopo la Regione svolge attività di sostegno alle iniziative editoriali, anche multimediali, operanti nella Regione, per la qualificazione e l'ammodernamento del settore.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Gli interventi della presente legge sono destinati ai soggetti iscritti nell'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale di cui all'art. 3, che si impegnano a rispettare tutti i codici deontologici dell'informazione, la «Carta dei doveri del giornalista», la «Carta di Treviso» a tutela dell'infanzia.

2. I benefici previsti dalla presente legge non si applicano:

a) alle imprese radiotelevisive che superino i limiti di utilizzo dei tempi di trasmissione dedicati alla pubblicità e/o ad offerte fatte direttamente al pubblico, stabiliti dall'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

b) alle imprese editrici di pubblicazioni che utilizzino più del cinquanta per cento dei propri spazi per inserzioni e messaggi pubblicitari e/o per offerte fatte direttamente al pubblico.

Art. 3.

Elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale

1. È istituito presso il «Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo», che assume la denominazione di «Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo e l'informazione ed editoria locale», l'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale.

2. L'elenco, aggiornato almeno annualmente dal Comitato, è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. In sede di prima applicazione, l'elenco è formato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'elenco è suddiviso in tre sezioni:

- a) elenco delle imprese radiotelevisive;
- b) elenco delle imprese che editano stampa periodica;
- c) elenco delle altre imprese editrici.

4. Hanno titolo all'iscrizione nell'elenco, purché aventi sede legale in Toscana:

a) emittenti radiotelevisive di carattere locale abilitate ad operare in base alla normativa vigente, che abbiano la redazione principale in Toscana, una diffusione prevalente nell'ambito regionale e che trasmettano quotidianamente notizie sulla realtà istituzionale, sociale, economica e culturale della Toscana;

b) emittenti per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale che trasmettano quotidianamente notizie sulla realtà istituzionale, sociale, economica e culturale della Toscana;

c) editori di pubblicazioni periodiche offerte in vendita pubblica o in abbonamento con almeno nove numeri all'anno, che per contenuti, diffusione e sede redazionale risultino finalizzate all'informazione sulla realtà istituzionale, sociale, economica e culturale della Toscana;

d) agenzie di informazione quotidiana che pubblichino almeno 150 notiziari all'anno di informazione locale o regionale;

e) editori di pubblicazioni, anche multimediali, prevalentemente relative alla realtà sociale, economica e culturale della Toscana, che abbiano pubblicato almeno cinque titoli l'anno in vendita pubblica o in abbonamento;

f) editori di quotidiani aventi diffusione locale e comunque con tiratura non superiore a 15.000 copie offerti in vendita pubblica o in abbonamento;

g) consorzi ed altre forme associative costituiti dai soggetti di cui alle lettere precedenti per la gestione di strutture di servizi comuni.

5. L'istanza per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve essere corredata da:

a) documentazione attestante il rispetto degli adempimenti e degli obblighi relativi agli oneri previdenziali per il personale dipendente o, comunque, utilizzato;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare o del legale rappresentante relativa all'art. 2, comma 2;

c) bilancio aziendale relativo all'ultimo esercizio;

d) dichiarazione dell'attività svolta nell'anno precedente.

6. L'atto costitutivo, per le società, e l'attestato di iscrizione nel registro delle imprese sono acquisiti di ufficio dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo e l'informazione ed editoria locale.

7. La perdita accertata dei requisiti di cui al precedente comma 4 comporta la cancellazione dall'elenco da parte del Comitato. A tal fine il Comitato può richiedere ai soggetti iscritti la opportuna documentazione e procedere anche d'ufficio agli opportuni accertamenti.

Art. 4.

Sostegno dell'innovazione tecnologica. Garanzia sussidiaria

1. Fidi Toscana S.p.a. è autorizzata a concedere, nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie che ne disciplinano l'attività, la propria garanzia sussidiaria alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'art. 3, a fronte di operazioni di finanziamento e di locazione finanziaria per gli investimenti relativi all'acquisizione, alla ristrutturazione e all'innovazione delle strutture dei mezzi di produzione e di distribuzione.

2. Le direttive alla Fidi Toscana S.p.a. per la concessione della garanzia sussidiaria di cui al comma 1, sono impartite secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1.

Art. 5.

Sostegno dell'innovazione tecnologica. Interventi contributivi

1. La Regione interviene finanziariamente in favore dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 a sostegno degli investimenti relativi all'acquisizione, alla ristrutturazione ed all'innovazione delle strutture e dei mezzi di produzione e di distribuzione, con preferenza ai consorzi ed alle altre forme associative di cui all'art. 3, comma 4, lettera g).

2. A tal fine, la legge di bilancio determina la specifica quota di finanziamento per gli interventi disposti dalla presente legge.

3. I contributi sono erogati da Fidi Toscana S.p.a. secondo le procedure definite all'art. 6.

4. I benefici non possono, in ogni caso, superare per ogni singolo beneficiario o intervento, la misura del «de minimis» definito dalla Unione Europea.

Art. 6.

Procedure

1. La concessione della garanzia sussidiaria di cui all'art. 4, comma 1, e dei contributi indicati all'art. 5, comma 1, è effettuata da Fidi Toscana S.p.a., sulla base di direttive triennali emanate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, contenenti: gli obiettivi ed i criteri volti a definire le priorità tra le tipologie di intervento; l'entità, le modalità di istruttoria, di concessione e di erogazione dei contributi, nonché le procedure per la rendicontazione e per il controllo della loro efficacia; le ipotesi di revoca e di decadenza dei contributi.

2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di direttive di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla formazione dell'elenco previsto dall'art. 3.

3. Ai fini di cui ai precedenti articoli 4 e 5, la Giunta regionale costituisce specifici fondi presso Fidi Toscana S.p.a.

4. Il Consiglio regionale è informato annualmente dalla Giunta regionale sulle determinazioni di Fidi Toscana S.p.a. relativamente ai benefici di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 7.

Formazione professionale

1. I programmi di cui alla legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 «Nuova disciplina in materia di formazione professionale» prevedono appositi corsi relativi alle qualifiche professionali maggiormente necessarie alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'art. 3.

2. Per le attività di cui al comma 1, è ricercata la collaborazione di enti ed associazioni competenti nei settori di cui alla presente legge.

Art. 8.

Ricerche e rilevazioni

1. La Giunta regionale promuove, tramite il «Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, per l'informazione ed editoria locale» ricerche e rilevazioni della diffusione delle pubblicazioni e degli indici di ascolto delle emittenti, di intesa ed in collaborazione con gli editori di testate periodiche e radiotelevisive.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Gli incentivi finanziari di cui agli articoli 4 e 5 sono erogati a decorrere dall'anno 1998.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge decorrenti dall'esercizio finanziario 1998, si fa fronte con gli stanziamenti disposti dalla corrispondente legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 agosto 1997

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15/6/1995 n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 16 luglio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 31 luglio 1997.

97R0827

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1997, n. 63.

Bilancio di previsione per l'anno 1997 - Assesamento e 2ª variazione.

(Pubblicata nel suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 21 agosto 1997)

(Omissis).

97R0828

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1997, n. 33.

Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 3 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 4 dello Statuto, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane) promuove con la presente legge la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale delle zone montane a beneficio delle popolazioni residenti e delle attività economiche che vi si svolgono.

2. Ai fini della attuazione della presente legge la Regione considera le zone montane quale parte fondamentale del proprio patrimonio storico, culturale, ambientale e socio-economico e ne tiene adeguato conto nella propria azione di programmazione e di indirizzo, con particolare riferimento al Piano regionale di sviluppo, al Piano territoriale regionale ed agli strumenti che ne discendono.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori dei comuni inseriti nelle comunità montane ridelimitate, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), dalla legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (riordino delle comunità montane).

2. La presente legge si applica anche ai territori dei comuni classificati parzialmente montani non inseriti in comunità montana ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge n. 142/1990.

3. Ai fini della presente legge per «comuni montani» si intendono i «comuni facenti parte di comunità montane», fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la cui attuazione valgono le norme di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 20/1996.

Art. 3.

Fondo regionale per la montagna

1. È istituito il Fondo regionale per la montagna alla cui copertura si provvede:

a) con gli stanziamenti annuali a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio;

b) con le quote spettanti alla Regione dal fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge n. 97/1994;

c) con altre quote di finanziamento o di cofinanziamento specificamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato, della Unione europea e di altri enti pubblici.

2. La Giunta regionale ripartisce annualmente fra le comunità montane le somme disponibili in base al Fondo di cui al comma 1 secondo i criteri previsti dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale n. 20/1996.

Art. 4.

Modalità di attuazione degli interventi

1. Il Fondo di cui all'articolo 3 finanzia gli interventi previsti dalla presente legge e può finanziare altri interventi ricompresi nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico e nei programmi annuali operativi di cui agli articoli 24 e 28 della legge regionale n. 20/1996, nonché altre iniziative previste da accordi di programma relativi a servizi ed opere disciplinati dalla normativa statale o regionale.

2. Le comunità montane provvedono ad inserire nei piani e programmi indicati al comma 1 le tipologie di interventi previsti dalla presente legge.

3. Le comunità montane, entro il 30 settembre di ogni anno, inviano alla Regione ed alle province competenti per territorio una relazione sugli interventi realizzati con le assegnazioni di cui all'articolo 3.

Art. 5.

Attuazione dell'articolo 3 della legge regionale n. 20/1996 individuazione delle fasce altimetriche e di svantaggio socio-economico

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 20/1996, al fine della graduazione e differenziazione degli interventi, si individuano, nell'ambito delle comunità montane, quattro categorie di comuni, suddivisi come da tabella «A» allegata alla presente legge, tenuto conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica:

A. classe I: comuni con alto indice di svantaggio;

B. classe II: comuni con medio indice di svantaggio;

C. classe III: comuni con basso indice di svantaggio;

D. classe IV: comuni con minimo indice di svantaggio.

I comuni della classe IV con popolazione inferiore a 500 abitanti sono equiparati a quelli della classe III.

2. Le comunità montane, ove ritenuto necessario al fine di una migliore graduazione e differenziazione degli interventi, possono individuare singole zone o località abitate comprese nei territori comunali, di cui alle classi del comma 1, che posseggano requisiti di particolare svantaggio. Ai fini di cui sopra le comunità montane possono inoltre considerare unitariamente territori compresi in comuni di classi diverse per assicurare un più omogeneo sviluppo degli interventi.

3. Le comunità montane, in attuazione di quanto previsto al comma 2, assicurano priorità agli interventi nei territori ricompresi nei parchi naturali regionali e nelle altre aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni.

4. La Giunta regionale provvede, almeno ogni tre anni, all'aggiornamento dei dati utilizzati ai fini della classificazione di cui alla tabella «A» ed ai conseguenti provvedimenti di riclassificazione. La commissione consiliare competente esprime parere al riguardo entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente. In sede di prima applicazione, tale aggiornamento viene effettuato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Incentivi per l'insediamento nelle zone montane

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei luoghi abitati della montagna, le comunità montane possono concedere incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per dieci anni. Tali agevolazioni possono consistere in contributi a titolo di concorso per le spese di trasferimento, nonché di acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da comuni non montani a comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

2. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi anche a coloro che, pur già residenti in un comune montano con le caratteristiche di cui al comma 3, vi trasferiscono la propria attività da un comune non montano.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni individuati dalla Giunta regionale, sentite le comunità montane, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 97/1994.

4. La Giunta regionale determina le modalità e i criteri per la concessione, ivi compresa la percentuale, dei contributi previsti dai commi precedenti.

5. Le comunità montane possono erogare contributi a favore di residenti in comuni montani, come individuati ai sensi del comma 3, per allacciamenti telefonici o per altre utenze non altrimenti finanziabili di case sparse anche ubicate fuori dai centri storici dei comuni stessi.

6. La priorità attribuita dal paragrafo 4.2.2.3, lettera a) del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale 1992-1995, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 103 del 22 novembre 1994, alle domande di finanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 2 comma 10 della legge 25 marzo 1982, n. 94 (norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) per acquisto e recupero di alloggi da destinare a prima abitazione, relative ad interventi nei centri storici ivi individuati, è estesa ai comuni montani come individuati ai sensi del comma 3.

Art. 7.

Sistemazione idrogeologica

1. Le comunità montane nell'esercizio delle funzioni di bonifica montana ad esse assegnate ai sensi della legge regionale 8 luglio 1982, n. 34 (soppressione dei consorzi di bonifica montana e degli uffici raggruppati), nonché della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modificazioni e sulla base delle previsioni dei piani di bacino individuano, nel Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e nel programma operativo annuale, gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del territorio di competenza.

2. Gli interventi prioritari individuati dalle comunità montane nel programma operativo annuale di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 20/1996 sono parte integrante del programma provinciale previsto dall'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 46 (norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1984, n. 22), per i territori di competenza delle comunità montane.

3. Le comunità montane realizzano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale previsti dalla legge regionale sulla forestazione.

Art. 8.

Piccole opere di manutenzione ambientale

1. Le comunità montane, in applicazione dell'articolo 7 della legge n. 97/1994, possono concedere contributi fino ad un massimo del 75 per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale, rientranti nell'ambito degli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 e riguardanti le proprietà agro-silvopastorali.

2. Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli singoli o associati, anche non a titolo principale nonché i proprietari dei fondi, con il seguente ordine di priorità:

- a) coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale o parziale come definiti dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2328/1991 del Consiglio del 15 luglio 1991 e successive modifiche;
- b) cooperative agricole composte prevalentemente dai soggetti di cui alla lettera a);
- c) consorzi di miglioramento fondiario;
- d) imprenditori agricoli non a titolo principale;
- e) proprietari dei fondi.

3. Le comunità montane, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, stabiliscono le modalità di presentazione delle domande di contributo individuando le tipologie ammesse e gli interventi prioritari, con preferenza per i comuni montani con più elevata propensione al dissesto idrogeologico. Le comunità montane possono prevedere una graduazione dei livelli di contributo in base alle differenti tipologie e localizzazione degli interventi.

Art. 9.

Gestione del patrimonio forestale

1. Le comunità montane, d'intesa con i comuni, le organizzazioni montane e gli altri enti interessati, promuovono la conservazione e la valorizzazione anche a fini economici del patrimonio forestale pubblico e privato anche in applicazione delle direttive e dei regolamenti della Unione europea nonché della vigente normativa statale e regionale tramite:

- a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;
- b) accordi di programma con enti pubblici, previa comunicazione alla Giunta regionale;
- c) costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi;
- d) attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 comma 3 della legge n. 97/1994.

2. Le comunità montane svolgono altresì compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi tramite:

- a) manutenzione e conservazione del territorio a destinazione agro-silvo-pastorale;
- b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico-forestale.

3. Le comunità montane, su delega dei comuni, delle province o della Regione, possono gestire le rispettive proprietà silvo-pastorali.

4. Le comunità montane possono affidare la realizzazione delle attività di cui al comma 2, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 17 comma 1 della legge n. 97/1994, ai coltivatori diretti singoli o associati che abbiano la residenza ed esercitino prevalentemente la loro attività in comuni montani.

5. Le forme di gestione del patrimonio forestale realizzate in attuazione di quanto previsto dal comma 1 possono ottenere contributi, da parte delle comunità montane, secondo quanto previsto dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e successive modificazioni ed integrazioni.

6. La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione dello specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali.

Art. 10.

Azioni a tutela della zootecnia di montagna

1. Per agevolare il processo di ristrutturazione del settore della produzione lattiera nelle zone montane e di consentire alle aziende ivi operanti l'ottenimento di redditi adeguati, le comunità montane possono concedere agli imprenditori agricoli singoli o associati contributi per l'acquisizione delle proprietà di quote latte di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468 (misure urgenti nel settore lattiero caseario) nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui all'articolo 10 della legge stessa, nonché per l'acquisizione dei diritti ai premi per le vacche

nutrici e per gli allevamenti ovicaprini di cui ai regolamenti (CEE) n. 2066/1992 del Consiglio del 30 giugno 1992 e n. 2069/1992 del Consiglio del 30 giugno 1992.

2. La Giunta regionale, sentite le comunità montane, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, determina criteri generali per l'utilizzo delle aree pascolive di proprietà pubblica, individua le tipologie per lo sviluppo della zootecnia, determina i criteri di uso dei pascoli abbandonati o non più convenientemente utilizzati e stabilisce criteri e modalità per la concessione di premi per il trasporto del latte locale, per le mutue bestiame e per l'ingrasso dei vitelli prodotti e allevati nelle zone montane.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi fino ad un massimo del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque nel rispetto di eventuali diverse percentuali di contributo stabilite dalla normativa comunitaria vigente in tale materia tenuto conto di quanto previsto all'articolo 24.

Art. 11.

Azioni per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori

1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le comunità montane possono concedere contributi fino al 90 per cento delle spese notarili relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni.

2. Per incentivare l'accesso dei giovani all'attività agricola, evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, nonché favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13 comma 4 della legge n. 97/1994, la Regione e la Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948 n. 121, accordano la preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, entro i limiti della disponibilità finanziaria stabiliti dalla legge n. 97/1994 per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

- a) coltivatori diretti di età compresa fra i 18 e i 40 anni;
- b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari) delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97/1994;
- c) cooperative agricole con sede e attività in comuni montani i cui soci siano costituiti, per almeno il 40 per cento, da giovani di età compresa fra i 18 e i 40 anni e residenti in comuni montani.

Art. 12.

Contributi per investimenti in agricoltura

1. Allo scopo di migliorare i servizi per le aziende agricole, le comunità montane possono concedere contributi fino al 90 per cento per investimenti, riguardanti una pluralità di aziende agricole, per l'approvvigionamento idrico a fini irrigui e potabili, per la viabilità rurale e per la elettrificazione rurale.

2. Beneficiari delle provvidenze sono in ordine di preferenza:

- a) coltivatori diretti singoli o associati;
- b) imprenditori agricoli a titolo principale o parziale come definiti dall'articolo 5 del reg. (CEE) n. 2328/1991;
- c) cooperative agricole composte prevalentemente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale;
- d) cooperative agricole;
- e) consorzi di miglioramento fondiario;
- f) imprenditori agricoli anche non a titolo principale.

Art. 13.

Tutela prodotti tipici

1. La Giunta regionale definisce con apposito provvedimento i requisiti dei prodotti e le modalità per gli interventi di promozione e di commercializzazione dei prodotti agroalimentari che sono autorizzati ad utilizzare la menzione di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 97/1994 ovvero altre menzioni previste da leggi nazionali o regionali di settore nell'ambito di quanto consentito dalla normativa comunitaria o che possono essere classificati come autentici della montagna ligure.

Art. 14.

Azioni a tutela dell'artigianato e dei mestieri tradizionali delle zone montane

1. La Regione, unitamente alla individuazione delle attività artistiche o tradizionali in situazione di rischio di estinzione ai sensi della legge regionale 14 giugno 1993 n. 28 (incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria) e successive modificazioni, individua i settori artigianali ed i mestieri tradizionali che possono essere classificati come «autentici» della montagna ligure e stabilisce le azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione degli stessi.

Art. 15.

Trasporti pubblici e scolastici

1. Nei comuni montani con meno di 5000 abitanti e nelle località abitate con meno di 500 abitanti comprese negli altri comuni montani aventi più di 5000 abitanti, individuate dalla Regione, le comunità montane, su delega dei comuni, possono organizzare e gestire il trasporto di persone e merci utilizzando i mezzi autorizzati al servizio pubblico comunque disponibili sul territorio e perseguendo l'integrazione con i servizi di linea già funzionanti, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione.

2. L'organizzazione e la gestione del servizio di cui al comma 1 è disciplinata dalla Comunità montana con apposito regolamento approvato dal Consiglio generale.

3. La Regione concede i contributi di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 maggio 1980 n. 23 (norme in materia di assistenza scolastica e promozione del diritto allo studio) direttamente alle comunità montane qualora le stesse siano delegate dai comuni alla gestione del servizio di trasporto scolastico.

4. La Regione concede altresì direttamente alle comunità montane, nei casi di cui al comma 3, i contributi per l'esercizio dell'attività di cui agli articoli 2 comma 1 lettera a) e 21 della legge regionale n. 23/1980 in presenza di particolari esigenze connesse al servizio di trasporto scolastico.

Art. 16.

Organizzazione dei servizi scolastici

1. Al fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale offerta di scuola materna e dell'obbligo, nonché di opportunità formative, superiori e professionali, la Regione, in attuazione dell'articolo 20 della legge n. 97/1994, promuove appositi accordi di programma tra la competente amministrazione scolastica e gli enti locali interessati.

2. Gli accordi di cui al comma 1 perseguono un'efficiente ed efficace offerta di sedi, di trasporti e di altri servizi per l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e sono attuati d'intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali competenti, anche attraverso la costituzione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 97/1994.

3. Le comunità montane, per dare impulso alla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, promuovono il coordinamento tra i comuni interessati per la predisposizione di proposte adeguate alle specifiche realtà territoriali e sociali delle aree interessate.

Art. 17.

Sportello del cittadino e informatizzazione

1. Al fine di ovviare agli svantaggi e alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 97/1994, in collaborazione con Regione, province, comuni e amministrazioni periferiche della pubblica amministrazione.

2. La Regione, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, emana direttive per la progettazione del suddetto sistema informatico.

Art. 18.

Interventi storico culturali

1. La Giunta regionale in collaborazione con le province, le comunità montane e gli enti parco promuove e favorisce la conservazione e la conoscenza del patrimonio storico culturale della montagna ligure, indicandone i diversi livelli di protezione e di valorizzazione ed adottando altresì ogni opportuna iniziativa volta alla valorizzazione di tali beni, ivi comprese adeguate iniziative per lo studio e la conoscenza dei luoghi interessati.

2. Le attività di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle proprie della documentazione e della conservazione dei beni materiali, vengono realizzate secondo le indicazioni dei competenti organi statali e regionali.

3. Le comunità montane, nell'ambito della propria programmazione e in raccordo con le leggi specifiche di settore, promuovono altresì:

a) l'attività di musei e mostre permanenti di cultura popolare e contadina volti a preservare le testimonianze sulla vita e sul lavoro delle comunità locali delle epoche passate;

b) le manifestazioni più significative delle tradizioni e del folklore locali tramandate da associazioni o gruppi ufficialmente costituiti e riconosciuti dalla comunità montana in cui operano.

Art. 19.

Servizi sociali

1. Le comunità montane sono individuate ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 97/1994 quali enti locali cui possono essere attribuite le funzioni comunali associate in materia di servizi sociali nonché la gestione dei servizi stessi.

2. Le comunità montane, in particolare al fine di corrispondere ai bisogni della popolazione insediata nei comuni montani, promuovono la realizzazione dei servizi e delle strutture sociali per le persone anziane, nonché la realizzazione di strutture sociali di formazione e di orientamento per le persone giovani.

3. Per le finalità indicate dal comma 2 si osservano le disposizioni di cui alla normativa regionale vigente in materia di riordino dei servizi sociali.

Art. 20.

Individuazione dei centri abitati ai fini fiscali

1. La Giunta regionale provvede ad individuare i centri abitati aventi meno di 500 abitanti residenti e compresi nei comuni montani con più di 1.000 abitanti residenti, ai fini della applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge n. 97/1994.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è aggiornata annualmente.

Art. 21.

Comitato regionale permanente per la montagna

1. È istituito il Comitato regionale permanente per la montagna, che viene costituito con decreto del presidente della Giunta regionale.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è così composto:

a) l'assessore regionale con delega per le zone montane, o suo delegato, che lo presiede;

b) il direttore del dipartimento competente;

c) i presidenti delle province o assessori dagli stessi delegati;

d) i presidenti delle comunità montane o assessori dagli stessi delegati;

e) i presidenti degli enti parco o consiglieri dagli stessi delegati.

3. Il Comitato ha lo scopo di individuare le opportune iniziative che possono essere perseguite dagli enti interessati nella applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di altre norme volte alla promozione e valorizzazione delle zone montane. Al riguardo può formulare indirizzi e proposte relativi all'insieme delle politiche regionali finalizzate allo sviluppo delle zone montane.

4. Partecipa alle sedute del Comitato un dirigente, appositamente incaricato dall'assessore alle zone montane, il quale cura la segreteria del Comitato ed ogni altro adempimento inerente il funzionamento dello stesso.

5. Il presidente può invitare alle riunioni del Comitato rappresentanti di organismi istituzionali ovvero funzionari qualora ciò possa essere utile in relazione all'argomento trattato.

Art. 22.

Progetti pilota di carattere regionale

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato permanente di cui all'articolo 21 e sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, può approvare progetti pilota a carattere regionale, in numero di almeno uno per provincia, ed aventi lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate e continuative nel territorio delle zone montane, volte a valorizzare interventi di tutela e sviluppo della montagna ligure, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della presente legge e con particolare riferimento a progetti che si propongono di rappresentare esempi di attività economicamente valide e riproducibili.

2. Nel provvedimento regionale di approvazione di progetti pilota viene indicata, per ciascuno di essi, l'entità del finanziamento e le modalità di gestione dello stesso, con la relativa copertura finanziaria, tenendo conto della opportunità di coinvolgere, in maniera integrata, soggetti istituzionali pubblici e privati.

3. Un progetto pilota non può avere, in quanto tale, una durata superiore ad un triennio, al termine del quale la prosecuzione della gestione del progetto e delle azioni connesse è posta a carico dei soggetti gestori.

4. Le proposte relative ai progetti pilota possono essere presentate alla Regione da una provincia, oppure da almeno due comunità montane, anche su delega di più comuni facenti parte delle comunità montane stesse.

Art. 23.

Relazione annuale sulle politiche per la montagna

1. Ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sull'andamento delle politiche per la montagna. Tale relazione tiene conto degli indirizzi assunti e degli interventi effettuati, fornendo altresì dati circa l'utilizzo dei fondi di cui alla presente legge, fornendo notizie circa l'attività e la capacità delle comunità montane, riferendo anche sugli interventi dei progetti pilota nonché circa le altre attività regionali connesse all'attuazione della presente legge. A tal fine la Giunta regionale utilizza, fra l'altro, gli elementi di valutazione contenuti nella relazione prevista dall'articolo 4 comma 3.

Art. 24.

Limiti nel cumulo dei contributi

1. I contributi che possono essere concessi in applicazione delle disposizioni della presente legge, unitamente a quelli che possono essere concessi per analoghe finalità in base a disposizioni comunitarie, statali e regionali, tra loro cumulati, non possono superare le percentuali massime di contributo previste dalle disposizioni stesse.

Art. 25.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 11.356.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1997 ed istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:

7615 «Fondo regionale per la montagna finanziato con risorse regionali» per memoria;

7620 «Fondo regionale per la montagna finanziato con risorse statali vincolate» con lo stanziamento di lire 11.356.000.000 in termini di competenza e di cassa;

7625 «Fondo regionale per la montagna finanziato con risorse comunitarie» per memoria.

2. Per le finalità di cui all'articolo 22, è istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno 1997 il capitolo 7630 «Finanziamento dei progetti pilota per la promozione di iniziative ed azioni di tutela e sviluppo delle zone montane» per memoria.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 26.

Norma transitoria

1. Gli effetti degli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 22 decorreranno dal giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo.

Art. 27.

Norme di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione gli effetti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 20/1996, decorrono dal giorno successivo alla sua approvazione da parte della provincia ai sensi dell'articolo 26 della legge stessa.

2. In sede di prima applicazione il programma annuale operativo, di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 20/1996, viene trasmesso dalle comunità montane alle province unitamente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico per l'approvazione contestuale ed è relativo al primo anno di validità del piano pluriennale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 agosto 1997

MORI

(Omissis).

97R0860

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 59.

Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Tronto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge dà attuazione all'art. 15, comma 1, lettera a), punto 6) della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, in osservanza dell'intesa raggiunta tra le regioni Marche, Abruzzo e Lazio per la costituzione ed il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Tronto, approvato dal Consiglio regionale della Regione Marche con deliberazione n. 49 del 15 ottobre 1991, dalla Regione Abruzzo con deliberazione di Consiglio n. 19/36 del 21 maggio 1991 e dalla Regione Lazio con deliberazione decreto della Giunta regionale Lazio n. 3735 del 18 maggio 1991.

Art. 2.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'intesa interregionale, l'Autorità di Bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti pubblici territoriali e con gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico del fiume Tronto. Essa si avvale delle strutture organizzative delle regioni, di gruppi di lavoro organizzati al di fuori dell'orario di lavoro tra il personale tecnico degli enti locali del bacino del Tronto e di altre strutture tecniche pubbliche statali e non, dotate di specifiche competenze, con l'assegnazione di specifici incarichi o con la formazione di progetti-obiettivo a carico della stessa autorità, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza; potrà altresì avvalersi nei limiti previsti dall'art. 23, comma 1 della legge 183/1989, della collaborazione tecnico-scientifica di istituzioni universitarie e di ricerca e di organizzazioni tecnico-professionali particolarmente qualificate operanti nel settore. La disciplina degli incarichi è stabilita in apposite convenzioni. Le convenzioni possono prevedere, con clausole specificatamente approvate dagli interessati, che il personale delle pubbliche amministrazioni svolga in tutto od in parte i propri compiti anche al di fuori del normale carico di lavoro.

2. In attesa dell'approvazione del Piano di Bacino, l'Autorità di Bacino del Tronto può impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione di vincoli e prescrizioni, e per l'adozione di misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti del comma 6/bis dell'art. 17 della legge n. 183/1989, introdotto dall'art. 12, comma 2, del decreto legge n. 398/1993. Essa può inoltre proporre alle autorità competenti l'adozione di provvedimenti, ivi compresi le ordinanze di sospensione di attività e di lavori, quando ciò sia necessario per l'attuazione delle misure di salvaguardia o qualora possa derivare un danno alla salute ed alla sicurezza dei cittadini, o all'ambiente ed al territorio. Il Piano di Bacino può essere redatto ed approvato anche per sottobacini o piani stralcio relativi a settori funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6/ter, della legge n. 183/1989.

3. Fermo restando quanto disposto dall'intesa interregionale relativamente alla formazione dei programmi triennali di intervento, l'Autorità di Bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predisponde, disaggregato per singole voci di spesa:

a) il programma delle attività, in particolare di studio e di indagine, da svolgersi nell'esercizio successivo;

b) il bilancio preventivo delle spese per il funzionamento dell'Autorità di Bacino.

4. Le tre Giunte regionali, ciascuna per le proprie quote di spettanza ai sensi del successivo art. 7, approvano il programma delle attività ed il bilancio preventivo delle spese di funzionamento. L'approvazione da parte delle Giunte regionali, salvo quanto disposto dal successivo art. 5, costituisce autorizzazione per l'Autorità di Bacino ad assumere le obbligazioni relative. I finanziamenti statali assegnati al bacino interregionale del Tronto per le attività di cui al comma 3, lettera a) sono trasferiti direttamente, tramite la Regione assegnataria, alla Regione Marche. La Regione Abruzzo, non appena la Giunta avrà approvato il bilancio preventivo delle spese di funzionamento di cui al comma 3, lettera b), verserà la propria quota di cui all'art. 7 alla Regione Marche, sul capitolo di entrata denominato: Trasferimento fondi della Regione Abruzzo per il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Tronto, appositamente istituito, fatta salva la rendicontazione a consuntivo.

5. Le regioni possono integrare con propri finanziamenti fondi di cui al comma 3, lettera a), trasferendoli in un medesimo capitolo del bilancio della Regione Marche.

6. I pagamenti sono disposti dal segretario generale dell'Autorità di Bacino del Tronto, che agisce in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'art. 54 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 3.

1. Il testo di cui alla lettera h) dell'art. 5 del protocollo dell'intesa interregionale, relativamente ai compiti del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino, è così modificato:

h) nomina del comitato tecnico ai sensi del successivo art. 6; nomina del segretario generale ai sensi del successivo art. 8; nomina del vice segretario generale che, oltre a svolgere le funzioni vicarie in

caso di assenza o di impedimento del segretario generale, è in particolare preposto agli adempimenti di cui alla lettera g) del predetto art. 8; costituzione della segreteria tecnico-operativa ai sensi del successivo art. 9.

2. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino nomina il segretario generale ed il suo vice, scelti tra esperti di comprovata capacità e qualificazione professionale in materia di conservazione e difesa del suolo, preferibilmente tra i dirigenti tecnici della pubblica amministrazione, in attività di servizio od in quiescenza.

3. Il segretario generale ed il suo vice restano in carica per un quinquennio.

4. Le indennità per il segretario generale ed il suo vice sono stabilite su proposta del Comitato istituzionale, d'intesa tra le Giunte regionali delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio, sulla base di parametri rapportati a quelli utilizzati per la determinazione delle indennità di funzione dei dirigenti prevista dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

In particolare:

per i dirigenti della pubblica amministrazione in servizio, che prestano la loro attività a tempo parziale, il parametro sarà pari ad 1/3 dell'indennità concessa al segretario generale;

per i dirigenti della pubblica amministrazione, in servizio o in quiescenza, che prestano la loro attività a tempo pieno, il parametro sarà rapportato all'intera indennità concessa al segretario generale;

per i non appartenenti alla pubblica amministrazione, che svolgono la loro attività a tempo parziale od a tempo pieno, i parametri saranno stabiliti con i criteri sopra indicati.

Art. 4.

1. Per la partecipazione alle sedute del comitato tecnico, ai singoli componenti spetta dalla data di nomina un gettone di presenza la cui entità è stabilita su proposta del Comitato Istituzionale d'intesa tra le Giunte regionali delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio.

2. Ai componenti del Comitato tecnico spettano altresì, al pari di quanto stabilito per i rappresentanti delle amministrazioni statali, dall'art. 14 della legge 7 luglio 1990, n. 253, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dirigenti regionali.

Art. 5.

1. Gli atti dell'Autorità di Bacino di attuazione delle disposizioni previste nell'art. 2 della presente legge sono trasmessi alle tre Giunte regionali, che con apposita deliberazione, ne prendono atto, ed ove necessario, provvedono ad attuare quanto di loro competenza.

I suddetti atti si intendono approvati ove non pervengano decisioni motivate di annullamento o di modifica entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi.

L'Autorità di Bacino darà semplice comunicazione alle regioni dell'adozione di tutti i restanti atti.

Art. 6.

1. Il personale da destinare alla segreteria tecnico-operativa ai sensi dell'intesa interregionale è collocato in posizione di comando ovvero di distacco, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli enti di appartenenza, ed i relativi oneri sono a carico dei medesimi enti.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, per le parti di rispettiva competenza, adottano gli atti necessari per dotare la segreteria tecnico-operativa dell'organico definito ai sensi dell'art. 9 dell'intesa interregionale dal Comitato Istituzionale con proprio provvedimento.

Art. 7

1. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali nonché delle spese, necessari al funzionamento dell'Autorità di Bacino, provvedono le Regioni Marche, Abruzzo e Lazio in rapporto alla superficie territoriale e agli abitanti secondo le seguenti porzioni:

Regione Marche 70,60%;

Regione Abruzzo 18,00%;

Regione Lazio 11,40%.

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il 1997 si provvede come segue:

a) quanto alle spese di funzionamento dell'Autorità di Bacino del Tronto, di cui all'art. 2, lettera b), comprese le indennità al segretario generale ed al suo vice, nonché i compensi ed i rimborsi spese ai membri del Comitato tecnico, valutate in L. 20.000.000, mediante utilizzazione, ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. n. 81/1977, del fondo globale iscritto al Cap. 323000 con quota parte della partita n. 29 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 15, Tit. 1, Ctg. 5, Sez. 10) il Cap. 151592 denominato «Contributo per il finanziamento dell'Autorità di Bacino del Tronto» con lo stanziamento di sola competenza di L. 20.000.000;

b) quanto alle spese relative ai gruppi di lavoro, alle consulenze e collaborazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1 dell'art. 2, all'acquisto delle attrezzature per l'elaborazione e per la gestione del Piano di Bacino, nonché per le relative spese tecniche, nel limite massimo dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 152384.

Art. 9.

1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata all'approvazione da parte di ciascuna delle tre regioni interessate di un provvedimento legislativo di identico contenuto.

2. Le eventuali modificazioni ed integrazioni alle disposizioni della presente legge devono avvenire con l'osservanza delle medesime forme di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge hanno applicazione dal momento dell'entrata in vigore dell'ultimo, in ordine di tempo, dei medesimi provvedimenti legislativi di cui ai commi precedenti.

4. Della data di entrata in vigore delle leggi delle altre regioni e della conseguente data di efficacia della presente legge, viene effettuata comunicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 luglio 1997

FALCONIO

97R0882

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 60.

Interventi per la promozione turistica e sportiva.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire l'organizzazione dell'evento sportivo in programma nella città di Giulianova nel mese di giugno 1997, imperniato sul Campionato mondiale di pugilato pesi medi, la Regione Abruzzo concede un contributo straordinario al Comune di Giulianova, organizzatore dell'evento.

Art. 2.

Il contributo concesso è erogato ai sensi della legge regionale n. 34/1996, previa presentazione ed approvazione del rendiconto al Settore sport e tempo libero relativo alle spese sostenute dal Comune di Giulianova per lo svolgimento della manifestazione di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge la Regione Abruzzo concede per il solo esercizio 1997 un contributo straordinario pari al 70% dell'ammontare delle spese sostenute e documentate e comunque fino al limite massimo di 60 milioni.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997, in L. 60.000.000 (sessantamiliardi) si provvede mediante utilizzazione della partita n. 2 dell'elenco n. 3 - Fondi globali - allegato al bilancio per l'esercizio in corso.

Le necessarie variazioni al bilancio per il 1997 saranno apportate ai sensi dell'art. 37 della L.R.C. n. 81/1977.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 luglio 1997

FALCONIO

97R0883

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 61.

Modifica alla legge regionale 1° aprile 1997, n. 23, avente ad oggetto: «Contributo regionale all'Associazione Basket di Roseto Lido delle Rose».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 14 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 1 aprile 1997, n. 23 viene sostituito 1996 con 1997.

Art. 2.

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

Il contributo verrà erogato con ordinanza del dirigente del Servizio sport e tempo libero, ai sensi della legge regionale n. 34/1996, previa presentazione del rendiconto relativo alle spese sostenute, regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante della società e comunque nel rispetto della normativa regionale vigente.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 luglio 1997

FALCONIO

97R0884

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 62.

Contributo annuale alla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare per gli anni 1997/1998/1999.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 14 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo concede per tre anni consecutivi, a partire dal 1997, un contributo ordinario di L. 120.000.000 alla Fondazione «Francesco Paolo Michetti» con sede in Francavilla al Mare (Chieti), ente morale eretto con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1995, n. 1497, per la organizzazione del Premio nazionale di pittura «F.P. Michetti» e per le altre attività di istituto nel campo delle arti figurative.

Art. 2.

La giunta regionale provvederà a deliberare la concessione del contributo entro il 30 maggio di ogni anno, previa verifica del bilancio di previsione dell'anno in corso e del consuntivo dell'anno precedente, debitamente approvati dagli organi competenti della fondazione e da una rendicontazione delle spese effettuate con il contributo regionale concesso ai sensi della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22.

La Fondazione dovrà modificare lo statuto inserendo nel Consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti un rappresentante del Consiglio regionale d'Abruzzo.

Art. 3.

All'onere derivante della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 120.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il Fondo globale iscritto al cap. 323000, elenco n. 3 con quota parte della partita n. 24, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997 è istituito ed iscritto (al settore 06, titolo 1, categoria 6, sezione 06) il capitolo 61669 con la denominazione «Contributo in favore della Fondazione - Francesco Paolo Michetti - con sede in Francavilla al Mare» con lo stanziamento di sola competenza di L. 120.000.000.

Per gli anni successivi (1998-1999) si provvede con le pertinenti leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità, con le disponibilità iscritte nel bilancio pluriennale 1997-99 al settore 06, titolo 1, categoria 6 «trasferimenti correnti ad altri settori».

Art. 4.

Il contributo di cui alla presente legge è sostitutivo e rappresenta, per il triennio di riferimento, l'unico intervento della Regione Abruzzo a favore della «Fondazione Michetti».

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 luglio 1997

FALCONIO

97R0885

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 63.

Intervento per la promozione degli scambi culturali nella scuola secondaria di 2° grado.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 14 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge la Regione Abruzzo intende favorire lo sviluppo degli scambi culturali fra classi di studenti della scuola secondaria di 2° grado e le corrispondenti scuole dei paesi dell'Europa.

Art. 2.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 1 la Regione concede un contributo finalizzato di L. 250.000.000 annue.

Il contributo viene ripartito in favore dei provveditorati agli studi delle province di L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti.

La ripartizione del contributo viene effettuata tenendo conto in eguale misura del numero di classi e del numero degli alunni presenti in ogni territorio provinciale.

Art. 3.

Il contributo, così come determinato dal precedente art. 2, è erogato nella misura del 50% entro il mese di novembre dell'anno scolastico di riferimento, sulla base del numero delle classi e del numero degli alunni dell'anno scolastico precedente.

Il saldo del contributo, relativo all'ulteriore 50% è erogato su richiesta dei provveditorati agli studi ad avvenuto svolgimento delle attività di che trattasi sulla base della rendicontazione delle spese sostenute e di una dettagliata relazione, nel rispetto della legge regionale 27 giugno 1986 n. 22, nonché di una dichiarazione sul numero delle classi e sul numero degli alunni presenti nell'anno scolastico sul territorio provinciale.

La ripartizione, l'acconto ed il saldo dei contributi annuali sono effettuati, concessi e liquidati ai provveditorati agli studi ovvero ad un istituto scolastico da essi indicato con ordinanze del dirigente del servizio Istruzione e diritto allo studio ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 7 giugno 96, n. 34.

Art. 4.

In sede di prima applicazione l'acconto del contributo, così come determinato dall'art. 2, è erogato nella misura del 50% ai rispettivi provveditorati agli studi ovvero ad un istituto scolastico da essi indicato dal dirigente del servizio istruzione e diritto allo studio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo invio, da parte dei provveditorati, di una attestazione contenente i dati di cui all'art. 3, 1° comma, della presente legge.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 260.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al capitolo 323000 con quota parte della partita n. 24 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1997 lo stanziamento del capitolo 61513, denominato «Intervento regionale per la promozione degli scambi culturali nella scuola secondaria di 2° grado», è incrementato di L. 260.000.000 in termini di sola competenza.

Per gli anni successivi, 1996-1999, si provvede con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità n. 81/1977, con le disponibilità iscritte nel bilancio pluriennale 1997-1999 al settore 2 - titolo I - somme non attribuibili.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 luglio 1997

FALCONIO

97R0886

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 64.

Rifinanziamento della legge regionale n. 44 del 18 giugno 1992 avente per oggetto: «Norme in materia di Musei di Enti locali o di interesse locale»

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamento

Per l'anno 1997 è rifinanziata la legge regionale 18 giugno 1992, n. 44 con la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 1.000.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al capitolo 324000; partita n. 30 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa per il bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997 il capitolo 62101, denominato: «spese per iniziative dirette nel campo dei beni culturali» e il capitolo 62435, denominato: «Interventi in materia di beni culturali» sono rispettivamente aumentati in termini di sola competenza di L. 150.000.000 e di L. 850.000.000.

Per gli esercizi relativi agli anni 1998 e 1999 lo stanziamento sarà determinato ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81.

L'onere relativo trova copertura nell'ambito delle disponibilità afferenti al settore 6, titolo 2 voce «Trasferimenti in c/capitale ad altri settori» del bilancio pluriennale 1997/1998.

Art. 3.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 luglio 1997

FALCONIO

97R0887

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 65.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 30 (Contributo regionale a favore dell'istituto musicale «G. Braga» di Teramo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 30 è sostituito dal seguente:

1. Una quota pari al 5% del contributo di cui all'art. 3 è destinato per le seguenti finalità:

a) ridurre la quota d'iscrizione per le famiglie degli studenti meno abbienti;

b) istituire borse di studio per gli studenti capaci e meritevoli.

2. Il consiglio di amministrazione dell'istituto musicale «G. Braga» di Teramo provvederà, con apposito regolamento, a disciplinare le forme e le modalità di intervento per il rispetto delle finalità di cui al comma precedente.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 luglio 1997

FALCONIO

97R0888

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1997, n. 66.**Tutela del diritto al gioco dei bambini e promozione e sviluppo delle ludoteche.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il gioco è un diritto inalienabile delle bambine e dei bambini. Questi devono potersi dedicare in forma appropriata alla loro età e poter partecipare liberamente alla vita culturale della propria comunità, anche attraverso proprie espressioni dirette.

La Regione tutela il diritto al gioco infantile promuovendo, anche attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale, la costituzione di ludoteche pubbliche o private, ovvero gestite dal comune o da cooperative, associazioni, enti o aziende, soggetti privati iscritti all'albo di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

La ludoteca è al servizio educativo-culturale-ricreativo aperto a quanti intendono fare esperienze di gioco ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, di educare all'autonomia ed alla libertà di scelta e di valorizzare le capacità creative ed espressive di ogni bambino o bambina.

Attività tipiche della ludoteca sono, tra le altre, l'animazione ludica con o senza giocattoli, il prestito di giocattoli, il laboratorio, i campi scuola ludico ambientali, la ricerca delle tradizioni popolari, il recupero e riciclaggio di giocattoli, il gemellaggio con le altre ludoteche ed altre scuole, la conoscenza delle diverse etnie, la formazione e informazione dei genitori.

Art. 3.

I comuni provvederanno entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge alla costituzione dell'albo delle ludoteche pubbliche e private nel rispetto dei seguenti parametri:

nei comuni fino a tremila abitanti sarà consentita l'apertura di una ludoteca, nei comuni superiori a tremila abitanti sarà consentita l'apertura di una ludoteca per ogni tremila abitanti.

Art. 4.

I soggetti pubblici o privati di cui all'art. 1 che intendano avviare una ludoteca dovranno presentare domanda di iscrizione all'albo delle ludoteche di cui all'art. 2 della presente legge per il tramite del sindaco del comune. La domanda in carta semplice dovrà indicare i dati del titolare, l'ubicazione della ludoteca, l'organigramma del personale gerente della stessa ludoteca. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- 1) planimetria dei locali da adibire a ludoteca con l'esatta indicazione dei servizi;
- 2) relazione psicopedagogica firmata dal responsabile della ludoteca sul piano ludicoeducativo nel corso dell'anno;
- 3) polizza assicurativa attestante la copertura dei bambini contro gli infortuni ed eventuali incidenti;

4) attestato dell'ufficio prevenzione e igiene della USL o dell'ufficio sanitario del comune sull'idoneità dei locali;

5) atto notorio sostitutivo del responsabile della ludoteca e degli altri addetti attestante che a loro carico non vi siano precedenti penali.

Art. 5.

L'albo delle ludoteche di cui al precedente art. 2, sarà gestito da un'apposita commissione chiamata «Commissione di gestione delle ludoteche», sarà nominata con atto monocratico del sindaco e sarà formata da:

- 1) assessore ai servizi sociali o un suo delegato;
- 2) un rappresentante del Servizio di igiene ambientale della USL o ufficiale sanitario;
- 3) un rappresentante dell'ufficio tecnico comunale con la qualifica di Ingegnere o architetto, in assenza di questi il sindaco potrà nominare un tecnico iscritto all'albo;
- 4) il coordinatore pedagogico del comune o in sua assenza un pedagogista designato dal sindaco tra i laureati in pedagogia.

Art. 6.

Il piano comunale, tenendo conto della realtà territoriale, può prevedere la presenza di ludoteche negli ospedali, negli aeroporti, nelle stazioni, negli istituti educativo-assistenziali per minori o in altri luoghi di attesa e aggregazione in locali messi a disposizione degli enti proprietari.

La ludoteca deve essere di norma posta al piano terra con spazio scoperto utilizzabile per lo svolgimento di attività esterne, deve prevedere uno spazio minimo complessivo di quattro metri per utente e di servizi igienici, adeguati alle diverse età.

Art. 7.

Il ludotecario (titolare delle ludoteche) dovrà essere laureato in pedagogia, potrà valersi della collaborazione di aiutanti ludotecari che dovranno avere il diploma di maestra d'asilo, di scuola magistrale, assistenti o dirigenti di comunità infantili e attestati professionali riconosciuti dallo Stato o della Regione.

Ogni ludoteca avrà un ludotecario e se la superficie sarà superiore a 100 mq un ludotecario ogni 50 metri aggiuntivi.

Art. 8.

Il ludotecario dovrà presentare annualmente alla commissione di gestione dell'albo il proprio piano ludico-educativo.

Esso dovrà contenere, oltre al programma pedagogico, le indicazioni per l'integrazione dei bambini portatori di handicap per l'educazione interculturale e per l'eventuale presenza dei bambini inferiori a tre anni accompagnati da un adulto di riferimento.

Alla fine di ogni anno la commissione per la gestione dell'albo verificherà l'attività svolta e gli obiettivi raggiunti.

Art. 9.

La Regione concede contributi finanziari per la costruzione delle ludoteche da parte dei soggetti interessati di cui all'art. 1, con priorità per i comuni montani.

L'importo del finanziamento è pari ad un massimo del 40% del costo del progetto elaborato nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli precedenti.

I soggetti interessati presentano domanda alla giunta regionale - Servizio sicurezza sociale - il progetto di cui al comma 2 verrà presentato entro il mese di febbraio di ogni anno.

La giunta regionale sulla base delle risorse disponibili, previa verifica dei requisiti della presente legge, approva la graduatoria dei soggetti ammessi a finanziamento.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 200.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al capitolo 324000 con quota parte della partita n. 27, elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel settore 07, titolo 2, categoria 03, sezione 08) il capitolo 72331 con la denominazione: «Interventi per favorire la realizzazione delle ludoteche» con lo stanziamento di sola competenza di L. 200.000.000.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 luglio 1997

FALCONIO

97R0889

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1997, n. 67.

Disposizioni a tutela della maternità delle donne non occupate.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 dell'8 agosto 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Abruzzo, allo scopo di favorire la tutela sociale della maternità e nelle more di una nuova normativa in materia, corrisponde alle donne non occupate e casalinghe, residenti da due mesi nella Regione e con un reddito familiare non superiore a quello stabilito dal successivo art. 5, una indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data prevista del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

2. L'importo dell'indennità è di L. 500.000 al mese viene corrisposta in un'unica soluzione previa presentazione del certificato di nascita.

3. Il suddetto importo è aggiornato annualmente in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 2.

1. L'indennità prevista all'art. 1 è corrisposta dagli uffici territoriali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), su domanda dell'interessata, da presentarsi a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata del certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto nonché da una dichiarazione dell'interessata, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante i redditi del nucleo familiare relativi all'anno precedente e che la stessa non ha diritto ad alcuno dei trattamenti di cui all'art. 3.

3. Gli uffici territoriali dell'INPS provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi.

Art. 3.

1. Le indennità previste dalla presente legge sono incompatibili con i trattamenti economici per malattia, con il trattamento di integrazione salariale sia ordinario che speciale, con il trattamento di integrazione salariale sia ordinario che straordinario, con le indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 29 dicembre 1987, n. 546 e 11 dicembre 1990, n. 379.

Art. 4.

1. Le somme erogate dagli uffici territoriali dell'INPS sono rimborsate dall'amministrazione regionale con le modalità ed alle scadenze previste dalla convenzione di cui al comma 2.

2. Per disciplinare gli adempimenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'INPS. Tale convenzione può prevedere la corresponsione di una anticipazione per assicurare agli uffici territoriali dell'Istituto la necessaria disponibilità finanziaria.

Art. 5.

1. Il limite di reddito per la concessione dei benefici di cui alla presente legge, non deve essere superiore a quello previsto per il mantenimento di alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata come determinato dall'art. 35 della legge regionale n. 96 del 25 ottobre 1996.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 500.000.000, si provvede con il Fondo globale - capitolo 323000, con quota parte della partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1997.

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:

capitolo 323000 denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti» - in diminuzione L. 500.000.000;

capitolo 71584 di nuova istituzione ed iscrizione al settore 7 - titolo 1 - sezione 8 - categoria 5 denominato «Intervento per la tutela della maternità delle donne non occupate» - in aumento L. 500.000.000.

3. La partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio in corso è corrispondentemente ridotta.

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 luglio 1997

FALCONIO

Si comunica altresì che con l'occasione il Governo ha comunque osservato in merito all'art. 4 che, la previsione di convenzione ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della stessa legge, non può naturalmente costituire alcun obbligo nei confronti dell'INPS:

su cui la Regione non ha alcuna competenza;

che potrà o meno decidere di addivenire alla stipula della suddetta convenzione con codesta Regione.

97R0890

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 68.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 142, relativa a «Promozione e riconoscimento dell'associazionismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4, 1° comma della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 142 «Promozione e riconoscimento dell'associazionismo» è così integrato:

dopo le parole «regolarmente iscritte all'albo regionale» si aggiunge: «La stipula della convenzione deve essere preceduta da»:

Il punto *d*) sempre dell'art. 4 è così sostituito:

«*d*) la previsione delle modalità per la verifica degli interventi e dei risultati finali ottenuti».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 luglio 1997

FALCONIO

97R0891

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 69.

Rifinanziamento della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54: Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione del piano previsto dall'art. 3 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54, viene autorizzata, per l'anno 1996, la complessiva spesa di L. 200.000.000 (duecentomilioni).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 200.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. n. 81/1977, con il fondo globale iscritto al capitolo 323000 - con quota parte della partita n. 18 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel settore 13 titolo 1, categoria 4, sezione 10) il capitolo 131420 denominato: «Spese per la realizzazione del piano regionale per l'esercizio delle attività estrattive e di escavazione» con lo stanziamento di sola competenza di L. 200.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 luglio 1997

FALCONIO

Si comunica che il Governo ha osservato una erronea formulazione all'art. 1 in quanto autorizza spese per l'anno 1996 ormai decorso anziché per l'anno 1997.

97R0892

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 70.

Modifica legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 (Risorse idriche).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con le modalità previste dal 2° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 2/97 i comuni di Opi e Pescasseroli passano dall'ambito n. 2 «Marsicano» all'ambito n. 3 «Peligno - Alto Sangro» e il comune di Campotosto passa dall'ambito n. 5 Teramano all'ambito n. 1 Aquilano.

L'allegato sub «A» alla presente legge è parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2.

All'art. 6, comma 5, rigo 3 le parole «... di cui al successivo art. 11...» sono sostituite con «... di cui al successivo art. 9...».

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 luglio 1997

FALCONIO

(Omissis).

97R0893

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 71.

Modifica all'art. 2, comma 1, lettera A) della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 5 relativa a: Norme di garanzia della continuità dei servizi di pubblico interesse già resi dalle cooperative di cui alla legge regionale 6 settembre 1990, n. 64.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera a), 1° comma dell'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 5, relativa a «Norme di garanzia della continuità dei servizi di pubblico interesse già resi dalle cooperative di cui alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 64», è così sostituita:

«a) La proroga sia contenuta entro il termine massimo del 31 dicembre 1998».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 luglio 1997

FALCONIO

97R0894

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 72.

Contributo per la commercializzazione all'estero dei prodotti alimentari, agroalimentari e vitivinicoli abruzzesi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione assegna un finanziamento di lire 110 milioni al Centro estero delle camere di commercio d'Abruzzo per la promozione dei prodotti alimentari, agroalimentari e vitivinicoli abruzzesi in occasione della «Festa del Vino» che si svolgerà nella città di Zielona Gora (Polonia) nel settembre 1997 e della «Hostex - Fiera Prodotti alimentari» che si svolgerà nella città di Toronto (Canada) nel successivo mese di ottobre.

Art. 2.

Modalità di finanziamento

Il finanziamento, previa presentazione di dettagliato programma da parte del Centro estero, viene erogato secondo le seguenti modalità:

l'80% all'adozione dell'atto deliberativo di approvazione del programma proposto;

il 20% alla presentazione della rendicontazione conseguente all'avvenuta realizzazione del programma.

Art. 3.

Onere finanziario

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 110.000.000, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità afferenti alla partita n. 2, dell'elenco n. 3 - Fondo globale - che è corrispondentemente ridotta.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

Cap. 323000 denominato: «Fondo globale per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti»;

in diminuzione L. 110.000.000.

Cap. 11648 che assume la seguente diversa denominazione: «Contributo per la commercializzazione all'estero dei prodotti alimentari, agroalimentari e vitivinicoli abruzzesi»;

in aumento L. 110.000.000.

Art. 4.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 luglio 1997

FALCONIO

97R0895

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1997, n. 73.

Contributo in favore di imprese artigiane per oneri sostenuti ai fini dell'adeguamento alle previsioni normative del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 dell'8 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge la Regione Abruzzo prevede interventi a favore delle imprese artigiane che intendono migliorare il livello di sicurezza nelle proprie aziende nel rispetto delle norme previste nel decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Le norme della presente legge che regolano la concessione di aiuti da parte della Regione in favore dei destinatari di cui all'art. 3, si adeguano alle disposizioni relative agli aiuti previsti dalla «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese punto 3.2 (Gazzetta Ufficiale n. C 213 del 19 agosto 1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis» (Gazzetta Ufficiale n. C 68 del 6 marzo 1996).

La Regione stabilisce un meccanismo di controllo che assicura che il cumulo dei differenti aiuti accordati allo stesso beneficiario in base alla presente legge rimanga comunque nel limite degli «aiuti de minimis» per cui l'ammontare totale di questo tipo di aiuti non può superare l'equivalente di 100.000 ECU in un periodo di tre anni, pur non escludendo la possibilità per il beneficiario di ottenere altri aiuti sulla base di regimi approvati dalla Commissione UE».

Art. 2.

Settori di intervento

Gli interventi sono destinati alla erogazione di contributi per:

a) spese relative ai servizi di assistenza e consulenza per l'elaborazione del piano di valutazione dei rischi o dell'autocertificazione dei rischi ed adeguamenti connessi;

b) spese per l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature compreso l'acquisto di dispositivi di protezione individuale della segnaletica e di ogni altro materiale di sicurezza così come previsto nel Piano di valutazione dei rischi o dell'autocertificazione dell'azienda;

c) spese per il corso di formazione per svolgere il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 626/1994.

Art. 3.

Beneficiari

Possono usufruire delle provvidenze previste nella presente legge le imprese artigiane con sede nel territorio della Regione Abruzzo.

Art. 4.

Contributi

Ai soggetti di cui all'art. 3 possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

1) contributi pari al 50%, elevato al 60% nei territori montani, delle spese sostenute di cui al punto a) dell'art. 2 fino ad un massimo di lire 5 milioni;

2) contributi sugli interessi passivi sostenuti per finanziamenti bancari di importo massimo di lire 50 milioni e di durata non superiore a 36 mesi destinati al pagamento delle spese di cui al punto b) dell'art. 2, per il tramite dei consorzi fidi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 443/1985 con sede nella Regione Abruzzo secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 per l'abbattimento di 4 punti percentuali annui sul tasso convenzionato;

3) Contributi pari al 50%, elevato al 60% nei territori montani, delle spese sostenute, di cui al punto c) dell'art. 2 con un massimo di L. 400.000 per allievo per corso. I soggetti abilitati a svolgere il corso sono gli enti di formazione riconosciuti dalla Regione Abruzzo e le associazioni sindacali di categoria, loro enti di formazione o società specializzate nel campo della sicurezza.

Gli aiuti di cui al presente articolo rientrano ad ogni titolo nella categoria degli aiuti «de minimis» dettata dalla «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese punto 3.2 (Gazzetta Ufficiale n. C 213 del 19 agosto 1992) integrata dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis» (Gazzetta Ufficiale n. C 68 del 6 marzo 1996) per cui l'importo massimo totale degli aiuti concedibile a ciascuna impresa artigiana è comunque pari all'equivalente in lire di 100.000 ECU su un periodo di tre anni.

Art. 5.

Procedure

Le domande di contributi vanno inoltrate alla Regione Abruzzo - Settore artigianato - Piazza Unione n. 13, Pescara.

Per le richieste di cui al punto 1 dell'art. 4 la documentazione allegata alla domanda dovrà contenere:

1) certificato di iscrizione all'albo degli artigiani in data non anteriore a tre mesi;

2) fatture di consulenza quietanzate, con data non anteriore al 1° ottobre 1995;

3) copia del piano di valutazione dei rischi o autocertificazione dei rischi.

Per le richieste di cui al punto 2 dell'art. 4, la Regione erogherà l'intero contributo in via anticipata, con riepilogo semestrale con cadenza 1/1 - 30/06, 1/7 - 31/12 di ogni anno al consorzio fidi e, per il tramite degli stessi, alle singole imprese, sulla base delle domande presentate dalle imprese artigiane al consorzio ed approvate dall'Istituto di credito convenzionato che attesterà trattarsi di spese sostenute in data non anteriore all'1° ottobre 1995 per le finalità di cui al punto b) dell'art. 2.

I fondi regionali erogati saranno accreditati su apposito conto destinato all'intervento regionale per la sicurezza di cui alla convenzione tra consorzio ed istituto di credito convenzionato.

Per le richieste di cui al punto 3 dell'art. 2, la Regione erogherà i fondi ai soggetti abilitati ai corsi, e, per il tramite degli stessi, ai singoli partecipanti ai corsi, dietro presentazione di copia di attestazione di idoneità rilasciato ad ogni partecipante al corso.

La durata ed il contenuto dei corsi di formazione sono stabiliti nell'allegato 1 alla presente legge.

Art. 6.

Erogazione

Le richieste di contributo di cui alla presente legge vengono soddisfatte secondo l'ordine cronologico di presentazione, se complete della documentazione formale e sostanziale prescritta e fino ad esaurimento dei fondi stanziati per quella tipologia di interventi, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 8.

Art. 7.

Cumulabilità

Gli interventi sono cumulabili, per cui ciascuna impresa potrà richiedere i contributi relativi ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 4.

Art. 8.

Norma finanziaria

Gli oneri di cui alla presente legge, presumibilmente valutati in L. 1.000.000.000, trovano la loro copertura finanziaria nelle disponibilità conservate tra i residui esistenti nel capitolo 232430 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso.

Agli interventi di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 2 vengono destinati rispettivamente, in sede di prima applicazione della presente legge il 50%, il 20% ed il 30% della somma di L. 1.000.000.000 come quantificata al 1° comma del presente articolo.

Ove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vi siano economie di spesa nei singoli interventi, le risorse di cui al capitolo 232430 saranno destinate dalla giunta regionale con proprio atto nel quale si provvederà a rideterminare le percentuali di ripartizione per ogni singola categoria di interventi, sulla base delle richieste pervenute al settore.

Art. 9.

Procedura d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 luglio 1997

FALCONIO

97R0896

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1997, n. 28.

Disciplina delle attività agrituristiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 39 del 20 agosto 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione dell'Umbria, in armonia con gli articoli 6, 9, 10, 22 e 24 del proprio Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali della legge 5 dicembre 1985, n. 730, disciplina le attività agrituristiche al fine di:

- agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali;
- favorire il migliore utilizzo della manodopera rispetto alle necessità dell'azienda agricola;
- permettere l'integrazione dei redditi agricoli ed il miglioramento delle condizioni di vita degli operatori;
- contribuire allo sviluppo ed al riequilibrio tra le diverse realtà delle zone agricole del territorio, in particolare quello montano, ed alla salvaguardia del patrimonio naturale rurale ed edilizio;
- favorire la valorizzazione dei prodotti locali e tipici;
- favorire lo sviluppo del turismo all'aria aperta, specie quello sociale e giovanile, la tutela delle tradizioni, nonché la promozione di iniziative per un migliore rapporto tra il mondo agricolo e quello urbano, quale strumento di interscambio di conoscenze, di cultura e di tradizioni;
- favorire la creazione ed il consolidamento di imprese agricole economicamente valide ed organizzativamente più flessibili in funzione delle esigenze del mercato.

Art. 2.

Attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono quelle individuate dall'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

2. Nello svolgimento dell'attività agriturbistica deve essere impiegato personale operante nell'ambito dell'impresa agricola. Sono applicabili altresì le norme di cui all'art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

3. Possono esercitare attività agrituristiche le aziende agricole in possesso dei requisiti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

4. Rientrano tra le attività agrituristiche:

- a) dare alloggio ed ospitalità nelle strutture di cui al successivo articolo 3;
- b) dare ospitalità in aree attrezzate all'aperto purché provviste di servizi essenziali;
- c) preparare e somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico, costituiti per almeno i 2/3, anche in termini di prezzo applicato al fruitore, da prodotti aziendali e da prodotti locali o regionali. I prodotti aziendali, ancorché lavorati e trasformati esternamente anche presso strutture cooperative

cui l'operatore agriturbistico aderisce, devono essere prevalenti rispetto a quelli locali e regionali. Sono altresì consentiti la degustazione e l'assaggio di prodotti aziendali e della gastronomia locale e regionale;

d) la vendita diretta di prodotti alimentari dell'azienda ricavati anche attraverso lavorazione esterna e di prodotti artigianali tipici di manifattura propria;

e) l'allevamento di cavalli a scopo di agriturismo equestre e di altre specie zootecniche, ittiche o faunistiche anche per attività sportive e ricreative svolte in azienda;

f) l'organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, di tutela dell'ambiente e sportive in particolare quelle collegate agli usi e alle tradizioni locali, utilizzando le strutture presenti in azienda ed in relazione alle attività svolte.

5. L'attività agriturbistica in forma associata e tramite i «centri servizi» si realizza mediante l'utilizzo di strutture o di spazi messi a disposizione dalle aziende agrituristiche associate o da soggetti pubblici.

6. Lo svolgimento delle attività agrituristiche non costituisce distrazione o variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati che, comunque, restano o sono da considerare ad uso rurale e strumentale al fondo, ai sensi del comma 156 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere autorizzate altre tipologie di turismo di tipo ricettivo con riferimento allo stesso edificio o ad edifici diversi ricadenti nella stessa azienda agriturbistica.

Art. 3.

Strutture e requisiti igienico-sanitari

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo. Possono, altresì, essere utilizzati:

- a) gli edifici o parti di essi non più necessari alla conduzione dell'azienda;
- b) gli annessi in muratura, non più necessari per la conduzione dell'azienda, purché destinati ad integrazione o completamento dell'attività svolta negli edifici o nei locali come sopra individuati.

2. Ove il fondo ne sia sprovvisto, sono utilizzabili gli edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo, purché ubicati nelle zone di prevalente interesse agriturbistico di cui all'art. 5 ed i terreni ricadano nello stesso comune o comune limitrofo e l'edificio sia strettamente connesso con l'attività agricola svolta.

3. Le strutture di cui ai precedenti commi possono essere utilizzate se esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo l'utilizzo di «centri servizi» realizzati in conformità delle norme urbanistiche in vigore per le necessità delle aziende agrituristiche associate.

4. Gli interventi consentiti sugli edifici da utilizzarsi ai fini agriturbistici sono quelli di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo previsti dalle norme urbanistiche in vigore. Nella realizzazione di detti interventi vanno rispettate le caratteristiche architettoniche e strutturali degli edifici e utilizzati materiali analoghi che mantengano l'aspetto tipico delle costruzioni rurali umbre.

5. Gli alloggi e i locali destinati all'uso agriturbistico devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici interessati.

6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, possono essere ammesse deroghe ai regolamenti edilizi in funzione delle caratteristiche strutturali e della tipologia rurale dell'edificio, con particolare riferimento ai limiti di altezza ed ai rapporti di illuminazione previsti dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione.

7. Le camere devono avere sufficiente aerazione ed illuminazione e le pareti essere tinteggiate periodicamente in modo adeguato.

8. Nell'ambito degli alloggi agriturbistici sono assicurati i seguenti servizi:

- a) cambio o fornitura della biancheria almeno due volte la settimana e comunque all'arrivo di nuovi ospiti;
- b) pulizia delle camere, almeno due volte la settimana o, se lasciata alla cura del cliente, la messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria;

c) un locale bagno completo ogni quattro posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo;

d) una linea telefonica con apparecchio di uso comune;

e) una cassetta medica con materiale di pronto soccorso; nel caso di ospitalità in appartamenti dovrà essere fornita una cassetta medica di pronto soccorso per ognuno di essi.

9. Ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche si applicano i seguenti criteri:

a) fino a dieci posti letto è fatto esclusivo obbligo, per le nuove costruzioni di rendere accessibili i servizi essenziali a tutti i cittadini non normodotati;

b) oltre i dieci posti letto si applicano i principi ed i criteri previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

10. La capacità ricettiva massima dell'azienda agricola e dei «centri servizi» è di trenta posti letto, sia che l'attività si svolga su uno o più fabbricati.

11. I punti ristoro devono prevedere non più di due posti a sedere per ogni posto letto autorizzato e deve essere assicurata una superficie minima di mq. 1,5 per ogni posto a sedere, salvo che per le aree individuate nel programma regionale di cui al successivo art. 17 dove è consentita la sola somministrazione dei pasti. Il suddetto limite può essere altresì superato per le scolaresche e per i gruppi di studio in visita all'azienda.

12. I centri servizi e le aziende associate possono usufruire dei posti a sedere per la somministrazione dei pasti non utilizzati dalle singole aziende associate.

13. Le piscine, di superficie inferiore a mq. 150 e con profondità massima dell'acqua non superiore a cm. 140, presenti nell'azienda agrituristica, a disposizione esclusivamente degli alloggiati, sono considerate ad uso privato.

Art. 4.

Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori

1. Qualora nell'ambito dell'azienda non esistano fabbricati destinati ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un'area per un numero massimo di sei piazzuole elevabile a dieci nei «centri servizi» e nelle aziende condotte in forma associata, attrezzate in modo che sia assicurato l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.

2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non consenta di raggiungere trenta posti letto, è consentito il posizionamento di un'area per un massimo di tre piazzuole.

3. I servizi igienici devono comprendere almeno un WC, una doccia e un lavabo ogni tre piazzuole e devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona.

4. I servizi igienici dell'area attrezzata a piazzuola devono essere in ogni caso distinti da quelli posti all'interno dell'alloggio agrituristico.

5. La realizzazione di piazzuole per aree attrezzate è comunque subordinata alle autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa in materia.

6. L'eventuale ombreggiamento delle piazzuole deve essere realizzato esclusivamente con l'impiego di vegetazione arbustiva o arborea e le stesse non possono essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzuola non può superare i 40 mq.

Art. 5.

Zone di prevalente interesse agrituristico

1. Sono considerate di prevalente interesse agrituristico, nell'ordine, le seguenti zone:

a) le aree interne ai parchi e alle aree naturali protette definite con leggi nazionali e regionali e le aree contigue, individuate ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 25 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9;

b) i territori dei comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, della direttiva Cee 75/268, riportati nell'elenco della direttiva Cee 75/273, come modificata da ultimo dalla direttiva Cee 84/167 e i

territori dei comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, della direttiva Cee 75/268, riportati nell'elenco della direttiva Cee 75/273, come modificata da ultimo dalla direttiva Cee 84/167;

c) i territori dei comuni rivieraschi del Trasimeno non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 6.

Connessione e complementarietà con l'attività agricola

1. L'esercizio dell'agriturismo viene svolto stagionalmente, anche distribuito nell'arco dell'anno in relazione al tempo di lavoro dedicato alle attività agroforestali, all'ubicazione e all'estensione aziendale, alle dotazioni strutturali e infrastrutturali, agli ordinamenti colturali e selvicolturali, agli allevamenti praticati e alla tutela ambientale.

2. Il tempo occorrente, nell'arco dell'anno, allo svolgimento delle attività agrituristiche deve essere inferiore al tempo necessario per lo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, di allevamento e selvicolturale.

3. La Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'art. 8, approva apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti e per la selvicoltiva, e dei tempi richiesti per l'espletamento delle attività agrituristiche.

4. Nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 il tempo di lavoro calcolato per l'espletamento delle attività agroforestali viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a tre.

5. Per le attività agrituristiche svolte in forma associativa o cooperativa il calcolo del tempo di lavoro viene determinato sommando il tempo di lavoro di ciascuna azienda associata anche quando l'attività agrituristica sia concentrata in una unica sede.

Art. 7.

Norme igienico-sanitarie

1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora l'azienda agrituristica somministri pasti e bevande esclusivamente alle persone alloggiati, le dotazioni strutturali necessarie alla preparazione dei pasti possono essere le stesse che sono previste per una cucina di civile abitazione purché adeguate al numero degli alloggiati.

3. La conservazione degli alimenti deperibili deve essere effettuata sotto la diretta responsabilità del titolare dell'azienda agrituristica nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

4. Nel locale cucina inteso come laboratorio di produzione si possono preparare, in tempi separati, pasta fresca, conserve vegetali, formaggi, confetture, prodotti apistici per un quantitativo settimanale non superiore a 50 kg. per ciascun prodotto.

5. Per la produzione di quantitativi superiori e di altri prodotti, ivi comprese le carni macellate, è fatto obbligo dell'attivazione di specifico laboratorio, per ogni genere o gruppo omogeneo di prodotti, avente i requisiti prescritti dalla vigente normativa.

6. La macellazione degli animali e la trasformazione delle loro carni non è consentita tranne che, ad uso familiare, per i suini ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di vigilanza sanitaria delle carni n. 3298/1928.

7. La macellazione in azienda è, viceversa, consentita per i volatili da cortile, i conigli e la selvaggina allevata nel rispetto della normativa vigente.

8. La Giunta regionale determina, con apposite direttive di indirizzo e coordinamento, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, le modalità applicative relative al presente articolo.

Art. 8.

Elenco degli operatori - Commissione regionale per l'agriturismo

1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo.

2. L'elenco è tenuto da una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale previa delibera della stessa.

3. La commissione dura in carica 5 anni.

4. La commissione ha sede presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura ed è costituita:

- a) da un membro della Giunta regionale o da un suo delegato che la presiede;
- b) da due funzionari regionali appartenenti alla struttura operante nella materia dell'agricoltura e da due del turismo;
- c) da un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale.

5. Spetta alla commissione la valutazione dell'idoneità dell'azienda agricola all'esercizio dell'attività agrituristica, la determinazione del tempo massimo per lo svolgimento dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola sulla base delle tabelle di conversione previste all'art. 6 e la verifica circa l'idoneità dei richiedenti in osservanza di quanto previsto ai commi 3 e 4, dell'art. 6, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

6. La commissione si avvale per le funzioni di segreteria e per l'istruttoria delle domande, della competente struttura della Giunta regionale operante nella materia dell'agricoltura.

7. Ai componenti la commissione estranei all'amministrazione regionale spetta un gettone di presenza di lire 100.000 lorde per ciascuna giornata di seduta.

8. La commissione provvede d'ufficio, ogni tre anni, alla revisione dell'elenco al fine della verifica della permanenza dei requisiti in capo ai singoli operatori iscritti.

9. Il mancato inizio dell'attività entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco regionale di cui al comma 1.

Art. 9.

Disciplina amministrativa

1. Al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agrituristica provvede il sindaco del Comune ove ha sede l'azienda interessata all'esercizio dell'attività stessa.

2. I soggetti interessati devono presentare apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici, da cui risultino le caratteristiche dell'attività agrituristica attivabile;
- b) relazione illustrativa del piano di attività agrituristica nell'ambito dell'azienda agricola, contenente la indicazione:
 - delle caratteristiche della azienda e del suo sistema di conduzione;
 - delle caratteristiche dell'attività agrituristica e degli edifici e spazi liberi da destinarsi, anche se solo assegnati, alla sosta dei campeggiatori;
 - della capacità ricettiva degli edifici adibiti ad attività agrituristiche e/o del numero di piazzole nelle aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori;
 - degli eventuali interventi di adeguamento;
 - del periodo di esercizio e delle tariffe che si intende praticare nell'anno in corso;
- c) esplicita autorizzazione del proprietario, ove la domanda sia presentata dal conduttore del fondo;
- d) copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata al personale addetto alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- e) certificato di abitabilità dell'alloggio agrituristico e di agibilità degli spazi aperti;
- f) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

3. Di volta in volta il Comune trasmette alla Giunta regionale - uffici operanti nella materia dell'agricoltura e del turismo - e all'azienda di promozione turistica, copia delle autorizzazioni all'esercizio della attività agrituristica rilasciate, con l'indicazione delle caratteristiche di ciascuna di esse.

4. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristica deve:

- a) esporre al pubblico l'autorizzazione;
- b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione e le tariffe di cui all'art. 15;
- c) comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate e far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione delle generalità ai sensi del comma 4, dell'art. 7 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203;
- d) esporre al pubblico, nella sala ristoro, la lista degli alimenti e delle bevande somministrate, con indicati la provenienza dei prodotti ed i relativi prezzi;
- e) al solo fine della rilevazione statistica del movimento turistico, i titolari degli esercizi agrituristici provvedono a registrare giornalmente gli arrivi e le presenze facendo pervenire all'Azienda di promozione turistica l'apposito modello ISTAT entro i primi cinque giorni del mese successivo.

5. Non possono essere usate le denominazioni quali agriturismo, agriturismo o similari per attività esercitate da soggetti non autorizzati ai sensi della presente legge.

Art. 10.

Sospensione e revoca della autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 9 è sospesa dal sindaco, previa diffida, con provvedimento motivato, per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni, qualora venga accertato che l'operatore agrituristico abbia violato gli obblighi della presente legge e/o non siano offerti i servizi previsti nell'autorizzazione medesima.

2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco, con provvedimento motivato, qualora accerti che l'operatore agrituristico:

- a) non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla data fissata nell'autorizzazione, ovvero l'abbia sospesa, senza giustificati motivi, da almeno un anno;
- b) abbia perduto uno o più dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;
- c) abbia subito più di due sospensioni ai sensi del comma 1;
- d) non abbia rispettato il vincolo di destinazione di cui al comma 11 dell'art. 18.

3. La revoca comporta il diniego della concessione di nuova autorizzazione per un periodo di anni 2.

4. La revoca è comunicata alla Giunta regionale ed all'Azienda di promozione turistica al fine del recupero degli eventuali contributi concessi e delle somme erogate.

Art. 11.

Simbolo e denominazione regionale dell'agriturismo

1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, definisce un simbolo di garanzia che individui, su tutto il territorio regionale, le aziende agrituristiche autorizzate all'esercizio sulla base del sistema di requisiti, garanzie, controlli, previsti dalla presente legge. Al simbolo, da affiggere tramite targa all'ingresso delle aziende agrituristiche, possono essere aggiunti la denominazione dell'azienda agrituristica e i servizi da questa offerti.

2. Il simbolo e la denominazione regionale sono riportati su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 la Giunta definisce i contrassegni di qualità di cui all'art. 15, anche tramite logo.

Art. 12.

Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche

1. La Giunta regionale, su proposta della commissione regionale, stabilisce i criteri per la classificazione delle aziende agrituristiche e ne individua i contrassegni simboleggiati fino ad un massimo di cinque spighe.

2. La denuncia dei requisiti dell'azienda avviene da parte del titolare ed è accompagnata dalla richiesta di assegnazione di una determinata classifica, presentata al Comune utilizzando appositi modelli predisposti dalla Giunta regionale.

3. I Comuni, previo parere della commissione regionale di cui all'art. 8, assegnano la classifica contestualmente al rilascio o al rinnovo della autorizzazione o a richiesta dell'interessato.

Art. 13.

Albo per la tutela della qualità

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale per la tutela della qualità dell'attività agrituristica.

2. Le aziende autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica possono essere iscritte all'albo di cui al comma precedente sulla base:

della qualità e della tipicità delle strutture e, in particolare, dello stato di manutenzione e di conservazione, delle caratteristiche costruttive e funzionali, dei servizi connessi ed offerti, del comfort generale;

della capacità e dell'efficienza del personale addetto allo svolgimento dell'attività;

dell'ubicazione dell'azienda in zone di particolare valore agricolo-forestale, ambientale e paesaggistico;

dello stato di conduzione delle colture e degli allevamenti.

3. Nell'albo vengono annotati la denominazione e l'ubicazione dell'azienda, gli estremi dell'autorizzazione comunale, i servizi da questa offerti.

4. Le aziende interessate presentano, per l'iscrizione all'albo regionale, domanda alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata di tutti gli elementi utili per l'accertamento e la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al precedente comma e con l'indicazione delle tariffe praticate. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento sull'apposito conto corrente regionale della somma di lire 250.000 con l'indicazione della causale - Spese per l'iscrizione all'albo della qualità nell'agriturismo.

Art. 14.

Autorità per il riconoscimento della qualità

1. È istituita dalla Giunta regionale l'Autorità per il riconoscimento della qualità delle aziende agrituristiche. L'Autorità è costituita:

a) da un esperto in materia agrituristica, esterno all'amministrazione regionale;

b) da un funzionario regionale appartenente alla struttura operante in materia di turismo;

c) da un funzionario regionale competente in materia di agricoltura che svolge anche le funzioni di segretario.

2. L'Autorità è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

3. L'Autorità svolge i seguenti compiti:

a) provvede, ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale, all'accertamento ed alla valutazione dei requisiti di cui al comma 2, dell'art. 13;

b) dispone o nega, conseguentemente a quanto previsto dalla precedente lett. a), l'iscrizione delle aziende agrituristiche nell'albo regionale;

c) provvede almeno ogni tre anni alla verifica dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 13, disponendo la cancellazione dall'albo delle aziende agrituristiche qualora non sussistano più le condizioni che ne avevano consentito l'iscrizione.

4. L'elenco delle aziende iscritte all'albo per la tutela della qualità e le cancellazioni sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

5. All'esperto esterno all'amministrazione regionale di cui al precedente comma 1, è corrisposta per ciascuna pratica evasa relativa all'iscrizione all'albo, una indennità di lire 100.000, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di missione, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 15.

Contrassegno di qualità

1. La Giunta regionale rilascia alle aziende agrituristiche iscritte all'albo regionale di cui all'art. 13 il contrassegno di qualità da esporsi all'ingresso dell'azienda. Sul contrassegno è riportato lo stemma della Regione.

2. Il contrassegno può essere riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.

Art. 16.

Tariffe

1. Entro il 10 marzo ed il 10 ottobre di ogni anno i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 9 devono presentare, al Comune ed all'Azienda di promozione turistica, una dichiarazione delle tariffe minime e massime che si impegnano a praticare rispettivamente dal 10 giugno e dal 10 gennaio dell'anno successivo.

Art. 17.

Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali

1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'agriturismo, in armonia con gli indirizzi di programmazione generale e di settore predispone la proposta di programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

2. Il programma regionale è formulato anche sulla base delle proposte avanzate dalle Comunità montane e dai Comuni non facenti parte delle stesse, sentite le autorità di amministrazione e gestione dei parchi e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella Regione.

3. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale ed in particolare:

a) individua le zone di collina e di montagna ricadenti in territori a produttività marginale, di particolare interesse ambientale, ricreativo, culturale e di tradizioni ove le aziende agrituristiche che non esercitano attività ricettiva possono somministrare cibi e bevande secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 4, lett. c);

b) determina i criteri per la concessione degli aiuti finanziari stabiliti dall'art. 18 a favore degli operatori agrituristiche;

c) indirizza e coordina le iniziative di cui agli artt. 19, 20, 21 e 22.

4. Il programma è approvato dal Consiglio regionale ogni tre anni.

Art. 18.

Aiuti finanziari agli operatori agrituristiche

1. La Giunta regionale, in attuazione del programma agrituristico regionale, concede agli operatori agrituristiche contributi in conto capitale o in conto interessi per l'esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attività agrituristiche.

2. La spesa massima ammissibile è determinata dalla Giunta regionale.

3. La percentuale di contributo concedibile è pari al 35 per cento della spesa ammessa, elevata al 45 per cento nelle zone di prevalente interesse agrituristico di cui all'art. 5.

4. In alternativa al contributo in conto capitale, la Giunta regionale può concedere il concorso sul pagamento degli interessi relativi ai mutui di durata quindicennale, fino ad un massimo del cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile, da contrarsi per la realizzazione delle opere con istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, che abbiano stipulato apposita convenzione con la Giunta regionale.

5. Ai mutui di cui al comma 4 si applica il tasso di riferimento fissato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, con decreto del Ministero del tesoro.

6. Il tasso agevolato a carico del mutuatario non può essere inferiore a quello minimo previsto, per le diverse zone, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato a norma dell'art. 109, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

7. Il concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento è pari alla differenza tra la rata semestrale o annuale calcolata al tasso di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato minimo vigenti alla data di adozione del provvedimento di concessione del nulla osta, ed è erogata agli istituti in rate semestrali o annuali costanti posticipate alle scadenze fissate nei contratti di mutuo.

8. L'importo del mutuo è comprensivo della spesa accertata ed ammessa ad avvenuta esecuzione delle opere e dell'onere per interessi di preammortamento, nel limite massimo di una annualità degli interessi stessi, calcolata sull'importo della spesa suddetta, al tasso globale vigente sempre alla data di adozione del provvedimento.

9. Ai mutui concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni in materia di intervento del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna azienda agricola ai sensi della presente legge o di altri regimi di aiuto non espressamente autorizzati dalla Commissione europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie non può in alcun caso superare in un triennio il controvalore in lire italiane di 100.000 ECU calcolato in «equivalente sovvenzione lorda» secondo le modalità stabilite dall'Unione europea.

11. Gli immobili e le relative pertinenze oggetto dei benefici di cui alla presente legge sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale decorrente dalla data di accertamento della avvenuta esecuzione delle opere.

Art. 19.

Promozione dell'offerta agrituristica

1. La Giunta regionale, in attuazione del programma regionale agrituristico, promuove e coordina le iniziative per l'offerta agrituristica, con la collaborazione degli enti locali, delle organizzazioni professionali e delle associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative operanti nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale, anche in collaborazione con l'Azienda di promozione turistica, provvede alla diffusione della conoscenza in Italia e all'estero delle risorse agrituristiche regionali, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994, mediante opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali, con particolare riferimento al mondo della scuola, che evidenzino le attività agrituristiche, le loro caratteristiche legate all'ambiente naturale, alla cultura e alle tradizioni locali, gli itinerari agrituristiche.

3. La Giunta regionale sostiene con priorità la realizzazione di progetti pilota per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale, e incentiva le iniziative delle associazioni dei consorzi di operatori agrituristiche finalizzate alla commercializzazione del prodotto agrituristico.

Art. 20.

Piani integrati straordinari

1. Le Comunità montane ed i Comuni singoli o associati, per le zone di prevalente interesse agrituristico ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori, possono proporre al Presidente della Giunta regionale di promuovere un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini dell'adozione di piani integrati straordinari, redatti ai sensi dell'art. 13 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

Art. 21.

Attività di studio e di ricerca

1. La Giunta regionale anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche nonché gli enti locali singoli o associati, promuove e finanzia attività di studio o di ricerca sull'agriturismo ivi comprese quelle relative a quanto disposto dagli artt. 11 e 15.

Art. 22.

Formazione professionale

1. La Giunta regionale, per le esigenze formative in materia di agriturismo, istituisce e finanzia corsi di formazione professionale con le modalità previste dalla normativa regionale vigente in materia.

Art. 23.

Funzioni di vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.

Art. 24.

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle norme della presente legge sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie:

a) da lire 2.500.000 a lire 6.000.000, in caso di inizio dell'attività agrituristica senza la prescritta autorizzazione comunale, con immediata chiusura dell'esercizio su ordinanza del sindaco;

b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, in caso di utilizzo o affissione abusiva del simbolo e del contrassegno di qualità regionali o di insegne con le diciture «agriturismo», «agrituristico» o similari;

c) da lire 500.000 a lire 1.500.000, per ogni persona in più alloggiata, rispetto a quelle previste nell'autorizzazione comunale, o per ogni piazzuola in più messa in opera rispetto al numero di piazzuole autorizzate, con l'obbligo di rimozione su ordinanza del sindaco;

d) da lire 3.000.000 a lire 9.000.000, per violazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, lett. c) e art. 3, comma 11;

e) da lire 250.000 a lire 1.500.000 nei seguenti casi:
— mancata esposizione delle tariffe o applicazione di prezzi diversi da quelli comunicati;
— mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 4, lett. e);

f) da lire 500.000 a lire 3.000.000, nei seguenti casi:
— mancata erogazione dei servizi previsti nell'autorizzazione comunale o erogazione di servizi noti previsti nella medesima;
— mancato rispetto dei periodi di apertura o chiusura dichiarati nell'autorizzazione;
— mancata esposizione al pubblico del simbolo, del contrassegno regionale di qualità e della lista di cui all'art. 9, comma 4, lettera d);

— impiego, nell'erogazione dei servizi autorizzati, di personale estraneo al nucleo familiare ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile o non impiegato in azienda;

— utilizzo a fini agrituristiche di locali non previsti nell'autorizzazione comunale;

— violazione dei commi 3 e 4 dell'art. 4.

2. Le sanzioni sono irrogate dai Comuni e i relativi proventi sono da questi direttamente introitati.

Art. 25.

Norme transitorie

1. Gli operatori agrituristiche già iscritti nell'elenco regionale istituito ai sensi della previgente normativa regionale sono iscritti di diritto nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio, ove abbiano i requisiti previsti dalla presente legge dell'agriturismo, istituito ai sensi dell'art. 8 e cancellati d'ufficio ove non inizino l'attività entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli operatori già autorizzati dai Comuni all'esercizio dell'attività agrituristica adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria attività nel rispetto delle disposizioni previste dalla stessa.

3. Le aziende agrituristiche già autorizzate dai Comuni all'esercizio dell'attività agrituristica sono esonerate dall'osservanza di quanto stabilito dall'art. 3, comma 9.

4. Fino all'approvazione del programma agrituristico regionale di cui all'art. 17 gli aiuti previsti dall'art. 18 sono concessi sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.

Art. 26.

Abrogazione

1. La legge regionale 6 agosto 1987, n. 38: «Interventi a favore dell'agriturismo» è abrogata.

Art. 27.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge sono disposte per l'anno 1997 le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) lire 300.000.000 quale limite di impegno di durata massima quindicennale per gli interventi di cui al comma 4, dell'art. 18 della presente legge e per le quote già impegnate a norma dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 con imputazione all'esistente cap. 8164 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. La quota di limite di impegno eventualmente non utilizzata nel 1997 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli anni successivi e così via fino al suo esaurimento. In tal caso nel bilancio dal 2012 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo il 2011;

b) lire 20.000.000 per gli interventi previsti agli artt. 19, 20 e 21 con imputazione all'esistente cap. 8159 del bilancio di previsione la cui denominazione viene così modificata: «Spese per la promozione dell'offerta agrituristica, per i piani integrati straordinari e per le attività di studio e ricerca».

2. All'onere di lire 320.000.000 di cui al precedente comma, ricadente nell'esercizio 1997, si farà fronte come segue:

— quanto a lire 300.000.000 di cui alla precedente lettera a), per lire 150.000.000 con lo stanziamento previsto nel bilancio 1997 in corrispondenza del cap. 8164 e per L. 150.000.000 con pari disponibilità del fondo globale del cap. 9710 del bilancio 1996 elenco n. 5 allegato a detto bilancio. La disponibilità relativa all'anno 1996 è iscritta alla competenza dell'anno 1997 in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23;

— quanto a lire 20.000.000 di cui alla precedente lettera b), con lo stanziamento già previsto nel bilancio annuale 1997 in corrispondenza dell'esistente cap. 8159.

3. All'onere per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art. 18, della presente legge, ricadenti nell'esercizio 1997, si fa fronte con lo stanziamento di lire 300.000.000 di cui all'esistente cap. 8158 dello stato di previsione della spesa.

4. All'onere per la corresponsione di gettoni di presenza ai membri esterni della commissione per l'agriturismo di cui al precedente art. 8 e dell'autorità per il riconoscimento della qualità di cui all'art. 14, si fa fronte con lo stanziamento dell'esistente cap. 560 dello stato di previsione della spesa del corrente bilancio di previsione.

5. Le somme versate ai sensi del comma 4, dell'art. 13, saranno iscritte nel cap. 2930 di nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale 1997 denominato: «Versamenti provenienti dalle Aziende agrituristiche per l'iscrizione all'albo della qualità nell'agriturismo», che con legge di bilancio o di variazione allo stesso sarà dotato del necessario stanziamento.

Per gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa sarà determinata a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 con legge di bilancio. La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 14 agosto 1997

BRACALENTE

97R0792

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1997, n. 33.

Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 47 del 2 settembre 1997)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

**SALVAGUARDIA DELLA FAUNA SELVATICA
E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA**

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione tutela il patrimonio faunistico e ne favorisce la ricostituzione nell'interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale.

2. Le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge disciplinano la gestione del patrimonio faunistico e regolamentano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche anche a fini sportivi, e delle attività di allevamento, anche a scopo amatoriale, nel rispetto delle esigenze di conservazione della fauna selvatica, degli equilibri ecologici e naturali e di un corretto svolgimento delle attività agricole, zootecniche e forestali.

Art. 2.

Fauna selvatica

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie animali delle quali esistono popolazioni o esemplari viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Le specie i cui esemplari costituiscono fauna selvatica sono distinte in:

- a) specie particolarmente protette;
- b) specie protette;
- c) specie che possono costituire oggetto di attività venatoria.

3. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate nell'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Sono altresì protette le specie elencate all'allegato IV; lettera A, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.

4. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato.

5. L'attività venatoria è consentita per le specie presenti in Sicilia ed individuate dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge non si applicano ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole ed alle talpe.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto zootecnico sperimentale, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, istituisce un Centro pubblico di smistamento e

di riproduzione di fauna selvatica allo scopo precipuo di ricostituire in Sicilia le popolazioni autoctone di fauna selvatica depauperate, in particolare della coturnice siciliana (*Alectoris graeca whitakeri*). Il Centro opera in collaborazione con le ripartizioni faunistiche venatorie.

Art. 3.

Divieto di uccellazione ed altri divieti

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, sono vietati:

- a) ogni forma di uccellazione;
- b) la cattura e la detenzione di uccelli e di mammiferi selvatici nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati;
- c) la caccia, la cattura e la detenzione di tartarughe di mare, di testuggini sia di terra che di acqua dolce, di istrici;
- d) l'introduzione di specie alloctone.

Art. 4.

Controllo della fauna

1. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo anche nelle zone nelle quali esiste divieto di caccia.

2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica sono esercitati dalle ripartizioni faunistico-venatorie mediante l'utilizzazione di metodi ecologici in qualsiasi periodo dell'anno. Per gli aspetti sanitari le ripartizioni si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, previo parere dell'Osservatorio faunistico siciliano.

3. Su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, ove queste abbiano accertato l'inefficienza dei metodi di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare piani di cattura sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. In casi del tutto eccezionali o per imprescindibili esigenze sanitarie l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare con le stesse modalità piani di abbattimento selettivi e, comunque, senza l'uso di veleni.

4. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono demandati alle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.

5. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi:

- a) dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
- b) (*lettera omessa in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

6. Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della fauna selvatica è attuato dalle guardie addette ai parchi o alle riserve e dai soggetti di cui al comma 4.

7. La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza.

Art. 5.

Cattura temporanea ed inanellamento

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comitato regionale faunistico-venatorio, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, autorizza con decreto l'istituzione di stazioni di inanellamento presso le università siciliane o altre istituzioni scientifiche pubbliche operanti nella Regione la cui attività sia esclusivamente o prioritariamente rivolta al settore faunistico.

2. È fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanellati di darne notizia alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, che provvede ad informare l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. La notizia può essere data altresì al distacco del Corpo forestale della Regione nonché al Comitato di gestione del competente ambito territoriale di caccia che sono tenuti a trasmetterla alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

3. Chiunque sia sorpreso nella flagranza di disperdere o distruggere o comunque di fatto disperda, distrugga o si appropri di anelli rinvenuti su uccelli è passibile di sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alla cattura di fauna a scopo scientifico.

5. All'inanellamento degli esemplari da liberare in natura detenuti nei centri di recupero, istituiti ai sensi del successivo articolo 6, provvedono le ripartizioni faunistico-venatorie di concerto con i centri di recupero.

Art. 6.

Centri di recupero

1. La Regione favorisce il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero in ambienti idonei e, ove possibile, la successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà. A tal fine promuove l'istituzione di centri di recupero, in numero non superiore ad uno per provincia, ad opera di associazioni riconosciute ai sensi della presente legge in grado di consentire la reintroduzione, ove possibile, di esemplari sottoposti alla loro cura in habitat naturali, provvedendo anche mediante convenzione per l'utilizzazione di beni e strutture pubbliche.

2 - L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, riconosce i centri di recupero. Il controllo sui centri di recupero viene esercitato dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al rispetto di apposito disciplinare adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana istituisce un centro regionale per il recupero della fauna selvatica.

5. I centri di recupero istituiti su tutto il territorio regionale devono essere dotati di apposite strutture per la riabilitazione della fauna selvatica; in caso contrario vengono considerati, anche ai sensi dell'autorizzazione di cui al comma 2, centri di primo soccorso. La fauna ivi detenuta, dopo le prime cure, deve essere inviata al centro regionale di recupero per la fauna selvatica.

6. Per il funzionamento del centro regionale per la fauna selvatica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere al gestore del centro una sovvenzione annua.

Art. 7.

Danni e prevenzione

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere agli agricoltori e agli allevatori indennizzi, nella misura del 100 per cento, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica, in specie da quella protetta, alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione, rifugio e riproduzione di cui alla presente legge.

2. La richiesta di indennizzo, corredata da una perizia giurata, è inoltrata, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data dell'evento dannoso, alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, che dispone ispezioni entro i successivi trenta giorni al fine di accertare la sussistenza e consistenza del danno.

3. Entro i 90 giorni successivi alla richiesta di cui al comma 2, le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono in merito all'accoglimento o al rigetto della medesima.

4. Gli interventi per la prevenzione dei danni sono effettuati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro sessanta giorni dalla richiesta o comunque dal momento in cui il proprietario o il conduttore del fondo hanno manifestato il loro consenso scritto e sono finalizzati esclusivamente all'allontanamento della fauna che arreca danni.

Titolo II

PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA. OSSERVATORIO FAUNISTICO SICILIANO E ORGANIZZAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

Art. 8.

Ripartizioni faunistico-venatorie

1. Le ripartizioni faunistico-venatorie sono organi decentrati dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con sede in ciascun capoluogo di provincia e con competenza territoriale provinciale.
2. Sono compiti delle ripartizioni faunistico-venatorie:
 - a) predisporre ed attuare:
 - 1) iniziative per la pianificazione del territorio di rispettiva competenza, individuandone la destinazione differenziata ai sensi della presente legge;
 - 2) programmi faunistici articolati per comprensori omogenei;
 - 3) piani e iniziative di miglioramento ambientale volti a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica;
 - b) provvedere al ripopolamento ed al controllo della fauna;
 - c) individuare, sentiti i comuni interessati, le zone ed i periodi da destinare all'allenamento, all'addestramento e alle gare dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nonché le zone idonee per le sole gare su selvaggina naturale destinate esclusivamente ai cani da ferma;
 - d) istruire le istanze per la costituzione di aziende agro-venatorie e faunistico-venatorie;
 - e) esprimere parere all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sulla sussistenza dei requisiti dei centri privati di produzione di selvaggina e di allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale;
 - f) controllare i centri per il recupero della fauna selvatica di cui all'articolo 6;
 - g) curare l'anagrafe dei cacciatori residenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, avvalendosi anche dei comuni;
 - h) coordinare l'attività di vigilanza volontaria, da svolgersi mediante servizi congiunti di tre agenti delle associazioni venatorie e ambientaliste;
 - i) svolgere attività di studio e propaganda per la tutela della fauna selvatica e degli equilibri naturali e biologici, anche attraverso la realizzazione di iniziative divulgative, nonché diffondere le norme che regolano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dal calendario venatorio;
 - l) relazionare sulle infrazioni conseguenti all'accertamento operato dagli organi preposti, al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste da parte del Corpo forestale della Regione siciliana;
 - m) formulare proposte per l'istituzione, il mantenimento o la revoca delle oasi di protezione e rifugio della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46, o di aree di interesse faunistico meritevoli di particolare protezione;
 - n) individuare entro il 28 febbraio di ogni anno, d'intesa con l'Azienda delle foreste demaniali, e tenuto conto delle proposte di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), le zone del demanio forestale, ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, ove è consentito l'esercizio venatorio, dandone comunicazione all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro il successivo 30 marzo di ogni anno per la formulazione del calendario venatorio;
 - o) curare la statistica delle presenze faunistiche e del prelievo venatorio, anche attraverso il rilevamento dei dati riportati nei tesserini regionali di caccia restituiti dai cacciatori;
 - p) inoltrare, entro il 30 marzo di ogni anno, le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio, ivi compresa l'individuazione dei territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto, tenendo conto delle eventuali indicazioni dei comuni interessati;
 - q) procedere alla concessione, alla liquidazione e al pagamento delle somme e dei contributi concernenti gli interventi nel settore faunistico-venatorio e cinologico di cui alla presente legge, inclusi quelli deliberati dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, per progetti comportanti una spesa non superiore a lire 250 milioni. Per importi superiori provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

r) fornire attività di supporto tecnico-amministrativo agli organi degli ambiti territoriali di caccia;

s) deliberare, previo parere dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sulle istanze dei cacciatori relative alla scelta degli ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera b), nonché sulle richieste dei cacciatori relative all'esercizio dell'attività venatoria all'interno delle aziende faunistico-venatorie;

t) svolgere i compiti, le attività e gli interventi ad esse demandati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, ivi compresa la tabellazione delle zone sottratte all'esercizio venatorio che non sia a carico di altri soggetti.

3. Ai compiti di cui alle lettere a), b), c), h), m), n), p) del comma 2 le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono previa acquisizione del parere del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia.

Art. 9.

Osservatorio faunistico siciliano

1. Nel quadro del potenziamento delle strutture dirette a qualificare l'intervento regionale per la protezione della fauna selvatica è istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - direzione interventi strutturali, l'Osservatorio faunistico siciliano.

2. L'Osservatorio faunistico siciliano opera d'intesa con le ripartizioni faunistico-venatorie fornendo consulenze alle medesime e cura i rapporti con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

3. L'Osservatorio faunistico siciliano cura lo studio della biologia delle singole specie animali presenti nel territorio regionale e dei loro rapporti con l'ambiente al fine dell'emanazione di provvedimenti inerenti alla protezione e al controllo della fauna.

4. Spetta in particolare all'Osservatorio:

a) la realizzazione e l'aggiornamento del censimento delle specie animali stabilmente residenti o di passaggio migratorio nel territorio regionale;

b) lo studio della utilizzazione e selezione degli habitat, dei comportamenti e delle abitudini alimentari delle specie di cui alla lettera a) nonché il coordinamento dei ripopolamenti effettuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie;

c) la formulazione di proposte per la conservazione delle specie protette e per la salvaguardia delle zone di interesse faunistico;

d) il controllo sui centri privati di riproduzione di selvaggina, sugli allevamenti, nonché la costituzione e la gestione di allevamenti sperimentali delle specie cacciabili;

e) il coordinamento delle attività di inanellamento, degli interventi destinati al ripopolamento faunistico ed al controllo della fauna, ai fini della difesa delle colture agricole;

f) la progettazione di programmi di ricerca anche a carattere europeo interessanti l'area del territorio siciliano, per l'inserimento nei relativi piani di finanziamento anche in collaborazione con le università e con il Consiglio nazionale delle ricerche o altre istituzioni scientifiche e tecniche del settore faunistico-venatorio italiane o straniere.

5. L'Osservatorio faunistico siciliano si avvale di personale della Regione, sulla base di un organico definito con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva con proprio decreto lo statuto (inciso omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) riguardanti l'Osservatorio faunistico siciliano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno finanziario 1997. Per il biennio 1998-1999 la spesa è valutata in lire 200 milioni in ragione d'anno. Dall'anno 2000, la spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

8. Al relativo onere dell'anno 1997 si provvede con la riduzione dello stanziamento del capitolo 14730 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. La spesa autorizzata per il biennio 1998-1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1998 nel codice 03.08.06 mediante riduzione di

pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, e quanto a lire 200 milioni per l'anno 1999 nel codice 1001.

Art. 10.

Compiti di vigilanza delle ripartizioni faunistico-venatorie

1. Le ripartizioni faunistico-venatorie vigilano sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano la tutela e la protezione della fauna selvatica nonché su quelle che regolano l'attività venatoria nel territorio di competenza.

2. Le ripartizioni faunistico-venatorie vigilano altresì sul conseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge negli ambiti territoriali di caccia, nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri privati di produzione della selvaggina, negli allevamenti, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie, avvalendosi del personale del ruolo tecnico e amministrativo in servizio presso le ripartizioni stesse, di quello che abbia comunque già svolto compiti di vigilanza venatoria e di quello facente parte del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 23 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, nonché dei dirigenti e dei funzionari addetti ai compiti istruttori per le attività e le iniziative di tutela e di incremento della fauna e di miglioramento degli ambienti naturali.

3. Al coordinamento delle ripartizioni faunistico-venatorie sono preposti dirigenti dell'Amministrazione regionale con anzianità di servizio di almeno dieci anni e comprovata esperienza in materia.

4. Le proposte, i programmi e i piani di cui all'articolo 8 comma 2, lettera a), sono approvati, unitamente alle modalità di attuazione, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio.

5. Salvo le competenze del Ministero dei trasporti in materia di controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, le ripartizioni faunistico-venatorie sono autorizzate ad effettuare, su richiesta delle autorità aeroportuali, operazioni di controllo e di cattura della fauna selvatica, comunque presente negli aeroporti e nelle aree di pertinenza, anche a fini di ripopolamento di altre zone.

6. In caso di carenza di personale addetto alla guida degli automezzi, gli altri dipendenti delle ripartizioni, purché in possesso dei requisiti di legge, possono essere autorizzati alla utilizzazione degli stessi mezzi.

Art. 11.

Competenze dei comuni

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge i comuni hanno la competenza di rilasciare ai titolari di regolare licenza di caccia residenti nel comune il tesserino regionale e di curare gli adempimenti di cui all'articolo 31 per conto della ripartizione faunistico-venatoria competente.

2. I sindaci possono inoltrare alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, proposte concernenti:

a) l'istituzione, il mantenimento o la revoca di oasi e di zone di ripopolamento e cattura interessanti il proprio territorio;

b) divieti di caccia anche temporanei per particolari e rilevanti esigenze locali;

c) la possibilità di svolgimento dell'attività venatoria in particolari zone del demanio forestale ricadenti nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;

d) l'indicazione delle aree faunistico-venatorie nelle quali inibire l'uso del furetto;

e) la previsione, in aggiunta a quelle individuate, di zone da destinare all'addestramento, all'allenamento ed alle gare di cani da ferma e da seguita.

Art. 12.

Comitato regionale faunistico-venatorio

1. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è organo tecnico-consulativo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione della legislazione in materia di tutela della fauna selvatica e di prelievo venatorio.

2. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; la presidenza può essere delegata al direttore regionale preposto alla direzione degli interventi strutturali dell'Assessorato medesimo.

3. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è composto:

a) dal dirigente coordinatore del gruppo competente della direzione degli interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste, da un dirigente tecnico e da un dirigente amministrativo, uno dei quali ultimi svolge la funzione di segretario;

b) da un dirigente tecnico della direzione regionale delle foreste;

c) da tre esperti universitari nelle seguenti discipline: biologia e conservazione della fauna selvatica; tutela dell'ambiente e conservazione degli ecosistemi; problemi agro-forestali ed economia e politica agraria, nominati su terne di nominativi segnalate dai rettori delle università siciliane;

d) da un rappresentante di ciascuna associazione venatoria riconosciuta in ambito regionale e designato dalla stessa;

e) da un rappresentante per ogni associazione ambientalista riconosciuta ai sensi della presente legge;

f) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali operanti in agricoltura e presenti nel Consiglio regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, designato dalle medesime;

g) da un rappresentante dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, titolare di affisso E.N.C.I. con esperienza decennale nell'allevamento e nella presidenza di un gruppo cinofilo;

h) dal direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico;

i) dal direttore o da un suo delegato dell'Istituto zooprofilattico siciliano;

l) da un rappresentante degli allevatori di selvaggina segnalato dalle associazioni riconosciute.

4. Le designazioni devono pervenire all'Assessore per l'agricoltura e le foreste entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvede alla nomina anche in mancanza delle designazioni.

5. Le sedute del Comitato sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione.

7. Il Comitato dura in carica per un triennio e i suoi componenti, salvo quelli presenti in ragione della carica, possono essere confermati per una sola volta.

8. Il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato esperti nelle materie inerenti agli argomenti posti all'ordine del giorno, con funzioni esclusivamente consultive.

9. Le funzioni di segreteria del comitato sono assicurate dal gruppo competente dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste.

Art. 13.

Compiti del Comitato regionale faunistico-venatorio

1. Il Comitato regionale faunistico-venatorio esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed in particolare su:

a) gli indirizzi generali per l'esercizio delle singole attività di pianificazione faunistico-venatoria e i programmi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a);

b) il calendario venatorio regionale;

c) gli indirizzi, le finalità e le modalità riguardanti l'organizzazione e l'attuazione di fiere e di manifestazioni faunistico-venatorie e cinotecniche in sede regionale, anche se a carattere nazionale ed internazionale;

d) i criteri riguardanti la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-venatorie, nonché di centri di produzione di selvaggina;

e) i criteri e gli indirizzi generali riguardanti l'attività degli ambiti territoriali di caccia;

f) i criteri, i requisiti e le condizioni necessari perché possa essere consentito l'esercizio venatorio in particolari zone del demanio forestale;

g) i criteri, le condizioni e i requisiti necessari per l'istituzione, il mantenimento e la revoca di oasi e di zone di ripopolamento e cattura, individuando in quest'ultimo caso un'area di rifugio all'interno del territorio della zona di ripopolamento e cattura da mantenere sottratta all'esercizio venatorio anche dopo la revoca, per non più di un ulteriore biennio;

h) i criteri e le modalità di gestione dei territori interdetti alla libera caccia;

i) i criteri, l'istituzione ed il funzionamento dello schedario generale dei titolari di licenza di caccia nonché di quanti violino la legislazione in materia faunistico-venatoria, anche ai fini dell'accertamento della recidività;

l) i criteri per il rilevamento periodico dei dati statistici relativi al prelievo venatorio della fauna selvatica;

m) i criteri, le condizioni e i requisiti necessari in particolari aree di interesse faunistico-venatorio perché venga istituito il divieto di caccia, anche temporaneo, per specifiche e rilevanti esigenze locali;

n) i criteri su cui devono uniformarsi i programmi di propaganda di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i);

o) i criteri, le condizioni generali da determinarsi con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per la concessione degli aiuti di cui agli articoli 36 e 40, delle assegnazioni di cui all'articolo 22, comma 8, nonché dei contributi di cui all'articolo 23, comma 4, lettera c). I componenti designati dagli enti e dagli organismi rispettivamente interessati agli aiuti devono astenersi.

2. Il Comitato regionale faunistico-venatorio può proporre l'adozione di provvedimenti nelle materie di cui alla presente legge, nonché la realizzazione di studi, ricerche ed indagini anche sperimentali finalizzati a migliorare l'intervento per la protezione della fauna selvatica, da affidare alle ripartizioni faunistico-venatorie in collaborazione con gli istituti universitari specializzati.

Art. 14.

Pianificazione faunistico-venatoria

1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione e regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La realizzazione del piano ha luogo anche mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. È destinata a protezione della fauna selvatica una quota del 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale, ivi compresi i territori nei quali sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni. Nelle isole minori la quota del 25 per cento va computata nell'ambito del proprio territorio.

4. Il territorio agro-silvo-pastorale di cui al comma 3 comprende anche le oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica, le zone di ripopolamento e cattura ed il centro pubblico di riproduzione e smistamento della fauna selvatica di cui agli articoli successivi, i parchi e le riserve naturali, nonché le zone cinologiche, in cui è precluso l'esercizio dell'attività venatoria.

5. Per «protezione» si intende il divieto di abbattimento e cattura accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione e la cura della prole.

6. Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale è destinato sino ad un massimo del 15 per cento della sua superficie a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento. Il 50 per cento di tale superficie è riservato alle aziende agrovenerie, il 25 per cento alle aziende faunistico-venatorie e il restante 25 per cento a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

7. Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, non riservato alle finalità di cui ai commi 3 e 6, è destinato alla gestione programmata della caccia secondo le modalità indicate agli articoli 17 e seguenti.

Art. 15.

Piano regionale faunistico-venatorio

1. Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, ha durata quinquennale e costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale.

2. Il piano regionale può contenere la previsione di comprensori omogenei finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento degli habitat naturali, individuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie nell'ambito della loro competenza. All'uopo l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana norme attuative per la regolamentazione dei predetti comprensori.

3. Il piano regionale individua le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.

4. Il piano regionale determina altresì:

a) i criteri e gli interventi per il ripopolamento di specie di fauna selvatica la cui presenza si sia rarefatta in Sicilia, o di altre specie, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

b) i criteri per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari e conduttori di fondi rustici ai sensi dell'articolo 23, comma 4, lettera c);

c) i criteri per la autorizzazione e la regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-venatorie nonché per la destinazione del territorio di cui all'articolo 14, comma 6.

5. Il piano regionale contiene i criteri e le finalità prioritari per l'organizzazione delle attività regionali rivolte alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, nonché prescrive le attività di studio, ricerca, indagine e formazione inerenti alla presente legge.

6. Nel piano regionale è indicato il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi ivi programmati.

7. Il piano regionale è corredato dalla mappa regionale faunistico-ambientale e dalla carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche.

8. Le province regionali e le autorità di parco, ai fini della predisposizione del piano regionale faunistico-venatorio, possono avanzare proposte all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

9. Il piano regionale, anche sulla base delle proposte avanzate ai sensi del comma 8, contiene previsioni per il miglioramento ambientale mediante la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché progetti di ripopolamento di fauna selvatica anche tramite la cattura di animali selvatici presenti in soprannumero negli ambiti faunistici, ivi compresi i parchi regionali, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e nel rispetto delle specifiche competenze degli organi di gestione dei parchi e delle riserve naturali.

10. Il piano regionale faunistico-venatorio è approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Con le medesime procedure di cui al comma 1, il piano può essere modificato prima della scadenza.

Art. 16.

Consenso dei proprietari o dei conduttori di fondi

1. Le proposte di delimitazione delle superfici da vincolare ad aree destinate ad oasi di protezione, rifugio e sosta della fauna selvatica, a zone di ripopolamento e cattura e a zone cinofile, sono notificate dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicate mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

2. Qualora nei sessanta giorni successivi alle notifiche di cui al comma 1 sia presentata opposizione motivata in carta semplice ai sensi del comma 14 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 60 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

3. Il consenso di cui al presente articolo si intende validamente manifestato nel caso in cui non sia stata presentata l'opposizione di cui al comma 2.

4. In via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione di piani di miglioramento ambientale.

Titolo III

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 17.

Esercizio dell'attività venatoria

1. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva nelle forme consentite dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. È considerato inoltre esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o in attesa della medesima per abbatterla.

4. Qualunque modo di abbattimento o cattura diverso da quelli di cui al comma 2 è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o forza maggiore.

5. La fauna abbattuta durante l'esercizio venatorio praticato in conformità alle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

6. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini dell'esercizio delle attività di impresa agricola previste dalla presente legge, limitatamente all'area dove vengono allevati gli animali e alle specie oggetto di allevamento.

7. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimali di lire 1.000 milioni per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio della attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o per invalidità permanente.

8. I massimali di cui al comma 7 vengono aggiornati ogni quattro anni secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

9. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso del tesserino regionale.

10. In caso di sinistro trova applicazione l'articolo 12, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 18.

Calendario venatorio

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, emana, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e le specie previste dall'articolo 19, con l'indicazione del numero massimo, complessivo e distinto per ognuna delle diverse specie, dei capi da abbattere per ciascuna delle giornate di caccia. L'annata venatoria decorre dal 15 giugno di ogni anno e termina il 14 giugno dell'anno successivo.

2. Alle disposizioni del calendario venatorio, con le deroghe e le prescrizioni che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ritiene di operare, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, sono sottoposte anche le zone del territorio regionale nelle quali sono istituite le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie.

3. In sede di emissione del calendario venatorio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste regola l'uso del furetto munito di museruola.

4. Con le stesse procedure di adozione del calendario venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, può vietare la caccia o ridurre i periodi per alcune località e per determinate specie di selvaggina, pur se

incluse fra quelle indicate dall'articolo 2, comma 2, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamità.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. L'esercizio venatorio è consentito nei giorni di sabato e domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì, di mercoledì, o di giovedì.

6. (*Comma omissivo in quanto impugnato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

7. La caccia di selezione al cinghiale è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Il calendario venatorio è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Regione.

Art. 19.

Periodi di attività venatoria

1. (*Comma omissivo in quanto impugnato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

2. Per le stagioni venatorie successive a quella del 1997/1998 la caccia alla coturnice siciliana è subordinata al censimento di consistenza della specie.

3. Non è consentita la caccia di appostamento alla beccaccia e al beccaccino.

4. Nell'ambito della Regione si applicano provvedimenti che il Presidente del Consiglio dei Ministri emana per definire nuovi elenchi e per adottare variazioni degli elenchi delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Nel caso di mancato rispetto dei termini ivi previsti, alla definizione degli elenchi provvede con proprio decreto il Presidente della Regione entro i successivi sessanta giorni.

5. (*Comma omissivo in quanto impugnato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 20.

Particolari modalità di caccia

1. L'esercizio venatorio può essere praticato, con l'ausilio di cani di qualsiasi razza fino al 31 dicembre di ogni anno e con l'uso dei soli cani da ferma dal 1° gennaio di ogni anno fino alla chiusura della stagione venatoria, ad eccezione della caccia alla volpe ed al cinghiale, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. La caccia dal 1° gennaio fino alla data di chiusura è consentita nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. È fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia, comprese quelle adibite a gare ed allenamenti di caccia alternativa, e le aziende agro-venatorie con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.

L'attraversamento di zone interduse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica.

2. La caccia al cinghiale è regolamentata e gestita dall'ambito territoriale di caccia competente per territorio.

3. Nei periodi e nei giorni nei quali non è consentito l'esercizio venatorio sono vietati il porto, il trasporto e l'uso sia delle armi da caccia che delle carabine, a meno che il trasporto non avvenga con l'arma smontata o chiusa in apposita custodia, purché scarica.

4. (*Comma omissivo in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 21.

Divieti

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, si osservano i divieti di cui all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. È vietato in particolare:

a) catturare, uccidere, detenere, vendere o acquistare esemplari di fauna selvatica;

b) l'esercizio venatorio nelle aree-rifugio e nelle zone cinofile;

c) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in prossimità di «marcati», «pagliara», recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale, nonché in prossimità di animali al pascolo;

d) cacciare sparando da cavallo e veicoli a trazione animale;

e) usare a fini di richiamo o cattura uccelli vivi nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettrico, elettromagnetico o elettromeccanico, elettronici, telecomandati o radiocomandati, con o senza l'amplificazione del suono;

f) usare armi ad aria o a gas compresso, usare esplosivi e prodotti gassosi o affumicanti;

g) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo agonistico su uccelli, fatti salvi l'esercizio venatorio e le gare di caccia alternativa con cani da ferma e da riporto;

h) vendere, detenere per vendere, acquistare parti o prodotti derivati di fauna selvatica, non provenienti da allevamento, anche per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

i) praticare l'esercizio venatorio nelle piantagioni arboree, nei boschi e nei terreni a pascolo cespugliato danneggiati gravemente ed estesamente da incendi verificatisi nell'anno in corso e nell'anno precedente;

l) usare mezzi o dispositivi elettrici atti ad uccidere o stordire, lanterne, fari, specchi ed altri dispositivi abbaglianti.

2. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, per una ampiezza complessiva di mille metri coassiale al valico.

3. Tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli articoli 24, 25 e 38, degli altri enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio.

Art. 22.

Ambiti territoriali di caccia

1. Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono unità territoriali di gestione e di prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche; corrispondono a zone del territorio agro-silvo-pastorale tra loro fondamentalmente omogenee e sono destinati alla fruizione faunistico-venatoria dei cacciatori ai quali è stato dato diritto di accesso.

2. Le zone costituite in ambiti territoriali di caccia hanno dimensione provinciale e sono delimitate dai confini della provincia.

3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste verifica e rende pubblico con proprio decreto e con periodicità quinquennale, sulla base di dati censuari, l'indice medio di densità venatoria regionale definendo sulla base di questo l'indice massimo per ogni ambito territoriale di caccia, in relazione alle condizioni ambientali ed alle caratteristiche di omogeneità venatoria tra tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione e ricorrendo inoltre alla riorganizzazione dell'estensione dell'ambito territoriale di caccia al fine di garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio presso vari ambiti.

4. l'indice medio regionale di densità venatoria è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

5. Per il funzionamento degli ambiti territoriali di caccia si osservano le seguenti disposizioni:

a) il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia ricadente nella provincia di residenza; ha altresì accesso ad altri due ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso che non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità di condizione cronologica avranno la preferenza i cacciatori residenti in ambiti contigui. A partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti anche negli altri ambiti della Regione senza obblighi di partecipazione economica;

b) entro il 31 dicembre di ciascun anno, il cacciatore inoltra istanza alle ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle province in cui ricadano gli ambiti territoriali di caccia prescelti oltre quello di residenza ed in cui intende esercitare l'attività venatoria; entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio venatorio le ripartizioni comunicano al competente gruppo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i dati utili a determinare gli indici di densità massima di cui al comma 3 per l'anno successivo. Entro il 30 aprile l'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste rende noto, per le successive determinazioni delle ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo dei cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia prevedendo una riserva del 10 per cento a favore di cacciatori provenienti da altre regioni nell'ambito del principio di reciprocità. Le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono a trasmettere, per la pubblicazione, ai comuni della propria provincia gli elenchi nominativi di ammissione negli ambiti territoriali di caccia prescelti oltre quello di residenza. Qualora i cacciatori non facciano pervenire nei termini prescritti la propria scelta, si intende confermata quella dell'anno precedente;

c) gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia hanno la facoltà di proporre l'ammissione nei rispettivi territori di un numero di cacciatori superiore a quello fissato dall'indice massimo di densità venatoria, con delibera motivata e previo accertamento e valutazione di incremento della popolazione faunistica;

d) il cacciatore di altra Regione viene ammesso dall'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Nel caso di ammissione deve pagare la tassa di concessione regionale.

6. Per i cacciatori provenienti da altra Regione si applica il principio della reciprocità, in base al quale non è consentito l'accesso in un ambito territoriale di caccia della Sicilia, qualora nella Regione di residenza non sia consentito l'accesso in ambiti territoriali di caccia a cacciatori provenienti dalla Regione siciliana.

7. Le isole Eolie, Pelagie Egadi, Pantelleria ed Ustica fanno parte dell'ambito territoriale di caccia della provincia cui esse appartengono.

8. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, sentito il Comitato regionale faunistico venatorio, sulla base dei programmi di gestione presentati dagli ambiti territoriali di caccia, assegna le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi medesimi.

Art. 23.

Struttura e funzioni dell'ambito territoriale di caccia

1. La gestione dell'ambito territoriale di caccia è affidata ad un comitato di gestione presieduto dal dirigente preposto alla ripartizione faunistico-venatoria.

2. Il comitato di gestione è nominato per la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati immediatamente una sola volta.

3. (*Comma omissivo in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato pe la Regione siciliana*).

4. Il comitato di gestione dell'ATC assolve i seguenti compiti:

a) collabora alla stesura del piano di gestione annuale e della relazione consuntiva;

b) è chiamato ad esprimere parere consultivo sulla stesura definitiva di tali piani prima della presentazione ai competenti organi che devono approvarli;

c) su proposta del responsabile, delibera le spese per la gestione dell'ATC utilizzando i fondi a ciò destinati ed eventuali ulteriori fondi derivanti da contributi volontari;

d) prende parte alle attività di aggiornamento del catasto ambientale e alla organizzazione dei censimenti annuali della fauna;

e) organizza la partecipazione dei cacciatori alle attività di salvaguardia e di miglioramento ambientale, alla difesa del territorio dagli incendi e da altre cause di degrado;

f) promuove azioni tese alla conservazione, tutela e ripristino ambientale.

5. Qualora le riunioni dovessero per tre volte di seguito non avere luogo per il mancato raggiungimento del numero legale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procederà allo scioglimento del comitato di gestione. Nel caso in cui i rappresentanti di associazioni o di enti, senza valido motivo, disertino per tre volte consecutive le riunioni del comitato di gestione, il presidente li dichiara decaduti e ne richiede la sostituzione.

6. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Potrà riunirsi altresì su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

7. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal personale della ripartizione faunistico-venatoria.

8. Ai componenti del comitato di gestione per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di missione nonché ove dovuto il gettone di presenza nella misura fissata dall'articolo 10 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57 e successive modificazioni.

Art. 24.

Utilizzazione delle aree ai fini della gestione programmata della caccia. Fondi chiusi

1. Il proprietario o il conduttore di un fondo, incluso nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano, avanzare all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste richiesta motivata.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, delibera in ordine alla medesima e fornisce al richiedente comunicazioni sulle determinazioni assunte.

3. La richiesta è accolta qualora risulti compatibile con le prescrizioni per l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria. È altre accolta nei casi nei quali l'esercizio della caccia sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando la pratica venatoria sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale, ambientale o zootecnico.

4. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti, i carrubeti fino alla data del raccolto; i vivai, le coltivazioni floreali e gli orti, i terreni coltivati a soia, a mais per la produzione di seme, fino alla data del raccolto.

5. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. L'esistenza di fondi chiusi alla data di entrata in vigore della presente legge e l'istituzione successiva dei medesimi devono essere comunicate alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni.

6. I divieti di cui al presente articolo sono resi noti mediante tabelle apposte a cura e spese del proprietario o conduttore del fondo, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

7. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

8. A partire dalla stagione venatoria 1997-1998 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano nella Regione in conformità a quanto disposto dall'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 25.

Aziende faunistico-venatorie

1. Entro i limiti percentuali del territorio agro-silvo-pastorale regionale, previsti dall'articolo 14, comma 6, in conformità all'articolo 13, comma 1, lettera e), l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su richiesta degli interessati, per il tramite delle ripartizioni

faunistico-venatorie può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agro-venatorie, sentito l'Istituto nazionale della fauna selvatica.

2. Sono aziende faunistico-venatorie quelle costituite da uno o più fondi contigui aventi in complesso una superficie non inferiore a 200 e non superiore a 1.000 ettari, ed aventi come scopo prioritario il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica. All'interno delle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

3. Le aziende faunistico-venatorie, per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, debbono:

a) presentare programmi di conservazione e ripristino ambientale;

b) presentare piani di intervento a fini di ripopolamento faunistico e naturalistico;

c) presentare programmi di abbattimento e di assestamento finalizzati al mantenimento dell'equilibrio biologico ed al raggiungimento di valide prospettive di miglioramento e di potenziamento della presenza faunistica;

d) fornire adeguata descrizione delle attività di vigilanza;

e) impegnarsi ad effettuare il prelievo e la consegna di esemplari di fauna alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, a fini di ripopolamento di cui all'articolo 46, nella misura stabilita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

f) rendere noti la tariffa di abbattimento ed il numero dei capi, che non può comunque superare quello stabilito dal calendario venatorio;

g) fornire documentazione attestante il consenso scritto dei proprietari e dei conduttori dei fondi facenti parte dell'istituenda azienda, nonché lo svolgimento di tutti i programmi e le attività conseguenti, il rispetto degli obblighi assunti e di quelli comunque previsti dalle norme di legge o dal provvedimento di autorizzazione.

4. Le aziende faunistico-venatorie sono soggette al pagamento della tassa annuale di concessione regionale, nella misura prevista dall'articolo 30, comma 4, nonché all'obbligo della tabellazione nei modi previsti dall'articolo 24, comma 6.

5. Nelle aziende faunistico-venatorie l'abbattimento dei capi nei periodi nei quali è consentito lo svolgimento dell'esercizio venatorio e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del piano, è effettuato, per non meno del 10 per cento del relativo volume globale, da un numero predeterminato di titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, nominativamente autorizzati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, secondo una graduatoria basata sull'ordine cronologico di presentazione delle domande e, per la rimanente parte, dal concessionario e dai titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, nominativamente autorizzati dal concessionario stesso.

6. Fermo restando quanto stabilito dal comma 5, l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio costituito in azienda faunistico-venatoria. Ai trasgressori vengono applicate le sanzioni previste dall'articolo 31, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

7. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere revocata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, per inadempienze comprovate agli obblighi contenuti nei piani ed indicati nel presente articolo.

8. L'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per un periodo di cinque anni. Alla scadenza l'autorizzazione può essere rinnovata, previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio. Con lo stesso decreto di autorizzazione sono approvati i programmi ed i piani di cui al precedente comma 3.

Art. 26.

Aziende agro-venatorie

1. Sono aziende agro-venatorie le aziende agricole, singole o associate, di superficie non inferiore a 30 ettari, nelle quali viene esercitata, oltre ad un'attività agricola prevalente, un'attività venatoria anche di tipo alternativo, mediante l'immissione e l'abbattimento di fauna di

allevamento. Possono inoltre essere considerate aziende agro-venatorie quelle nelle quali l'attività agricola prevalente sia rivolta all'allevamento della selvaggina.

2. Le aziende agro-venatorie sono soggette a tassa di concessione regionale nella misura di cui all'articolo 30, comma 4, e vengono istituite con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sulla base delle risultanze di un'istruttoria tecnica curata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente, che accerta, tra l'altro, la compatibilità dell'esercizio venatorio con le altre attività che si svolgono sia nell'azienda che nella zona, tenendo conto che la superficie messa a disposizione per attività venatoria non può risultare inferiore a 10 ettari.

3. Le aziende agro-venatorie, oltre a svolgere un'attività conforme a quanto stabilito nei commi precedenti, ai fini del loro riconoscimento, devono:

a) essere situate preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia di ritiro delle terre dalla produzione.

4. (Comma omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

5. Possono essere riconosciute quali aziende agro-venatorie le aziende agrituristiche operanti nel territorio regionale in conformità alla normativa vigente.

6. Un'azienda agro-venatoria può essere istituita anche all'interno di un'azienda faunistico-venatoria.

Art. 27.

Allevamenti di cani

1. I titolari di allevamenti di cani puri da caccia, con sede in Sicilia, che risultino iscritti all'albo dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, riconosciuto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, possono ottenere contributi nel limite del 50 per cento della spesa ammessa, fino ad un massimo di lire 8 milioni, per l'acquisto di fattrici o di cani da monta selezionati e per il miglioramento delle attrezzature d'allevamento.

2. Per ottenere il contributo di cui al comma 1 il titolare dell'allevamento dovrà sottoscrivere l'impegno a restituire il contributo medesimo nel caso in cui l'attività dell'allevamento sia venuta a cessare prima di un quinquennio dalla data della riscossione.

3. I cani di razza pura allevati in Sicilia possono essere individuati mediante tatuaggio effettuato dall'Ente nazionale della cinofilia italiano attraverso le proprie delegazioni.

4. L'elenco dei cani tatuati dall'Ente nazionale della cinofilia italiano è inoltrato tempestivamente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e a quello della sanità dalle delegazioni del medesimo ente competenti per territorio, al fine di costituire un apposito registro regionale.

5. Il tatuaggio dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, relativo esclusivamente al riconoscimento di cani di razza pura, di cui all'elenco della Federazione cinologica internazionale, sostituisce a tutti gli effetti la marchiatura di riconoscimento eseguita dalle unità sanitarie locali.

Art. 28.

Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza ed all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi alla commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio.

3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 29, stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, con particolare riferimento al territorio siciliano;

e) norme di pronto soccorso;

f) cinologia.

4. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole con riguardo a tutte le materie indicate al comma 3.

5. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

6. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità recante data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni.

8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco.

Art. 29.

Commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio

1. L'abilitazione all'esercizio venatorio viene conseguita a seguito di apposito esame sostenuto innanzi ad una commissione istituita presso ogni ripartizione faunistico-venatoria e nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

2. La commissione è composta da:

a) il dirigente preposto alla ripartizione faunistico-venatoria con funzioni di presidente;

b) sei membri effettivi e sei supplenti, esperti nelle materie di cui all'articolo 28, comma 3, nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Almeno uno dei componenti effettivi deve essere laureato in scienze biologiche o in scienze naturali ed esperto in vertebrati omeotermi.

3. Svolge le funzioni di segretario un dipendente in servizio presso la ripartizione faunistico-venatoria, scelto dal dirigente preposto.

4. In caso di assenza o di impedimenti, il presidente della commissione può essere sostituito da un suo delegato.

5. Per il funzionamento della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 6, anche ai fini del pagamento del gettone di presenza.

6. Previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può integrare l'elenco delle materie di cui all'articolo 28, comma 3, con apposito decreto da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

7. Lo svolgimento degli esami è pubblico e a tal fine il calendario delle sedute di esami sarà affisso presso le sedi delle ripartizioni faunistico-venatorie a cura delle medesime, almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami.

Art. 30.

Tasse di concessione regionale

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, per il conseguimento delle finalità della presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, il cui importo è fissato nella misura annua del 50 per cento della tassa di concessione governativa nazionale per l'ambito territoriale di caccia di residenza. L'importo

della tassa di concessione regionale aumenta del 25 per cento per il primo ambito territoriale di caccia prescelto e di un ulteriore 25 per cento per il secondo ambito territoriale di caccia prescelto.

2. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie sono soggette a tasse regionali, nella misura di lire 20.000 l'ettaro per i centri di produzione di fauna selvatica, di lire 25.000 ad ettaro per le aziende faunistico-venatorie, di lire 10.000 ad ettaro per le aziende agro-venatorie. Per i centri privati di produzione di fauna selvatica e per le aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie che ricadono nei territori di cui alle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102 e 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE, le relative tasse sono ridotte del 50 per cento.

Art. 31.

Tesserino regionale

1. Coloro che praticano l'esercizio venatorio debbono essere muniti di tesserino regionale.

2. Il tesserino regionale è stampato annualmente dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e viene consegnato dal comune di residenza ai titolari di licenza di porto d'armi per uso caccia che risultino in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale.

3. Il rilascio del tesserino è gratuito.

4. Il tesserino deve indicare le specifiche norme inerenti il calendario venatorio e gli ambiti territoriali di caccia dove è consentita l'attività venatoria.

5. La validità del tesserino rilasciato dalle altre Regioni, per l'esercizio della caccia nel territorio della Regione siciliana, è subordinata al rispetto del calendario venatorio vigente in Sicilia ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre Regioni.

6. Al momento di ritirare il tesserino, il cacciatore deve dichiarare per iscritto che non ne possiede altri.

Deve inoltre restituire il tesserino relativo all'anno precedente entro i sessanta giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria cui essa si riferisce, inoltrandolo anche per il tramite delle associazioni venatorie riconosciute, alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio per eventuali controlli o per rilevamenti statistici.

7. Presso ogni comune è istituito un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da trasmettere annualmente alla ripartizione faunistico-venatoria competente.

8. Il cacciatore deve indicare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino, il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera.

9. In apposito spazio del tesserino devono potersi individuare le giornate scelte dal cacciatore per l'esercizio venatorio in ambito territoriale diverso da quello di appartenenza.

10. I capi abbattuti sono registrati sul tesserino immediatamente dopo l'abbattimento.

Art. 32.

Sanzioni

1. Al cacciatore che eserciti la caccia senza essere in possesso del tesserino prescritto dall'articolo 30 si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3 milioni.

2. Per la mancata esibizione della licenza, della polizza assicurativa e del tesserino, legittimamente richiesti, si applica la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000. In caso di successiva esibizione nel termine di otto giorni dalla verbalizzazione e accertamento della loro regolarità, è consentita l'applicazione della sanzione minima.

3. La mancata annotazione sul tesserino dei dati prescritti dalla presente legge e dal calendario venatorio, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000.

4. Il cacciatore che sia in possesso di più di un tesserino viene punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3 milioni e con la sospensione del tesserino stesso per un periodo di mesi due, in aggiunta alle eventuali sanzioni penali previste dalla vigente legislazione.

5. Per le infrazioni alle norme di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000 e si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore alla durata della stagione venatoria.

6. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva la sanzione amministrativa varia da uno a tre milioni e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi.

7. Nei casi di violazioni ai divieti di cui alla presente legge, ove non diversamente previsto dalla medesima, si applicano le corrispondenti sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

8. Per tutti i divieti per i quali non siano previste sanzioni pecuniarie nella presente legge o nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000.

9. Qualora il cacciatore non consegna agli uffici competenti il suo tesserino entro sessanta giorni successivi alla conclusione della stagione venatoria, non gli verrà consegnato il tesserino per la stagione successiva.

Art. 33.

Appostamenti temporanei

1. Sono considerati appostamenti temporanei di caccia quelli costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.

2. Gli appostamenti temporanei, qualora interessino terreni sui quali si svolga attività agricola e necessitino di preparazione di sito, sono soggetti al consenso anche soltanto verbale del conduttore del fondo. Tale consenso non è subordinato a finalità di lucro o speculative.

3. È fatto divieto di impiantare appostamenti temporanei di caccia a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone nelle quali l'esercizio venatorio è comunque vietato, ad eccezione dei fondi chiusi.

4. L'appostamento temporaneo non può essere situato entro la fascia assiale di 1.000 metri ai valichi montani interessati dai principali flussi migratori.

5. Su richiesta dei comuni interessati, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di adozione del calendario venatorio vieta, o regolamenta in maniera diversa, per zona e per periodo di tempo, gli appostamenti temporanei.

6. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.

Titolo IV

ASSOCIAZIONI VENATORIE E AMBIENTALISTE CENTRI DI PRODUZIONE E ALLEVAMENTI DI SELVAGGINA

Art. 34.

Associazioni venatorie e ambientaliste

1. Le associazioni venatorie istituite con atto pubblico e che non perseguano fini di lucro, possono chiedere di essere riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge, purché possiedano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative e formative, anche indirizzate alla tutela degli ambienti naturali ed all'incremento della fauna nonché tecnico-venatorie;

b) dimostrino di avere nell'ambito della Regione un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori che abbiano ritirato il tesserino regionale nell'annata venatoria precedente a quella in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a seguito di istanza presentata dalle associazioni venatorie corredata dai docu-

menti relativi ai requisiti di cui al comma 1 dalle stesse posseduti, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, dispone, con proprio decreto, il riconoscimento di quelle associazioni che ne hanno diritto. Fino al nuovo riconoscimento delle associazioni venatorie che ne facciano richiesta, si intendono riconosciute quelle che all'entrata in vigore della presente legge abbiano già ottenuto il suddetto riconoscimento.

3. Le associazioni ambientaliste sono riconosciute ai fini della presente legge se hanno ottenuto riconoscimento a livello nazionale e dispongono di una presenza organizzata in Sicilia in almeno cinque province.

4. Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio.

5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a riconoscere con decreto, ai fini della presente legge, associazioni di produttori e allevatori di selvaggina per scopi venatori, amatoriali ed ornamentali, purché abbiano una presenza in Sicilia in almeno cinque province.

Art. 35.

Federazione siciliana della caccia

1. La Federazione siciliana della caccia, costituita con l'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 56, perde la personalità giuridica di diritto pubblico e mantiene il carattere di associazione venatoria riconosciuta, per le finalità di cui all'articolo 34.

Art. 36.

Aiuti alle associazioni

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p), è autorizzato a concedere alle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute sovvenzioni per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 6 e di altri connessi alla salvaguardia della fauna selvatica e degli habitat naturali. Le somme stanziare per le sovvenzioni gravanti sul bilancio della Regione sono ripartite nella misura del 70 per cento alle associazioni venatorie e del 30 per cento alle associazioni ambientaliste, fatte salve le risorse destinate al cofinanziamento di iniziative comunitarie.

Art. 37.

Modalità di corresponsione delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni di cui all'articolo 36 verranno corrisposte sulla base di regolare documentazione di spesa, anche per le attività istituzionali previste all'articolo 34, comma 1, lettera a).

Art. 38.

Centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti

1. Sono centri privati di produzione di selvaggina organizzati in forma di azienda agricola quelli costituiti da uno o più fondi contigui aventi in complesso una superficie non inferiore a cinque ettari e non superiore a cinquanta ettari, opportunamente recintati, i cui proprietari o conduttori ne abbiano o ne assicurino la disponibilità per un periodo non inferiore a 5 anni, e destinati a produrre, sia allo stato naturale che in cattività, esemplari di fauna selvatica esistente allo stato libero nel territorio della Regione, a fini di ripopolamento per l'esercizio dell'attività venatoria.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in conformità al disposto dell'articolo 8, comma 2, lettera e), e dell'articolo 13, comma 1, lettera d), autorizza con proprio decreto l'istituzione dei centri privati per la produzione di selvaggina per un periodo di 5 anni salvo rinnovo alla scadenza.

3. La gestione dei centri privati, ivi comprese le modalità di cattura della fauna selvatica da destinare alla riproduzione, può essere effettuata dal concessionario in conformità ad apposito disciplinare adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

4. L'autorizzazione ad istituire i centri privati di produzione di selvaggina può essere revocata per inadempimenti agli obblighi imposti dal disciplinare di cui ai comma 3.

5. Nei centri privati di produzione di selvaggina è vietato l'esercizio venatorio.

6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su richiesta di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli rivolta per il tramite della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, può autorizzare l'esercizio di attività di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

7. Gli allevamenti a scopo di ripopolamento devono riguardare superfici minime di 5 ettari e massime di cinquanta ettari.

8. Gli allevamenti per la produzione di fauna a scopo alimentare, sono soggetti ad autorizzazione assessoriale secondo criteri all'uopo dettati dall'Istituto nazionale della fauna selvatica.

9. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza con proprio decreto l'allevamento di fauna selvatica autoctona a scopo amatoriale ed ornamentale, di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Le superfici e le strutture da destinare a tale tipo di allevamento devono essere adeguate alle esigenze delle specie che si intendono allevare. Il comparto sarà normato dal disciplinare adottato dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste nel rispetto della legge 7 febbraio 1992, n. 150, articoli 8 e 8-bis, così come modificati dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.

Art. 39.

Ripopolamento

1. Ogni immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento deve essere effettuata dalle ripartizioni faunistico-venatorie o, sotto il controllo delle stesse, in armonia con il piano regionale faunistico-venatorio. Nelle more della redazione ed approvazione del piano regionale faunistico-venatorio, le ripartizioni provvedono all'immissione della fauna in relazione ai programmi di cui all'articolo 10. La quantità di fauna selvatica proveniente da centri privati di produzione o da allevamenti non può superare il 50 per cento del totale della fauna immessa, ove la differenza sia disponibile nel centro pubblico.

2. Le operazioni di ripopolamento sono corredate da apposito verbale sottoscritto dal responsabile incaricato dalla ripartizione faunistico-venatoria.

3. L'abusiva effettuazione di lanci di selvaggina, sia pure a scopo di ripopolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000, fatto salvo il diritto di pretendere il risarcimento del danno da parte di chiunque vi abbia interesse.

4. La sanzione massima di cui al comma 3 viene raddoppiata nel caso di introduzione nel territorio siciliano di fauna non ammessa dal piano regionale faunistico venatorio.

Art. 40.

Aiuti

1. Alle aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, alle aziende che ospitano ed allevano fauna selvatica non autoctona esclusivamente per finalità di osservazione, studio e fruizione turistica ed ambientale ed ai centri di produzione di selvaggina e agli allevamenti a scopo di ripopolamento, nell'ambito delle risorse finanziarie previste all'articolo 51, possono essere concessi contributi sulle spese documentate sostenute per:

- a) il miglioramento o la realizzazione delle strutture;
- b) la realizzazione di recinzioni e tabellazioni;
- c) l'acquisto di riproduttori e attrezzature occorrenti per l'allevamento;
- d) la realizzazione di strutture ed attrezzature atte ad agevolare le finalità perseguite, ove non ammessa ad altri aiuti ai sensi della vigente legislazione.

2. Il contributo, fino ad un massimo di lire 80 milioni, è concesso nella misura del 50 per cento della spesa ammessa, elevata al 60 per cento in favore delle iniziative ricadenti nei territori di cui alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE. A favore delle iniziative indirizzate all'allevamento della coturnice siciliana (*Alectoris graeca whittakeri*) il contributo viene elevato ad un massimo di lire 100 milioni e corrisposto nella misura del 60 per cento della spesa ammessa.

3. Limitatamente all'allevamento della coturnice siciliana (*Alectoris graeca whittakeri*), ai centri di produzione di selvaggina ed agli allevamenti a scopo di ripopolamento che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già impiantato, senza ricevere alcun contributo specifico, attrezzature per l'allevamento specializzato

e abbiano già prodotto e si impegnino a continuare a produrre per cinque anni esemplari della specie allevata per i quali venga documentata scientificamente la purezza genetica, possono essere concessi contributi a fondo perduto in relazione alla stima delle spese sostenute, fino ad un massimo di lire 20 milioni.

4. Tutte le richieste di intervento di cui al presente articolo vanno inoltrate alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che provvede alla relativa istruttoria nonché, entro i limiti di competenza previsti dall'articolo 8, all'impegno della somma ed alla liquidazione e pagamento delle anticipazioni e dei contributi previsti dal presente articolo.

Art. 41.

Zone di addestramento, allenamento e gare per cani

1. Le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia sono individuate su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale della Regione siciliana*.

2. La gestione delle zone di cui al comma 1 può essere affidata con decreto assessoriale ad associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie per le zone individuate all'interno di esse.

3. Le foreste demaniali e le zone di ripopolamento e cattura possono essere fruibili per le sole prove dei cani da ferma su selvaggina naturale, purché tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere nazionale o internazionale e si svolgano in periodi e con modalità non arrecanti nocumento alla flora ed alla fauna, e comunque nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 5.

4. Le zone di cui al comma 1 si distinguono in:

a) zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione di essa;

b) zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale ed insignificante di fauna selvatica e sia comunque costituita da territorio agro-silvo-pastorale di scarso pregio faunistico-ambientale.

5. Nelle zone A non è consentita l'immissione di fauna selvatica diversa da quella esistente in natura; non è consentito l'abbattimento di qualsiasi tipo di fauna, anche se prodotta in allevamento, salvo che nelle aree aperte a libero esercizio venatorio e nei periodi consentiti dalla presente legge. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da ferma possono svolgersi su selvaggina naturale durante l'intero anno solare con esclusione del periodo decorrente dal 15 marzo al 30 luglio.

6. Nelle zone B sono consentite, durante l'intero anno solare, le gare e gli allenamenti di caccia alternativa e l'addestramento di cani con l'impiego e l'abbattimento di specie animali prodotte in allevamento, purché sottoposte a controllo sanitario prima dell'immissione.

7. Il Presidente della Regione entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto un regolamento attuativo. Sino all'emanazione del regolamento l'attività cinovenatoria esercitata nelle zone A e B è disciplinata dalle ripartizioni faunistico-venatorie in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 42.

Tassidermia

1. Nell'ambito del territorio della Regione le attività di tassidermia, di imbalsamazione, di detenzione e di possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono regolamentate dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalle norme della presente legge, e sono soggette a specifiche autorizzazioni.

2. Per ottenere la licenza, rilasciata dalle autorità comunali competenti in applicazione della vigente legislazione in materia di artigianato e di commercio, l'interessato alle attività di cui al comma 1 deve

essere in possesso di autorizzazione rilasciata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che ne accerta la competenza e l'affidabilità sulla base delle risultanze di uno specifico esame che provi la conoscenza delle specie cacciabili particolarmente protette e protette nonché dei periodi di tempo nei quali il calendario autorizza la caccia per le specie in questione. All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione l'interessato dovrà indicare tutti gli animali, vivi o morti o già preparati, a qualsiasi titolo posseduti e sui quali verrà apposto un contrassegno inamovibile a cura della competente ripartizione faunistico-venatoria. Idoneo contrassegno dovrà essere apposto dal tassidermista su tutti gli animali posseduti con l'indicazione del numero dell'autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento sul registro di cui al comma 4.

3. Gli esami di cui al comma 2 sono svolti davanti alla commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio.

4. I tassidermisti hanno l'obbligo di munirsi di un registro a pagine numerate, vidimato dalla ripartizione faunistico-venatoria competente entro il 30 gennaio di ciascun anno solare, in cui vanno annotati in ordine cronologico le generalità complete, la residenza dei committenti nonché il numero e le specie degli animali da impagliare o imbalsamare ed il luogo e la data della cattura ovvero, in assenza di committente, lo stesso nome del tassidermista.

5. I tassidermisti autorizzati segnalano alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro 24 ore dal ricevimento e dopo l'avvenuta registrazione, ma in ogni caso prima della consegna degli esemplari ai committenti, le richieste di impagliare o di imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili in Sicilia ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia alle specie in questione ovvero di specie palesemente risultanti uccise o catturate con mezzi non consentiti dalla presente legge.

6. Le specie sopra indicate non possono essere riconsegnate ai committenti se non prima del rilascio di nulla-osta della ripartizione faunistico-venatoria.

7. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 6 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività di tassidermista, in aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

8. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono ordinare, con spesa a proprio carico, l'imbalsamazione di spoglie di fauna, provenienti da sequestri o da rinvenimenti accidentali, di particolare interesse naturalistico da destinare a istituzioni museali esistenti in Sicilia anche a fini didattici e dimostrativi.

9. Sono esonerati dall'esame previsto per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 i possessori di licenza di tassidermista al momento dell'entrata in vigore della presente legge nonché i conservatori di musei muniti di specifico provvedimento di nomina. Quest'ultimi sono comunque tenuti all'osservanza di quanto disposto dai commi 4 e 5.

Art. 43.

Attestato di idoneità per la vigilanza venatoria ed ambientalista

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole, e ambientaliste presenti nel Comitato regionale faunistico-venatorio possono presentare alle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio domanda per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna, sulla pesca nelle acque interne e sulla salvaguardia delle colture agricole e delle attività zootecniche.

2. La domanda è corredata dal programma indicante anche il numero delle lezioni teoriche e pratiche e dalla designazione del direttore responsabile del corso.

3. La ripartizione faunistico-venatoria competente, entro 30 giorni dalla richiesta, approva il programma ed autorizza il corso. Il termine di 30 giorni è sospeso ove la ripartizione chieda modifiche o integrazioni del programma.

4. L'attestato di idoneità previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è rilasciato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo accertamento del rispetto delle condizioni e delle norme contenute nel presente articolo, ivi compreso il superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione.

5. Competenti ad accertare l'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia volontaria sono le commissioni di esami di abilitazione all'esame dell'esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione.

6. Le ripartizioni faunistico-venatorie promuovono ed organizzano corsi di aggiornamento per le guardie volontarie delle associazioni venatorie ambientaliste.

Art. 44.

Vigilanza venatoria ed ambientalista

1. La vigilanza venatoria è esercitata secondo le norme di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con le integrazioni di cui ai commi successivi.

2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai dirigenti tecnici forestali e ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione siciliana, alle guardie addette ai parchi regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie dei servizi istituiti dalle province regionali, anche tramite società miste, alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge.

3. Le guardie volontarie di cui al comma 1 ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 svolgono altresì attività di vigilanza, oltre che venatoria, di antincendio, di guardiapescia sulle acque interne. Ai fini dell'applicazione del presente comma le associazioni interessate dovranno adeguare i propri statuti.

4. Alle guardie volontarie venatorie ed ambientaliste è vietata l'attività venatoria durante l'esercizio delle loro funzioni. Ai trasgressori saranno revocate in via definitiva e permanente le funzioni previste dal presente articolo.

5. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia volontaria venatoria ed ambientalista alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'organizzazione da parte della propria Associazione dei corsi di cui all'articolo 42, e comunque per la durata di due anni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità.

Art. 45.

Oasi di protezione e rifugio della fauna

1. Allo scopo di favorire e promuovere la conservazione, il rifugio, la sosta, la riproduzione e l'irradiazione naturale della fauna selvatica, ed al fine di garantire adeguata protezione all'avifauna lungo le rotte di migrazione interessanti il territorio della Regione, le aree che risultano idonee vengono costituite in oasi di protezione e rifugio della fauna dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con le modalità di cui all'articolo 16, con decreto da comunicare contestualmente agli Assessori regionali per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, e per il territorio e l'ambiente nonché ai comuni interessati, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. Ogni modifica o revoca interessante le oasi di cui al comma 1 è adottata con le medesime procedure dell'atto istitutivo.

3. I confini delle oasi sono delimitati, con tabelle perimetrali recanti la scritta «oasi di protezione e rifugio della fauna - divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica» ed il riferimento alle disposizioni della presente legge.

4. Le tabelle sono collocate su pali e alberi ad una altezza di due o tre metri e a una distanza di non più di cento metri l'una dall'altra, e comunque in modo tale che da ogni tabella siano visibili le due contigue. La mancata collocazione di tabelle o anche la collocazione irregolare di esse, esclude l'applicazione di sanzioni.

5. All'apposizione delle tabelle di cui ai commi 3 e 4 e alla gestione delle oasi provvede la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

6. Le oasi di protezione e di rifugio per la fauna selvatica in atto esistenti nel territorio della Regione sono disciplinate secondo le disposizioni del presente articolo.

7. Nelle oasi di protezione e di rifugio sono previsti interventi di miglioramento ambientale finalizzati al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni, al ripristino dei biotipi distrutti ed alla creazione di biotipi, alla ricostituzione della macchia mediterranea, alla coltivazione di siepi, cespugli, filari di arbusti, alberi adatti alla nidificazione, all'incremento delle semine di colture a perdere per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, alla manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

8. Nelle oasi è vietato l'esercizio venatorio.

9. Quando i confini delle oasi sono contigui a corsi o specchi d'acqua, l'esercizio venatorio è vietato fino alla distanza di cento metri dai confini medesimi.

10. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può accordare, per scopi di ricerca scientifica e su motivata richiesta, al personale nominativamente determinato di istituti ed enti scientifici, di parchi o di enti pubblici, il permesso di catturare ed utilizzare esemplari di determinate specie animali, prelevando uova, nidi e piccoli nati all'interno delle oasi.

Art. 46.

Zone di ripopolamento e cattura

1. Nel territorio di ogni ripartizione faunistico-venatoria, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, adottato secondo le modalità di cui all'articolo 16, sono costituite zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura a scopo di ripopolamento. Con l'entrata in vigore della presente legge le zone di ripopolamento e cattura esistenti si intendono costituite in pari data e sono regolate in conformità a quelle di nuova costituzione.

2. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate e deve essere adeguatamente tabellata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente che ne cura la gestione.

3. Nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone rifugio di cui al comma 5 è vietato l'esercizio venatorio. Sono invece autorizzabili gare cinofile a carattere nazionale o internazionale con divieto di abbattimento della fauna selvatica, sempre che tali gare non arrechino danno alle colture agricole ed alla fauna.

4. Le zone di ripopolamento e cattura hanno una durata di cinque anni. Dopo la scadenza l'esercizio venatorio potrà avere inizio dalla prima domenica successiva al giorno 15 del mese di ottobre.

5. Alla scadenza del quinquennio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, vincola all'interno delle zone di ripopolamento e cattura e con destinazione di zona rifugio, una superficie non inferiore al 25 per cento dell'area totale, in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un ulteriore biennio. Le zone di rifugio possono essere affidate per la gestione ed il controllo ad un'associazione venatoria o ambientalista riconosciuta o ad un'associazione cinofila riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiano mediante convenzione stipulata con la ripartizione faunistico-venatoria competente.

6. Per finalità di ripopolamento, per scopi didattici o scientifici l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, può autorizzare il personale delle ripartizioni faunistico-venatorie e gli agenti del Corpo delle foreste regionali o può concedere ad esperti e ricercatori operanti presso enti o istituti scientifici ed universitari, nominativamente determinati, speciali permessi per consentire, nelle zone di cui al presente articolo, la cattura di esemplari di determinate specie animali nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. Per i soli scopi scientifici è inoltre richiesto il parere dell'Osservatorio regionale faunistico.

7. I confini delle zone di ripopolamento e cattura e successivamente le zone di rifugio, sono delimitati, con tabelle perimetrali portanti la scritta «zona di ripopolamento e cattura - divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica». Si applicano alle zone di ripopolamento e cattura le norme di cui all'articolo 45, comma 4.

Art. 47.

Parco d'Orléans

1. Per il pieno raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 21, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 563 milioni per l'anno finanziario 1997.

2. All'onere di lire 563 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10648 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1997.

Art. 48.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate la legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 nonché tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 49.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 50.

Disposizioni transitorie

1. Le gestioni sociali del territorio di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono optare per la trasformazione in aziende faunistico-venatorie o agro-venatorie secondo le modalità e gli obblighi di cui agli articoli 25 e 26. In alternativa le gestioni sociali sono inglobate nell'ambito territoriale di caccia di competenza, salvo il diritto dei cacciatori organizzati nella gestione sociale di richiedere una proroga per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I cacciatori interessati alla proroga della gestione sociale non possono chiedere accesso a nessun ambito territoriale di caccia fino alla scadenza della proroga; resta salvo comunque il diritto di accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione, senza obbligo di partecipazione economica, per l'esercizio dell'attività venatoria sulla selvaggina migratoria a partire dalla prima domenica di novembre.

3. Sono salvi i provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, nel rispetto dei principi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di prima applicazione della presente legge nelle more dell'adozione del piano regionale faunistico-venatorio, per la stagione venatoria 1997/1998 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad applicare il calendario e le modalità venatorie dell'anno precedente e la disciplina in esso prevista apportando i necessari aggiornamenti e prescindendo dal parere del comitato regionale faunistico venatorio. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è, altresì, autorizzato ad ammettere, a partire dal 21 settembre 1997, i cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità. La tassa di concessione regionale per il 1997/1998 è fissata in lire 125.000 ed è dovuta nella stessa misura dai cacciatori provenienti da altre regioni.

5. Gli eventuali versamenti della tassa di concessione regionale, di cui all'articolo 30, già effettuati per l'annata venatoria 1997-98 in misura superiore all'ammontare definito della presente legge, possono essere automaticamente recuperati, nei limiti della differenza, nell'annata venatoria 1998-99.

Art. 51.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il triennio 1997-1999, la spesa indicata a fianco di ciascuno degli articoli appresso specificati:

	(in milioni di lire)		
	1997	1998	1999
Art. 2, comma 7	—	200	200
Art. 5, comma 1	15	80	80
Art. 6, comma 6	50	100	100
Art. 7	160	300	300
Art. 8	700	2.000	2.000
Art. 12, comma 6	20	80	80
Art. 22, comma 8	—	900	900
Art. 23, comma 8	—	100	100
Art. 27	50	100	100
Art. 29	20	200	200
Art. 31	60	120	120
Art. 36	140	1.200	1.200
Art. 40	75	1.400	1.400
Art. 43, comma 6	—	100	100
Art. 45	130	500	500
Art. 46	50	300	300
Totale	1.470	7.680	7.680

2. Gli oneri per gli esercizi successivi al 1999 saranno determinati a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

3. All'onere di lire 1.470 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1997 si provvede con la riduzione delle disponibilità degli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo appresso riportati:

Capitoli	Milioni
16259	2
16261	644
16262	7
16263	14
16265	60
16269	60
16308	17
16309	75
16310	60
16311	93
16312	168
16314	140
16316	40
16603	50
63301	30
56302	10

4. La spesa di lire 7.680 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 1.702 milioni nel codice 03.12 e quanto a lire 5.978 milioni nel codice 2001.

Capo II

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

Art. 52.

Lavoro straordinario del personale forestale

1. Per fare fronte alle esigenze connesse alla salvaguardia del territorio durante il periodo estivo fino al 15 ottobre 1997, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare il personale del Corpo forestale della Regione ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino a novanta ore complessive con un massimo individuale di quaranta ore mensili anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, ed all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il capitolo 14005 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 è incrementato di lire 3.000 milioni.

Art. 53.

Incremento di capitoli della rubrica «Agricoltura»

1. Il capitolo 16602 del bilancio della Regione, rubrica «Assessorato agricoltura e foreste», è incrementato di lire 27.000 milioni.

2. Il capitolo 56756 del bilancio della Regione, rubrica «Assessorato agricoltura e foreste», è incrementato, per l'esercizio finanziario 1997, di lire 3.000 milioni.

Art. 54.

Opere di bonifica

1. Per spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica e per fare fronte ad emergenze derivanti da urgenti interventi necessari sulle strutture irrigue è autorizzata per l'anno finanziario 1997 la spesa di lire 5.000 milioni (capitolo 55851).

Art. 55.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 38.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 52, 53, commi 1 e 2, e 54 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.

2. In dipendenza di quanto disposto dal comma 1 la spesa di lire 38.000 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937) è posta a carico, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione di parte delle economie realizzate al 31 dicembre 1996 a valere sulle assegnazioni statali relative alla legge 8 novembre 1986, n. 752, articolo 3.

Art. 56.

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1997 n. 16

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1997, n. 16 dopo le parole «piogge alluvionali» aggiungere «del 1993».

Art. 57.

Marchiatura capi di bestiame

1. L'Associazione regionale allevatori della Sicilia provvede alla apposizione dei marchi di identificazione agli animali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996, curando di inviare mensilmente l'elenco degli animali identificati e copia del documento identificativo bovini all'Azienda unità sanitaria locale competente anche mediante supporto magnetico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 500 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa ricadente nell'esercizio finanziario medesimo per le finalità del progetto «zone interne» destinato agli interventi per la realizzazione di stalle sociali di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 56305).

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di assegnazione del contributo previsto dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni in favore dell'Associazione regionale degli allevatori della Sicilia fisserà l'ammontare della spesa destinata alle finalità del comma 1.

Art. 58.

Norma di salvaguardia comunitaria

1. Gli interventi di cui agli articoli della presente legge comportanti agevolazioni alle imprese si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 59.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Regione siciliana* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° settembre 1997

PROVENZANO

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
CUFFARO

97R0817

FRIULI VENEZIA-GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1997, n. 30.

Autorizzazione alla stipula di una convenzione con Autovie Venete S.p.A. per la liberalizzazione del traffico leggero nella tratta Trieste Lisert-Villesse.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 8 del Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 37 del 10 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alla Società Autovie Venete S.p.A. gli oneri conseguenti alla liberalizzazione tariffaria del tratto autostradale Redipuglia-Villesse con origine e termine nelle stazioni predette, disposta nell'anno 1997 per fronteggiare la situazione di pubblica necessità conseguente alle opere di manutenzione straordinaria del ponte sulla strada statale n. 305 in località Sagrado.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla liberalizzazione tariffarie disposte con riferimento agli automezzi pesanti in attuazione dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.

3. Per le finalità previste dal presente articolo l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con la Società Autovie Venete S.p.A., nella quale sono fissati i termini e le modalità di rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.

4. Per le finalità previste dal presente articolo è destinata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 settembre 1997

CRUDER

97R0801

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1997, n. 31.

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 8 del Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 37 del 10 settembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

NORME IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE

Art. 1.

Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 18/1996

1. All'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Rientrano, in particolare, tra le materie di cui al comma 3, la predisposizione di disegni di legge in materia di personale e di organizzazione degli uffici regionali.»

Art. 2.

Incarico di sostituto del dirigente

1. Nelle more della riorganizzazione dell'apparato burocratico regionale, onde garantire la piena e corretta operatività delle strutture della Regione a fronte della grave situazione di carenza d'organico in relazione alla copertura di posizioni dirigenziali e nelle more dell'ultimazione degli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e dell'attuazione delle procedure concorsuali di cui alla legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, al fine dell'attribuzione dell'incarico di sostituto dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, in caso di assenza, impedimento o vacanza, il personale con qualifica di consigliere in possesso del diploma di laurea ed avente titolo alla partecipazione, con riferimento all'accesso alla qualifica di funzionario, agli scrutini di cui alla legge regionale 11/1990, per la decorrenza 1° gennaio 1989, o alle procedure concorsuali di cui alla legge regionale 17/1992, è equiparato a quello con qualifica funzionale di funzionario sino al completamento delle procedure di mobilità verticale interna di cui alle surrichiamate leggi regionali 11/1990 e 17/1992 e comunque per un periodo massimo di due anni. In nessun caso il periodo di sostituzione di cui al presente articolo può preconstituire presupposto per l'inquadramento alla qualifica superiore.

2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 50 della legge regionale 18/1996 e agli articoli 49, comma 4, 56 e 57 della legge regionale 18/1996. Trova altresì applicazione, ai fini delle dimissioni, il periodo di preavviso previsto per il personale con qualifica di funzionario e dirigente ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della medesima legge regionale 18/1996.

3. Gli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 devono concludersi entro sei mesi dalla data della ripresa degli scrutini stessi. Le procedure concorsuali di cui alla legge regionale 17/1992 devono concludersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Modifica dell'articolo 62 della legge regionale 18/1996

1. Il comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

«1. I contratti collettivi del personale regionale sia appartenente alla qualifica di dirigente, sia appartenente alle altre qualifiche, sono stipulati per la parte pubblica, da una delegazione di tre membri, nominati dalla Giunta regionale, esperti in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratti di lavoro o in materia finanziaria e, per la parte sindacale, da una rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate ai sensi dell'articolo 61.»

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal contratto 1998-2001 per la parte giuridica e 1998-1999 per la parte economica.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 1, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.

Art. 4.

Personale assegnato presso Amministrazioni dello Stato

1. In relazione alle esigenze di funzionamento dell'apparato burocratico regionale, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla riforma dell'impiego regionale, nonché tenuto conto delle sensibili carenze dell'organico, il personale regionale che presta servizio presso gli uffici della Corte dei Conti di Trieste e Udine, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste e del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia è gradualmente riassegnato alla Regione per il 50 per cento entro il 31 dicembre 1997 e per il restante per 50 per cento entro il 31 dicembre 1998.

2. All'articolo 1, secondo comma della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, le parole «nonché - a richiesta del predetto uffici per esigenze straordinarie o integrative - personale dell'Amministrazione regionale, nel numero massimo di 38 unità» sono abrogate.

3. L'articolo 1 della legge regionale 30 luglio 1979, n. 40 è abrogato.

4. L'articolo 49 della legge regionale 8/1991 è abrogato.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto dal 1° gennaio 1999.

Art. 5.

Utilizzazione di personale didattico dell'IRFoP

1. Onde consentire la migliore utilizzazione delle risorse umane, il personale dell'IRFoP con profilo professionale didattico, non utilizzato o prevedibilmente non utilizzabile nelle mansioni proprie del profilo medesimo, può essere adibito, anche presso strutture diverse da quella di appartenenza, all'espletamento di compiti rientranti in altri profili professionali della medesima qualifica, compatibilmente con il titolo di studio posseduto e la professionalità maturata.

Art. 6.

Comandi di personale

Il personale di ruolo del Comune di San Pietro al Natisone della cui attività si avvale il Centro regionale di formazione professionale - Settore alberghiero di San Pietro al Natisone, può essere comandato presso l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 53/1981, limitatamente al periodo di tempo in cui presso il Centro medesimo non viene svolta attività formativa.

Art. 7.

Assenza per malattia

1. Al fine di uniformarsi alle disposizioni vigenti negli altri comparti del pubblico impiego, l'Amministrazione regionale dispone il controllo della malattia, fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti Aziende e sanitarie regionali.

2. All'articolo 80 della legge regionale 18/1996, dopo e, il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Nei confronti del personale regionale non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, commi 38, 39, 40 e 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 22, commi 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.»

3. Al recupero delle somme dovute dal personale regionale derivanti dall'applicazione delle disposizioni, richiamate all'articolo 80, comma 7-bis della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 2, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1994 al giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, avuto riguardo anche alla rilevanza degli importi, sia in forma rateizzata che in correlazione alla corresponsione di arretrati.

Art. 8.

Trattamento di fine rapporto

1. Ai fini dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato dal personale di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, come modificato dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 2 e febbraio 1991, n. 8, e quello di cui all'articolo 41 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, e dal personale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9, nonché dal personale assunto dopo il 1° gennaio 1996, il cui rapporto di lavoro risulti essere inferiore ad un anno di servizio continuativo e quindi beneficiario del TFR rispettivamente per effetto dei contratti nazionali e dell'articolo 2, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare contratti assicurativi con istituti bancari o con compagnie di assicurazione autorizzati ai sensi della normativa vigente.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, relativamente alla stipula dei contratti assicurativi, fanno carico al capitolo 575 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.

3. In relazione al disposto di cui al comma 1 sono istituiti per memoria nel bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e nel bilancio per l'anno 1997 i seguenti capitoli:

a) nello stato di previsione dell'entrata, al Titolo III - Categoria 3.7 - il capitolo 1175 (3.7.2) con la denominazione «Versamenti da parte di Istituti bancari e assicurativi delle quote accantonate per il trattamento di fine rapporto (TFR) del personale cessato dal servizio»;

b) nello stato di previsione della spesa, alla Rubrica n. 5 - programma 0.1.2 - spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 578 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione «Liquidazione al personale cessato dal servizio del trattamento di fine rapporto (TFR)», che viene iscritto nell'elenco n. 2 allegato al bilancio.

Art. 9.

Trattamento di buonuscita

1. Al fine di non arrecare pregiudizio ai diritti acquisiti dal personale in materia previdenziale, in forza dei principi costituzionalmente tutelati, come da ultimo ribadito dall'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e tenuto conto che l'Amministrazione regionale continua a versare anche per gli anni 1996 e 1997 la relativa contribuzione, sulla base delle direttive emanate dall'Ente previdenziale INPDAP - INADEL, la Regione è autorizzata ad erogare il trattamento previsto dalla Parte IV, Titolo II, Capo II, della legge regionale 53/1981, nonché quello di cui all'articolo 16-bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, come inserito dall'articolo 58 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, con riferimento alla normativa vigente anteriormente al 1° gennaio 1996, fino a quando non avranno avuto piena attuazione la riforma previdenziale introdotta dall'articolo 2, commi 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

2. Il diritto alla riliquidazione della buonuscita in favore dei dipendenti già cessati, sorge, nei termini stabiliti dalla legge regionale 28 agosto 1992 n. 29, dal momento in cui la parte economica dei contratti, a partire da quello 1994/1995 e successivi, è fissata in via definitiva.

Art. 10.

Acquisizione di personale in posizione di comando

1. A fronte delle gravi carenze d'organico l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire, in posizione di comando, dipendenti di ruolo provenienti da Amministrazione pubbliche e dalle Aziende sanitarie regionali, per l'assolvimento delle funzioni di competenza delle Direzioni regionali della sanità e dell'assistenza sociale, nonché in vista dell'affidamento ad un'unica Direzione regionale delle funzioni medesime, come previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37.

2. L'acquisizione di personale in comando di cui al comma 1 è effettuata, nei limiti delle vacanze della pianta organica vigente e comunque in misura non superiore a venti unità, con le modalità stabilite dall'articolo 44 della legge regionale 53/1981, e successive modifiche ed integrazioni, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della medesima legge.

3. Al personale assunto in posizione di comando ai sensi del presente articolo, appartenente, nell'Ente di provenienza, a qualifica funzionale corrispondente a quella di dirigente dell'Amministrazione regionale, può essere attribuito l'incarico di cui all'articolo 47, comma 2 lettera b), della legge regionale 18/1996, con il conseguente trattamento economico.

4. L'articolo 35 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 è abrogato.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

Art. 11.

Assunzione di personale con contratto a tempo determinato

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione dei dipendenti assegnati agli uffici di segreteria del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale e degli Assessori regionali, nonché alle segreterie dei Gruppi consiliari o che svolgono funzioni di addetti di segreteria dei Vicepresidenti del Consiglio regionale.

2. Le assunzioni possono essere altresì disposte per la sostituzione dei dipendenti che fruiscono del permesso di cui all'articolo 92, primo comma, lettera a), della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 82 della legge regionale 18/1996, purché l'assenza medesima sia superiore ad un mese, nonché per compensare la minore presenza in servizio dei dipendenti che fruiscono del rapporto di lavoro a tempo parziale.

3. Le assunzioni possono essere disposte per le qualifiche non superiori a quella di consigliere ed avere durata non superiore ad un anno ad eccezione di quanto disposto dal comma 9. Per la sostituzione di personale con qualifica di funzionario si provvede mediante assunzioni di personale nella qualifica di consigliere.

4. Il personale non può essere riassunto in servizio prima che siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del precedente contratto di lavoro a tempo determinato.

5. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto d'impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto. Il personale assunto ai sensi del comma 2 per compensare la minore presenza in servizio dei dipendenti che fruiscono del rapporto di lavoro a tempo parziale, presta servizio con un orario settimanale di 18 ore o di 22 ore, da individuarsi in relazione alle esigenze degli uffici; al personale medesimo compete il trattamento economico previsto dalla vigente normativa regionale per il rapporto di lavoro a tempo parziale.

6. I contratti di lavoro a tempo determinato sono stipulati sulla base di apposito disciplinare predisposto dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Per il personale di cui al comma 9 continua a trovare applicazione il regolamento per l'assunzione di personale di cui all'articolo 25 della legge regionale 44/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 23.

7. Ai soli fini del reclutamento del personale di cui al presente articolo si fa riferimento alle graduatorie vigenti per l'assunzione del personale di cui all'articolo 25 della legge regionale 44/1988.

8. Ai fini dell'assunzione, il personale deve comprovare il mantenimento dei requisiti richiesti all'atto dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 7, fatta eccezione per il limite di età e per l'iscrizione nelle liste per l'occupazione.

9. In sede di prima applicazione del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, al fine di garantire la funzionalità dei servizi e la continuità dell'azione amministrativa, qualora dipendenti assenti ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, fruiscono, una volta rientrati in servizio, del permesso di cui all'articolo 92, primo comma, lettera a), della legge regionale 53/1981 o del rapporto di lavoro a tempo parziale, l'Amministrazione regionale può disporre la proroga dei contratti del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 44/1988 in sostituzione dei suddetti dipendenti, ovvero il rinnovo dei contratti medesimi, purché il rapporto di lavoro si sia concluso, alla suddetta data, da non più di 30 giorni. La proroga o il rinnovo sono disposti per i periodi, anche consecutivi, di durata del permesso e del rapporto di lavoro a tempo parziale e comunque per non più di due anni.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

Art. 12.

Concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente

1. Al fine di fronteggiare la gravissima situazione di carenza d'organico in relazione alla copertura di posizioni dirigenziali ed al fine di garantire, con la necessaria tempestività, la corretta operatività delle strutture della Regione, il 50 per cento dei posti disponibili nella qualifica funzionale di dirigente alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuito mediante un apposito concorso interno per titoli ed esami riservato a dipendenti con qualifica funzionale di funzionario, con anzianità nella qualifica di almeno due anni, e a dipendenti con qualifica funzionale di consigliere e anzianità nella qualifica di almeno sette anni; al fine della partecipazione al concorso i dipendenti devono essere in possesso del diploma di laurea e dell'eventuale abilitazione richiesti in relazione al profilo professionale di accesso. I requisiti devono essere posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le prove d'esame si articolano su una prova scritta ed una prova orale volte all'accertamento della preparazione professionale e dell'attitudine dei candidati allo svolgimento delle prestazioni professionali proprie della qualifica di dirigente e del profilo professionale cui si accede.

3. Le materie d'esame, la corrispondenza tra profilo professionale di provenienza e profilo professionale di accesso, i titoli di studio e le abilitazioni richiesti con riferimento ai profili professionali messi a concorso, nonché la composizione delle Commissioni giudicatrici, sono stabiliti con apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono disciplinati i titoli valutabili e il punteggio minimo e massimo attribuibile per ciascuno di essi; tra i titoli valutabili sono compresi anche l'anzianità maturata nelle qualifiche nonché l'esercizio di funzioni dirigenziali.

4. Le Commissioni giudicatrici dispongono di trenta punti per la valutazione dei titoli nonché di trenta punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame; non sono comunque considerati idonei i candidati che abbiano riportato nelle prove d'esame un punteggio inferiore a ventuno trentesimi.

5. La graduatoria, approvata con deliberazione nella Giunta regionale, è formata sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle prove d'esame; a parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica di appartenenza e, a parità di questa, dalla maggiore anzianità complessiva di servizio. I vincitori sono nominati con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale; la nomina decorre a tutti gli effetti, inclusa la determinazione dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica funzionale di dirigente, dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

Art. 13.

Assunzione straordinaria di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei programmi comunitari

1. In esecuzione dell'intesa tra la Commissione europea, lo Stato italiano, le Regioni e le Province autonome del 29 settembre 1995 in materia di procedure ed azioni per l'accesso ai contributi comunitari, al fine di garantire l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea (UE) nella Regione Friuli-Venezia Giulia, in particolare nell'attuale periodo di programmazione, la Regione è autorizzata ad effettuare assunzioni straordinarie di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 60 unità nella qualifica funzionale di consigliere di cui 23 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 26 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico, 3 nel profilo professionale di consigliere agronomo e 8 nel profilo professionale di consigliere urbanista.

2. Il rapporto di lavoro ha durata biennale, prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore biennio.

3. Le assunzioni sono finalizzate a rafforzare in termini qualitativi e quantitativi le strutture regionali interessate all'attuazione degli interventi cofinanziati dalla UE, giusta quanto previsto dall'intesa di cui al comma 1, in particolare dal punto 1, lettera b), della stessa. Non meno di 10 unità di personale sono assegnate alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni per le esigenze di coordinamento, monitoraggio e attuazione dei programmi comunitari.

4. Le assunzioni di cui al comma 1 avvengono mediante una fase selettiva preliminare ed una successiva fase articolata su una prova d'esame e sulla valutazione dei titoli, cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea specifico previsto dal comma 5 o di altro equipollente per il corrispondente profilo professionale, conseguito con un punteggio non inferiore a punti 100. I candidati devono altresì possedere tutti i requisiti richiesti per l'accesso agli impieghi dalla normativa regionale o, in carenza, dalla normativa statale vigente in materia.

5. Ai fini delle assunzioni i candidati devono possedere uno dei seguenti titoli di studio:

PROFILO PROFESSIONALE	DIPLOMA DI LAUREA IN
Giuridico amministrativo legale	Giurisprudenza Scienze politiche Economia e commercio
Programmatico statistico	Giurisprudenza Scienze politiche Economia e commercio Scienze economiche Scienze economiche e bancarie Scienze statistiche
Agronomo	Scienze agrarie Scienze forestali Scienze naturali Scienze geologiche Chimica Scienze biologiche Scienza della produzione animale
Urbanistica	Ingegneria Architettura Urbanistica e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione, qualora previsto, o, nei casi consentiti dalla legge certificato di abilitazione provvisoria.

6. La fase selettiva preliminare, che può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è volta ad accertare:

a) la buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, da accertare mediante test e colloquio;

b) la buona capacità di operare con i sistemi di video-scrittura e di foglio elettronico in ambiente Windows 95 da accertare mediante prove pratiche.

7. Il giudizio di idoneità si intende conseguito se il candidato ottiene il punteggio di almeno sette decimi in ciascuna delle prove. I candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui al comma 9.

8. Costituiscono titoli valutabili:

a) punteggio conseguito nel diploma di laurea:

100: punti 0,20

101: punti 0,40

102: punti 0,60

103: punti 0,80

104: punti 1

105: punti 1,20

106: punti 1,40

107: punti 1,60

108: punti 1,80

109: punti 2

110: punti 2,20

110 e lode: punti 2,40;

b) superamento di esami professionali di Stato, qualora non richiesto come requisito per l'accesso, e corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 1,50). I corsi universitari post-laurea sono considerati validi solo se effettuati presso Università che rilascino titoli di studio riconosciuti. Gli stessi corsi inoltre devono avere durata almeno pari ad un anno accademico;

c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere o presso organi della UE in posizioni per le quali sia richiesto il diploma di laurea (punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 1,1). Il servizio prestato in attività di insegnamento è valutato solo se effettuato almeno in scuole secondarie di secondo grado e in materie attinenti lo specifico profilo professionale di accesso con orario pieno;

d) servizio prestato alle dipendenze di enti o società privati, in posizioni professionali per le quali sia richiesto il diploma di laurea e con svolgimento di compiti di progettazione, monitoraggio e valutazione di programmi cofinanziati dalla UE (punti 0,025 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,55).

9. L'eventuale buona conoscenza di una o più delle seguenti lingue: francese, tedesco, spagnolo, da accertare mediante apposito test, dà diritto a un punteggio aggiuntivo pari a 1 punto per ciascuna lingua. I criteri di valutazione ai fini della formulazione del giudizio sulla buona conoscenza delle predette lingue sono stabiliti preventivamente dalla Commissione giudicatrice.

10. L'esame è articolato su di una prova scritta, anche a risposta sintetica, vertente sulle seguenti materie:

a) consigliere giuridico amministrativo legale:

1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica comunitaria regionale;

2) diritto amministrativo;

b) consigliere programmatico statistico:

1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica-comunitaria regionale;

2) politica economica;

c) consigliere agronomo:

1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica comunitaria regionale;

2) economia e politica agraria;

d) consigliere urbanista:

1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica comunitaria regionale;

2) pianificazione urbana e territoriale.

11. Per la valutazione delle prove la Commissione ha a disposizione 10 punti; il punteggio minimo per il superamento dell'esame è di punti 7.

12. Ai fini della partecipazione al concorso i candidati devono presentare domanda entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del relativo bando secondo le modalità ivi definite.

13. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con deliberazione della Giunta regionale. Per la composizione delle Commissioni trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/1996, come integrato dall'articolo 40 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31.

14. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti e gli adempimenti delle Commissioni giudicatrici sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia o, in carenza, dal Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Le graduatorie di merito, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono predisposte sulla base della somma del punteggio ottenuto dai candidati nella prova scritta e di quello attribuito ai titoli nonché dell'eventuale punteggio addizionale di cui al comma 9. A parità del punteggio totale la preferenza è determinata, nell'ordine, dal maggior punteggio ottenuto nella prova scritta e dal maggior punteggio ottenuto nella valutazione delle singole categorie di titoli di cui al comma 8; in quest'ultimo caso la priorità è data, rispettivamente, ai titoli di cui alla lettera a), alla lettera c), alla lettera d) ed alla lettera b). In caso di ulteriore parità la preferenza è determinata dal punteggio maggiore ottenuto nelle prove di idoneità di cui al comma 6, nel seguente ordine: lingua inglese parlata, prova sul foglio elettronico, video scrittura, lingua inglese scritta.

16. Il personale assunto è tenuto a seguire le iniziative di formazione organizzate dall'Amministrazione regionale, anche mediante stages presso sedi delle istituzioni comunitarie; ai dipendenti che effettuano tali stages è attribuito il trattamento di missione previsto dalla vigente legislazione regionale.

17. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di consigliere. Al personale medesimo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, e successivi provvedimenti esecutivi, per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.

18. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

Art. 14.

Assunzioni straordinarie di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per attività di carattere preparatorio e ripetitivo

1. Per sopperire alle più immediate esigenze di funzionalità dell'apparato regionale, con particolare riferimento ad attività di carattere preparatorio e ripetitivo da svolgersi anche con l'ausilio di sistemi informatici di videoscrittura, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni a tempo determinato di personale con qualifica funzionale di coadiutore, mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, per un numero massimo di quaranta unità.

2. Per quanto riguarda i requisiti generali per l'assunzione, le modalità di avviamento alla selezione nonché le procedure di selezione trova applicazione la normativa statale vigente in materia. Quale titolo di studio è richiesto il diploma di scuola secondaria di primo grado e attestato di qualifica professionale di un corso sull'utilizzo di strumenti informatici rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Il rapporto di lavoro ha la durata di un anno prorogabile, per motivate esigenze e previa valutazione della qualità del servizio prestato, per un ulteriore anno.

4. La selezione consiste nell'effettuazione di una prova teorico-pratica vertente sulle seguenti materie:

a) nozioni di diritto amministrativo;

b) nozioni di archivistica;

c) nozioni di informatica.

5. La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, è composta da un dipendente regionale con qualifica di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni, con funzioni di presidente, da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella di accesso, con anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da un esperto estraneo all'Amministrazione regionale; trova applicazione, in materia di incompatibilità, il disposto di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 18/1996. Gli adempimenti della Commissione sono disciplinati dai Capi I e III del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994.

6. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 5 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

Art. 15.

Assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per gli uffici del Consiglio regionale

1. Nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo unico del personale regionale, per assicurare i livelli minimi di funzionalità degli uffici del Consiglio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di dieci unità, di cui quattro nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico-amministrativo legale, tre in quello di coadiutore, profilo professionale amministrativo per una unità e profilo professionale di dattilografo per due unità e tre in quella di commesso.

2. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile per un ulteriore biennio qualora alla data di scadenza non siano stati espletati i concorsi di cui al comma 1 per i relativi profili professionali.

3. Alle assunzioni del personale con qualifica di consigliere si provvede mediante recupero dalla graduatoria del concorso di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 16.

4. Alle assunzioni del personale con qualifica di coadiutore si procede ai sensi dell'articolo 14.

5. Alle assunzioni del personale con qualifica di commesso si provvede ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 18/1996.

6. Al personale assunto ai sensi del presente articolo compete il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione.

Art. 16.

Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni

1. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 20/1996, come integrato dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, dopo la lettera f-bis) sono inserite le seguenti:

«f-ter) risoluzione di problematiche urgenti in materia di contenzioso ambientale;

«f-quater) attuazione degli adempimenti connessi alle riforme tributarie previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere f-ter) e f-quater) della legge regionale 20/1996, come inserite dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalla graduatoria di merito approvata con deliberazione della Giunta regio-

nale 27 marzo 1997, n. 911, relativa all'avviso di assunzione per titoli con contratto di lavoro a termine di cui all'articolo 7 della medesima legge, sino ad un numero massimo di 5 unità.

3. Qualora taluno dei contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni abbia a risolversi per qualunque causa prima del termine fissato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nuovi contratti, aventi la medesima scadenza di quelli interrotti, compresa la possibilità di proroga, con soggetti individuati mediante ulteriori recuperi dalla graduatoria di cui al comma 2.

Art. 17.

Riconoscimento economico e giuridico del servizio pre-ruolo

1. Al personale regionale attualmente in servizio ed assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato presso l'Amministrazione regionale, previo superamento di prove concorsuali per esami effettuate dalla medesima, viene riconosciuto per intero, qualora ciò non sia già avvenuto, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'inquadramento in ruolo, con le modalità indicate dall'articolo 23, commi 1 e 2 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, dall'articolo 9, commi 2, 4 e 6 della legge regionale 20/1996, e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 o dalla data di inquadramento in ruolo qualora successiva.

2. Il servizio di cui al comma 1, qualora prestato nella qualifica corrispondente a quella di inquadramento in ruolo viene valutato per metà, ai fini giuridici e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, che presentano sufficiente disponibilità.

Art. 18.

Personale del Corpo forestale regionale da assumere per le esigenze dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e della Direzione regionale delle foreste.

1. In applicazione dell'articolo 57 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 ed al fine di garantire la tempestiva attivazione delle diverse, nuove e specifiche funzioni in materia di parchi e riserve naturali, il personale con qualifica di coadiutore - guardia, profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale, (CFR) posizione di lavoro guardia - parco, è assunto, nel limite numerico di cui all'articolo 58, comma 1, della medesima legge regionale 42/1996, mediante l'utilizzazione della graduatoria degli idonei al concorso pubblico a 29 posti di guardia del CFR approvata con DPGR 30 dicembre 1993, n. 633/Pres.

2. In relazione al tempo intercorso tra la data di approvazione della graduatoria di cui al comma 1 e la data di effettivo inizio delle procedure di assunzione dei vincitori, a causa del contenzioso instaurato in sede di giurisdizione amministrativa, nonché nel rispetto dei principi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, la validità della graduatoria medesima è prorogata al 31 dicembre 1998 ai fini dei recuperi necessari alle assunzioni di cui al comma 1, nonché alle assunzioni derivanti da eventuali ulteriori disponibilità di posti nel profilo professionale di guardia del CFR già verificatesi o che si verifichino entro la suddetta data.

3. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 i candidati frequentano un corso di formazione con esame finale, di durata non superiore a sei mesi, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono stabiliti con apposito regolamento. I candidati che abbiano superato il corso di formazione sono assunti in prova nella qualifica funzionale di coadiutore - guardia in relazione al numero di posti disponibili.

4. Durante la partecipazione al corso di cui al comma 3 ai candidati è corrisposta una borsa di studio di lire 1.800.000 mensili lorde.

5. Per fronteggiare le esigenze di servizio connesse a funzioni di vigilanza, l'Amministrazione regionale e l'Ente parco di cui all'articolo 19 della legge regionale 42/1996 possono avvalersi, mediante l'istituto del comando, per il periodo di un anno prorogabile di un ulteriore anno, di personale ittico - venatorio proveniente dalle Province.

6. All'articolo 58 della legge regionale 42/1996, il comma 2 è abrogato.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

8. Gli oneri relativi al corso di formazione di cui al comma 3 fanno carico al capitolo 568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

9. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3128 (1.1.161.2.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 18 - programma 1.3.2 - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII - con la denominazione «Spese per le borse di studio a favore dei partecipanti al corso di formazione per guardia del Corpo forestale regionale» e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1997.

10. All'onere di lire 50 milioni previsto dal comma 9 si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 2900 del precitato stato di previsione della spesa, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Art. 19.

Distacco

1. Per fronteggiare urgenti problemi di operatività delle strutture regionali ed al fine di garantire la funzionalità delle medesime, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale può disporre, in attesa della successiva puntuale definizione dell'istituto in sede contrattuale, il distacco temporaneo di dipendenti presso strutture regionali diverse da quelle di appartenenza.

2. Il distacco può essere disposto a fronte di urgenti e motivate esigenze di servizio per un periodo non superiore a tre mesi prorogabili, in casi eccezionali, di ulteriori tre mesi.

3. Qualora il distacco comporti l'assegnazione ad una sede distante più di trenta chilometri dal comune di residenza, di abituale dimora o dalla sede dell'ufficio di appartenenza, al dipendente vengono riconosciuti, con le medesime modalità, i rimborsi spese previsti dal trattamento di missione, con esclusivo riferimento alla maggiore distanza eventualmente da coprirsi, rispetto alla situazione lavorativa precedentemente in atto, per il raggiungimento della sede di servizio. I rimborsi non competono nel caso in cui il distacco comporti, comunque, un avvicinamento al comune di residenza o di abituale dimora.

Art. 20.

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 52/1980

1. All'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, il periodo «; in tal caso al medesimo spetta, limitatamente al periodo di servizio presso il gruppo, qualora rivesta qualifiche inferiori a quella di consigliere o equiparata, oltre al trattamento di cui al primo comma, la differenza tra il trattamento iniziale della qualifica funzionale di appartenenza o equiparata e quella iniziale della qualifica funzionale di consigliere» è abrogato.

2. All'articolo 9 della legge Regione 52/1980 il terzo comma è abrogato.

Art. 21.

Modifica dell'articolo 137 della legge regionale 53/1981

1. All'articolo 137 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«L'anticipazione regionale sul trattamento di quiescenza di cui al presente articolo viene erogata, a richiesta, e qualora si verifichino le previste condizioni anche ai beneficiari di pensione INPGI e INPDAl.»

Art. 22.

Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 55/1990

1. All'articolo 13, comma 6, della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, come da ultimo sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, le parole «del trattamento di quiescenza, di previdenza» sono abrogate.

Art. 23.

Modifiche dell'articolo 25 della legge regionale 44/1988

1. All'articolo 25, comma 1, della legge regionale 44/1988, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per la sostituzione dei dipendenti assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, fino alla data di compimento del primo anno di vita del bambino e, nel caso di prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fino alla data di compimento del terzo anno di vita del bambino.»

2. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 44/1988, come integrato dall'articolo 22 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, dopo le parole «assente dal lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e scade al completamento da parte del dipendente sostituito, dell'assenza facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 1204/1971 e, comunque, alla data di compimento del primo anno di vita del bambino. Nel caso di prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre la data di compimento del primo anno di vita del bambino il dipendente può essere sostituito mediante la stipula di nuovo contratto di lavoro a tempo determinato con altro soggetto».

Art. 24.

Modifica dell'articolo 56 della legge regionale 44/1988

1. All'articolo 56, comma 1, della legge regionale 44/1988, dopo le parole «per territorio» sono aggiunte le parole «o per materia».

Art. 25.

Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 18/1996

1. All'articolo 24, comma 2, della legge regionale 18/1996, le parole «diciotto mesi» sono sostituite dalle parole «tre anni».

Art. 26.

Modifiche dell'articolo 34 della legge regionale 18/1996

1. All'articolo 34, comma 3, della legge regionale 18/1996, la parola «cinque» è sostituita dalla parola «quindici» e dopo le parole «da parte del dipendente» sono aggiunte le parole «, dandone contestuale comunicazione al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Le osservazioni del dipendente devono essere formulate, come di regola previsto, per il tramite della struttura di appartenenza.»

2. All'articolo 34, comma 6, della legge regionale 18/1996, la parola «dieci» è sostituita dalla parola «trenta»; dopo le parole «precede all'audizione dell'interessato» sono aggiunte le parole «adottando quindi, entro quaranta giorni dalla data fissata per l'audizione, il relativo provvedimento»; dopo le parole «il procedimento disciplinare viene comunque concluso» sono aggiunte le parole «entro il medesimo termine di quaranta giorni».

3. Il comma 7 dell'articolo 34 della legge regionale 18/1996 è abrogato.

4. All'articolo 34 della legge regionale 18/1996 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale che abbia comunque notizia di un fatto che possa dar luogo alla sanzione del richiamo scritto o della multa trasmette gli atti alla struttura cui il dipendente appartiene onde consentire l'attivazione delle procedure di cui ai commi 2 e 3; qualora siano configurabili sanzioni più gravi il Direttore medesimo provvede direttamente ai sensi dei commi 5, 6 e 8.»

Art. 27.

Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 18/1996

1. All'articolo 35, comma 3, della legge regionale 18/1996, la parola «trenta» è sostituita dalla parola «quaranta».

Art. 28.

Modifica dell'articolo 51 della legge regionale 18/1996

1. All'articolo 51, comma 1, della legge regionale 18/1996, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) indirizzano, verificano e controllano l'attività dei direttori di Servizio, con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi nonché di assenza, impedimento o vacanza dei direttori medesimi qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione.»

Art. 29.

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 20/1996

1. All'articolo 4, comma 8, della legge regionale 20/1996, sono aggiunte, alla fine le seguenti parole: «Trova altresì applicazione il disposto di cui all'articolo 9, commi 2 e 6.»

Art. 30.

Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 20/1996

1. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, le parole «previo superamento di una prova» sono sostituite dalle parole «mediante valutazione di titoli nonché superamento di una prova scritta, anche a risposta sintetica.»

2. All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'articolo 21 della legge regionale 47/1996, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I titoli di studio e di abilitazione richiesti per le assunzioni a contratto in ciascun profilo professionale sono i seguenti:

PROFILO PROFESSIONALE	DIPLOMA DI STUDIO
Consigliere giuridico amministrativo legale	Diploma di laurea in giurisprudenza scienze politiche economia e commercio
Consigliere finanziario contabile economico	Diploma di laurea in giurisprudenza scienze politiche economia e commercio scienze economiche scienze economiche e bancarie scienze statistiche
Consigliere programmatico statistico	Diploma di laurea in giurisprudenza scienze politiche economia e commercio scienze economiche scienze economiche e bancarie scienze statistiche

PROFILO PROFESSIONALE	DIPLOMA DI STUDIO
Conservatore del Libro fondiario	Diploma di laurea in giurisprudenza scienze politiche economia e commercio
Consigliere ispettore forestale	Diploma di laurea in scienze agrarie scienze forestali scienze naturali ingegneria scienze geologiche scienze biologiche
Consigliere geologo	Diploma di laurea in scienze geologiche ingegneria mineraria scienze forestali
Consigliere ingegnere	Diploma di laurea in ingegneria architettura e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria
Consigliere urbanista	Diploma di laurea in ingegneria architettura urbanistica e relativo diploma di abilitazione all'esercizio della professione, qualora previsto o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria

3. All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'articolo 21 della legge regionale 47/1996, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando il disposto di cui al comma 2-bis, ai fini dell'assunzione i candidati devono possedere i requisiti generali richiesti per l'accesso agli impieghi dalla normativa regionale o, in carenza, dalla normativa statale vigente in materia.»

4. All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'articolo 21 della legge regionale 47/1996, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai fini dell'assunzione, i titoli valutabili di cui al comma 2 sono i seguenti:

a) punteggio conseguito nel diploma di laurea pari o superiore a punti 100:

100:	punti 0,20
101:	punti 0,40
102:	punti 0,60
103:	punti 0,80
104:	punti 1
105:	punti 1,20
106:	punti 1,40
107:	punti 1,60
108:	punti 1,80
109:	punti 2
110:	punti 2,20
110 e lode:	punti 2,40;

b) superamento di esami professionali di Stato, qualora non richiesto come requisito per l'accesso, e corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti al profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 1,50); i corsi universitari post-laurea sono considerati validi solo se effettuati presso Università che rilascino titoli di studio riconosciuti. Gli stessi corsi inoltre devono avere durata almeno pari ad un anno accademico;

c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere (punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 1,20). Il servizio prestato in attività di insegnamento sarà valutato solo se effettuato almeno in scuole secondarie di secondo grado e in materie attinenti lo specifico profilo professionale di accesso con orario pieno.

3-ter. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti, e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia o, in carenza, dal Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.»

5. All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'articolo 21 della legge regionale 47/1996, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per la valutazione della prova la commissione ha a disposizione 10 punti; il punteggio minimo per il superamento dell'esame è di punti 7. Le graduatorie di merito, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono predisposte sulla base della somma del punteggio ottenuto dai candidati nella prova scritta e di quello attribuito ai titoli. A parità di punteggio totale la preferenza è determinata, nell'ordine, dal maggior punteggio ottenuto nella prova scritta e dal maggior punteggio ottenuto nella valutazione delle singole categorie di titoli di cui al comma 3-bis. In quest'ultimo caso la priorità è data, rispettivamente, ai titoli di cui alla lettera a), alla lettera c) ed alla lettera b) del comma 3-bis.»

Art. 31.

Inquadramenti nel ruolo unico regionale

1 Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso gli enti regionali per il diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 55/1990, è inquadrato, a decorrere dalla medesima data, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti a quelle rivestite, secondo le equiparazioni di cui alla tabella «A» riferita all'articolo 39 della legge regionale 55/1990, presso gli Enti medesimi.

2 L'attribuzione dei profili professionali al personale inquadrato ai sensi del comma 1 avviene con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.

3 Al personale di cui al comma 1 spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

a) stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento, individuato in base ai valori indicati dalla tabella «B» allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8;

b) la quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 49/1984, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1992. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984 per «stipendio in godimento al 31 dicembre 1982» e per stipendio iniziale si intende quello individuato in base ai valori indicati dalla tabella «B» allegata alla legge regionale 8/1991.

4. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 9 della legge regionale 20/1996.

5. Al medesimo personale sono altresì corrisposti, dalla data d'inquadramento e fatti salvi i successivi conguagli, gli assegni di cui all'articolo 1 della legge regionale 1° aprile 1996, n. 19. Per l'applicazione del comma 6 dell'articolo 1 medesimo si fa riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'Amministrazione di provenienza.

6. L'eventuale differenza tra lo stipendio in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e lo stipendio determinato ai sensi del comma 3 viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale 53/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.

Art. 32.

Mobilità verticale interna

1. In correlazione alle esigenze non più dilazionabili di funzionalità ed efficienza dell'Amministrazione regionale, viene dato immediato avvio all'ultimazione delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, riferite alla decorrenza 1° gennaio 1989. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20/1996 è abrogato.

2. All'articolo 13, comma 2, della legge regionale 20/1996, le parole «a quanto disposto al comma 1» sono sostituite dalle parole «alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 11/1990».

3. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 20/1996, come modificata dal comma 2, si applica esclusivamente al personale la cui cessazione dal servizio si sia verificata tra la data di entrata in vigore della medesima legge regionale e la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per effetto del rinvio operato dalla legge regionale 11/1990 alla normativa disciplinante i passaggi di qualifica nell'ordinamento regionale, ai dipendenti promossi in esito alle procedure di mobilità verticale interna di cui al comma 1, la qualifica superiore è attribuita, a tutti gli effetti, come avvenuto per le tornate già completate, dalla data della relativa decorrenza.

Art. 33.

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 40/1996

1. All'articolo 9 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, il comma 10 è abrogato.

Art. 34.

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 4/1997

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 4, le parole «e comunque non oltre il 31 marzo 1997» sono abrogate.

Art. 35.

Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 10/1997

1. All'articolo 32, comma 1, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo le parole «fermo restando il disposto di cui all'articolo 8, comma 11» sono aggiunte le seguenti «e ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 19 che hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.».

Art. 36.

Disciplina transitoria delle procedure di assunzione

1. In attesa di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 22 della legge regionale 18/1996, continua ad applicarsi, per tutte le assunzioni presso l'Amministrazione regionale, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima legge regionale 18/1996, la disciplina regolamentare approvata con DPGR 31 maggio 1984, n. 0469/Pres. Per quanto non previsto, o per quanto non compatibile, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

Art. 37.

Modifica ed integrazione all'articolo 11 della legge regionale 20/1996

1. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 20/1996, il termine ultimo inderogabile per la presentazione delle domande è fissato al 31 dicembre 1997.

2. All'articolo 11, comma 4, della legge regionale 20/1996, le parole «Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale 53/1981» sono sostituite dalle parole «Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, previa informativa alle Organizzazioni sindacali».

Art. 38.

Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 53/1981

1. All'articolo 5, quinto comma, della legge regionale 53/1981, le parole «dal Consiglio regionale» e «al Consiglio regionale» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «dalla Segreteria generale del Consiglio regionale» e «alla Segreteria generale del Consiglio regionale».

Art. 39.

Assicurazione per la conduzione di automezzi

1. L'articolo 129 della legge regionale 53/1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 129. — 1. I dipendenti, inclusi quelli con qualifica di agente tecnico/autista e coadiutore/autista che, per ragioni di servizio, sono autorizzati a condurre automezzi propri o dell'Amministrazione vengono assicurati contro i rischi connessi e conseguenti.».

Art. 40.

Inserimento del personale autista al medesimo livello funzionale

1. Al fine di conformare all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'inquadramento in ruolo dei dipendenti che, collocati nelle diverse qualifiche funzionali di agente tecnico/autista e coadiutore/autista, svolgono le stesse mansioni di autista, tutto il personale impiegato per la guida di autoveicoli e motoveicoli di dotazione dell'Amministrazione regionale è sistemato nella medesima qualifica funzionale di coadiutore.

Art. 41.

Sostituzione dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981

1. L'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, è sostituito dal seguente:

«Art. 151. — 1. In caso di instaurazione di giudizio di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, di organi collegiali di enti regionali, di dipendenti regionali, di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di conformità da parte dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, nel caso in cui il giudizio si concluda con esclusione di responsabilità per il soggetto interessato.

2. In caso di successiva decisione giurisdizionale, passata in giudicato, modificativa del giudizio di carenza di responsabilità, la Regione ripete le spese legali rimborsate a carico dello stesso soggetto interessato.».

3. In sede di prima applicazione del presente articolo, l'Amministrazione regionale può dar corso al rimborso di spese legali le cui richieste risultino pendenti con riferimento a giudizi conclusi con esclusione di responsabilità per il soggetto interessato.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come da ultimo sostituito dal comma 1, e dal disposto di cui al comma 2, fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

Art. 42.

Tutela dei diritti linguistici delle minoranze

1. Alla luce dei principi costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto degli obblighi statutari relativi al riconoscimento di pari diritti ai cittadini di qualunque gruppo linguistico, la Regione provvede all'adozione di mezzi adeguati a rendere effettiva, anche con riferimento ai diritti da esercitarsi nei rapporti con gli uffici del Consiglio e dell'Amministrazione regionale, la parità di trattamento dei cittadini appartenenti a gruppi linguistici minoritari della Regione.

2. In attuazione di cui al comma 1, gli Uffici Stampa e Pubbliche Relazioni del Consiglio e della Giunta regionale possono avvalersi dell'attività di dipendenti regionali con profilo professionale di traduttore interprete nonché di specifiche professionalità esistenti presso i Comuni della Regione ovvero, in caso di necessità ed urgenza, dell'o-

pera di professionisti estranei all'Amministrazione regionale, al fine di provvedere alle traduzioni atte a garantire ai cittadini appartenenti a diversi gruppi linguistici della Regione il diritto di usare la loro lingua nei rapporti con il Consiglio e l'Amministrazione regionale, nonché a coadiuvare i rappresentanti istituzionali della Regione medesima nei rapporti in ambito internazionale.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

Art. 43.

Norme in materia di incompatibilità

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in applicazione dell'articolo 10 della legge regionale 18/1996, è tenuta a regolamentare con propria deliberazione sulle incompatibilità per i dipendenti regionali.

Art. 44.

Integrazione all'articolo 29 della legge regionale 29/1992

1. Al comma 2-ter dell'articolo 29 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, come inserito dall'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo le parole «legge regionale 27 marzo 1996, n. 18» sono aggiunte le parole «, nonché, in caso di vacanza dei titolari, le deliberazioni di conferimento, di revoca, ovvero di rinnovo o modifica degli incarichi di sostituzione degli incarichi medesimi».

Art. 45.

Organico del ruolo unico regionale

1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 79 della legge regionale 18/1996 e sulla base dei criteri ivi indicati, nonché tenuto conto degli inquadramenti di cui all'articolo 31, l'organico del ruolo unico regionale, distinto per qualifiche funzionali, è rideterminato, in un'ottica di contenimento della spesa ed in armonia con i principi e gli indirizzi desumibili dalla normativa di riforma del pubblico impiego, secondo quanto di seguito riportato:

QUALIFICHE FUNZIONALI	ORGANICO		
Dirigenti	253		
Funzionari	286		
Consiglieri	693		
Segretari - Marescialli	1.182	Segretari	1.072
		Marescialli	110
Coadiutori - Guardie	928	Coadiutori	678
		Guardie	250
Agenti tecnici	148		
Commessi	196		
Totale	3.686		

2. Con riferimento all'organico della qualifica di dirigente di cui al comma 1, l'incarico di Direttore regionale di cui all'articolo 24 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 50 della legge regionale 18/1996, può essere attribuito a non più di 40 unità.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede, con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, a determinare la dotazione organica dei singoli profili professionali; con deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale, da adottarsi entro tre mesi dalla data di esecutività del suddetto decreto, sono altresì determinati, ai sensi

dell'articolo 59, comma 1, lettera a) della legge regionale 18/1996, i contingenti di personale spettanti a ciascuna Direzione regionale, Ente regionale e Servizio autonomo.

Art. 46.

Inserimento dell'articolo 19-bis nella legge regionale 18/1996

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 18/1996, è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis (Norme particolari per l'accesso alle qualifiche di segretario e consigliere). — 1. In sede di prima applicazione e con riferimento ad una sola tornata concorsuale, la riserva del 50 per cento dei posti disponibili per l'accesso alle qualifiche di segretario e consigliere opera anche con riguardo a dipendenti, in possesso del previsto titolo di studio, appartenenti a qualifica non immediatamente inferiore a quella posta a concorso.»

Art. 47.

Modifica dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996

1. All'articolo 52, comma 1, della legge regionale 18/1996, come modificato dall'articolo 39 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«l-bis) sottoscrivono con efficacia immediata, previa autorizzazione, anche in via permanente, della Giunta regionale, gli atti di assenso a cancellazione di iscrizioni di ipoteche prestate a favore della Regione, nonché di loro restrizioni o di svincoli anche parziali di beni dalle stesse ipoteche gravati.»

Art. 48.

Compenso sostitutivo per ferie non godute

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 18/1996, fermo restando il principio generale dell'irrinunciabilità del diritto alla fruizione delle ferie, qualora, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, le ferie spettanti a tale data, la cui fruizione, pur preventivamente richiesta, sia stata negata per eccezionali esigenze di servizio, è consentito, il pagamento del compenso sostitutivo con un importo corrispondente all'ammontare, ragguagliato a giornata, della retribuzione in godimento.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico al capitolo 550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

Art. 49.

Convenzioni per viaggi e soggiorni di dipendenti in missione

1. L'Amministrazione regionale può stipulare, alle condizioni più favorevoli, convenzioni con società, con catene alberghiere o con associazioni di categoria presso le cui strutture il dipendente regionale in missione è tenuto a pernottare. Il dipendente regionale che, nella località di missione, non utilizza strutture alberghiere convenzionate, ha diritto, su presentazione della relativa documentazione prevista dalla norma o dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia, al rimborso della spesa sostenuta nel limite del costo più basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella località di missione.

2. Il dipendente, qualora sia inviato in missione in località ove non esistano strutture alberghiere convenzionate ovvero ove non risulti possibilità di sistemazione presso quelle convenzionate, ha diritto al rimborso della spesa alberghiera nei limiti e con le modalità previste dalle norme e dalle disposizioni contrattuali vigenti.

3. L'Amministrazione regionale può altresì stipulare, alle condizioni più favorevoli, convenzioni con agenzie di viaggio o società di trasporto, anche aereo, al fine di ottenere una maggior riduzione della spesa per l'attività di missione dei dipendenti regionali.

CAPO II

NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 50

*Esigenze operative della Direzione regionale
dell'agricoltura e dell'ERSA*

1. Al fine di fronteggiare particolari problemi di funzionalità conseguenti anche a carenze di organico, la Direzione regionale dell'agricoltura e l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) possono avvalersi del personale e delle strutture logistiche messi reciprocamente a disposizione dalle due strutture.

Art. 51.

*Unità organizzative decentrate della Direzione regionale
degli affari comunitari dei rapporti esterni*

1. Per l'esercizio in forma decentrata delle competenze relative alla Direzione regionale degli Affari comunitari e dei rapporti esterni, in particolare per quanto riguarda le attività di coordinamento, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi comunitari, la predetta Direzione regionale può avvalersi di unità organizzative stabili territorialmente decentrate, di livello inferiore al Servizio, di cui all'articolo 29 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39.

CAPO III

NORME CONCERNENTI IL PERSONALE
E GLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 52.

Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 10/1997

1. All'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il disegno di legge di cui al presente articolo individua altresì i principi per l'avvio di una riforma della disciplina del personale degli Enti locali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia finalizzati alla graduale omogeneizzazione dello stato giuridico e trattamento economico del personale degli Enti locali e della Regione, avuto riguardo alle rispettive funzioni e responsabilità anche prevedendo modalità e criteri uniformi di contrattazione.»

Art. 53.

Norme in materia di status degli amministratori locali

1. Gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia disciplinano, nel rispetto della normativa vigente, con apposite norme contenute nei rispettivi statuti, i casi in cui l'assunzione della carica di amministratore di società controllata o di consorzio partecipato non determinano il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con le cariche di amministratore e consigliere dell'ente locale.

2. Gli enti locali stabiliscono con propri regolamenti le modalità secondo le quali effettuare forme di pubblicità periodica relativa alle cariche di cui al comma 1, assunte da propri amministratori o consiglieri, con l'indicazione degli eventuali emolumenti da essi percepiti, in connessione con dette cariche.

3. Gli enti locali adeguano i rispettivi ordinamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In caso di mancata adozione, nel termine prescritto, delle norme statutarie previste dal comma 1, si determina il sorgere delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e comunque dell'incompatibilità tra le cariche di amministratore o consigliere dell'ente locale e le cariche di cui al comma 1 con l'eccezione dei casi di rappresentanza politica inerente la carica di assessore o consigliere dell'ente ovvero di rappresentanza di diritto in relazione a cariche già rivestite.

5. In caso di mancata adozione, nel termine prescritto, delle norme regolamentari previste dal comma 2, e comunque per l'anno 1997, i Presidenti, gli Assessori ed i Consiglieri delle Province, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti comunicano, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle cariche di cui al comma 1 che essi ricoprono, con l'indicazione degli emolumenti percepiti, alla Direzione regionale per le autonomie locali che provvede alla loro pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro i successivi 60 giorni.

Art. 54.

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6/1997

1. L'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Utilizzazione del personale delle Province*). — 1. In attesa del definitivo riordino della materia delle sistemazioni idraulico-forestali, la Regione può utilizzare il personale dei soppressi consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26/1993 in servizio presso le Province di Udine e Pordenone i cui oneri finanziari già sostiene ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale medesima, al fine di provvedere al completamento delle opere in corso, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 4/1994, nonché per fronteggiare altre urgenti esigenze di funzionalità delle strutture regionali.

2. L'utilizzo del personale presso le strutture regionali è disposto, d'intesa con le Province interessate, con provvedimento del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, per periodi, anche prorogabili, da determinarsi con detto provvedimento in relazione alle specifiche esigenze di servizio.»

Art. 55.

Ulteriore modifica dell'articolo 3 della legge regionale 10/1997

1. All'articolo 3, comma 2 della legge regionale 10/1997, dopo la lettera c) viene inserita la seguente:

«c-bis) la disciplina in materia di segretari comunali e provinciali.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 settembre 1997

CRUDER

97R0802

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 440.000 - semestrale L. 250.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 360.000 - semestrale L. 200.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 100.000 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.500 - semestrale L. 60.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 236.000 - semestrale L. 130.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.000 - semestrale L. 59.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 231.000 - semestrale L. 126.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 950.000 - semestrale L. 514.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 850.000 - semestrale L. 450.000
---	---

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfichea contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfichea)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 5 0 0 9 7 *

L. 6.000